

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera) . . . . .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) . . . . .	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) . . . . .	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	17
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	24
DIFESA (IV) . . . . .	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	51
FINANZE (VI) . . . . .	»	82
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	102
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	103
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	105
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	115

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	116
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	127
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	167
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	168

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
AVVERTENZA .....	3

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 14.55, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI*

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del dottor Alessandro Nencini) (doc. IV-ter, n. 19) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
---	---

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 24 novembre 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### La seduta comincia alle 9.40.

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del dottor Alessandro Nencini) (doc. IV-ter, n. 19).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Federico PALOMBA (IDV), premesso che non condivide quella che ritiene una deriva della Giunta verso una generalizzata impunità, dissente dalla proposta del relatore, poiché non vi sono elementi che possano ricondurre le dichiarazioni del Presidente del Consiglio alla sua funzione parlamentare. Egli, nel caso specifico, parlava in una pubblica occasione non collegata con tale funzione. Ricordato anche che nel caso del collega Zazzera è stato usato un altro parametro, sul piano tecnico rimarca che – se la proposta del relatore fosse approvata – certamente risulterebbe violato l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che

prevede il diritto di ciascuno a un giudice terzo, imparziale e precostituito per legge e dunque a un processo equo e di ragionevole durata. Già in passate occasioni (l'ultima delle quali è costituita dal caso *Cofferati n. 2* del luglio scorso) è stata accertata la violazione di tale articolo in ragione dell'interpretazione troppo estesa della prerogativa parlamentare da parte delle autorità italiane, ciò che si risolve in definitiva in una compressione del diritto a una piena tutela giurisdizionale.

Peraltro, la sostanziale incorporazione del diritto della Convenzione nel diritto dell'Unione europea, conseguente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, a suo avviso fa sì che la violazione del primo sistema giuridico costituisce violazione anche del secondo, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità civile dello Stato italiano. Certamente i singoli deputati che presso la Giunta o l'Assemblea deliberassero per l'insindacabilità in questo caso non sarebbero responsabili – giacché, essi sì, insindacabili – ma si porrebbe un problema di responsabilità delle istituzioni. A questo aggiunge che la delibera d'insindacabilità potrebbe rivelarsi totalmente inutile poiché i suoi effetti verosimilmente potrebbero essere vanificati *in toto* da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo com'è di recente accaduto nel caso di Punta Perotti

a Bari rispetto al quale – a seguito dell'accertamento della violazione dell'articolo 7 della Convenzione – si è avuta addirittura la revoca di una confisca oggetto di una sentenza penale passata in giudicato. Ribadisce pertanto che voterà contro la proposta del relatore.

Maurizio TURCO (PD), concesso che una persona che si senta offesa e non soddisfatta dalla giurisdizione nazionale può certamente rivolgersi alla Corte europea dei diritti, crede che l'argomento del collega Palomba provi troppo, giacché chiunque in realtà può trovare nelle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo motivo di un ricorso alla Corte di Strasburgo. Cita ad esempio i detenuti in regime di 41-*bis*, i professori

universitari e quant'altri. Ritiene che il ragionamento che ha testé ascoltato rischi di comprimere eccessivamente il diritto di critica politica, tanto più che in questa circostanza si tratta di opinioni che il deputato Berlusconi va ripetendo da anni. Si riserva comunque di dichiarare il suo voto quando sarà il momento.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, constatato che vi sono diversi iscritti a parlare e che tra breve avrà inizio la seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che convoca fin d'ora per mercoledì 1° dicembre alle ore 9,30.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione) ..... 6

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale Enrico LA LOGGIA.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Alessandro COSIMI, *sindaco di Livorno*, Flavio TOSI, *sindaco di Verona*, e Vasco ERRANI, *presidente della regione Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i deputati Marco CAUSI (PD) e Maino MARCHI (PD), e i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (PD), Walter VITALI (PD) e Marco STRADIOTTO (PD).

Flavio TOSI, *sindaco di Verona*, Alessandro COSIMI, *sindaco di Livorno*,

e Vasco ERRANI, *presidente della regione Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i partecipanti per l'esauriente rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	12

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 23 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Chiede quindi se i relatori siano pronti ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, concorda il relatore

per la I Commissione, onorevole Santelli, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Lorenzin 2.1, Contento 2.18, se riformulato sopprimendo le parole « purché riconoscibili e », Contento 3.1 e 4.5, Lorenzin 5.3, Vitali 6.7, Calabria 7.2, gli identici Vitali 7.10 e Tassone 7.11, Calabria 7.13, Contento 7.21, Tassone 7.26 e Vitali 7.27, Stasi 10.1 e Lorenzin 10.2. Invita quindi al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che, per quanto riguarda gli emendamenti Bressa 3.4 e 3.7, Tassone 6.8 e 6.10, gli identici Vitali 6.13 e Tassone 6.14, Bianconi 7.4, Tassone 7.6, Rao 7.25, Contento 9.4 e Bressa 9.6, l'invito al ritiro è dovuto al fatto che i relatori stanno svolgendo ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea. Su tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi non dichiarati inammissibili il parere dei relatori è invece contrario.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara che il parere del Governo è conforme a quello dei relatori, salvo che per i seguenti emendamenti: Bressa 3.7,



Ferranti 4.6, e Tassone 6.8, sui quali il parere del Governo è favorevole; Vitali 6.13 e Tassone 6.14, sui quali il parere del Governo è contrario; e Contento 9.4 e Bressa 9.6, sui quali il parere del Governo è favorevole. Chiede inoltre alla presidenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità pronunciata per gli emendamenti Lorenzin 10.3, 10.4 e 10.5 e per gli articoli aggiuntivi Stasi 10.01 e Lorenzin 10.02, 10.03 e 10.05.

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl) appone la propria firma all'emendamento Vitali 7.10.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede alla presidenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità pronunciata per gli articoli aggiuntivi Favia 8.01 e Tassone 8.02, che cercano di risolvere un delicato problema di interpretazione di una norma del contratto nazionale per la polizia locale.

David FAVIA (IdV) si associa al deputato Bressa, che lo ha preceduto in una richiesta che egli stesso intendeva formulare.

Mario TASSONE (UdC) si associa a sua volta alla richiesta del deputato Bressa, sottolineando come il suo articolo aggiuntivo 8.02 costituisca un'importante occasione per risolvere un problema che si trascina ormai da tempo.

Donatella FERRANTI (PD) chiede alla presidenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità pronunciata per l'emendamento Naccarato 2.11.

Donato BRUNO, *presidente*, d'intesa con il presidente della Commissione giustizia, conferma tutte le dichiarazioni di inammissibilità già pronunciate. Ricorda, peraltro, in alcuni casi eccezionali la riammissione di emendamenti dichiarati inammissibili ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del regolamento è stata ritenuta possibile, sottoponendo la questione al Presidente della Camera, a condizione che vi fosse il consenso di tutti i gruppi. Invita

pertanto i relatori a verificare l'eventuale sussistenza di tale condizione.

Chiede quindi se vi sia, da parte dei presentatori degli emendamenti sui quali il parere dei relatori e del Governo è stato contrario o di invito al ritiro, la disponibilità a ritirarli, in modo che le Commissioni possano, al fine di una maggiore speditezza dei lavori, limitarsi a votare gli emendamenti sui quali il parere dei relatori o del Governo è favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara la disponibilità del proprio gruppo al ritiro di tutti gli emendamenti sui quali non è stato espresso parere favorevole da parte dei relatori o del Governo. Per quanto riguarda tuttavia gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, ritiene che gli stessi debbano essere comunque posti in votazione.

Mario TASSONE (UdC), accogliendo la richiesta del presidente, ritira tutti i suoi emendamenti sui quali il parere dei relatori e del Governo è contrario o di invito al ritiro.

Rita BERNARDINI (PD), accogliendo la richiesta del presidente, ritira tutti i suoi emendamenti.

David FAVIA (IdV) insiste per la votazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) dichiara la disponibilità del proprio gruppo al ritiro di tutti gli emendamenti sui quali non è stato espresso parere favorevole da parte dei relatori o del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lorenzin 2.1.

Manlio CONTENUTO (Pdl) riformula il suo emendamento 2.18 nei termini suggeriti dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Contento 2.18 (nuova formulazione) (*vedi allegato*) e 3.1.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori, rivedendo la propria posizione iniziale, esprimono ora parere favorevole sull'emendamento Bressa 3.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bressa 3.7.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritira il proprio emendamento 4.5.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori, rivedendo la propria posizione iniziale, esprimono ora parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni approvano gli emendamenti Ferranti 4.6, Lorenzin 5.3 e Vitali 6.7.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Calabria 7.2, domanda per quale ragione occorra far riferimento, oltre che agli strumenti di pagamento, anche a quelli di incasso.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che si tratta di una precisazione di carattere tecnico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Calabria 7.2, gli identici emendamenti Vitali 7.10 e Tassone 7.11 e l'emendamento Calabria 7.13.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiede il ritiro, ai fini di un approfondimento in vista della discussione in Assemblea, dell'emendamento Favia 7.19, identico agli emendamenti Tassone 7.20 e Ferranti 7.24, che sono già stati ritirati.

David FAVIA (IdV) ritira il suo emendamento 7.19.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contenteo 7.21.

Donato BRUNO, *presidente*, a seguito dell'approvazione degli emendamenti Calabria 7.13 e Contenteo 7.21, invita al ritiro degli identici emendamenti Tassone 7.26 e Vitali 7.27, al fine di consentirne un adeguato approfondimento.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritira l'emendamento Tassone 7.26, di cui è cofirmatario.

Luigi VITALI (Pdl) ritira il proprio emendamento 7.27.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Di Pietro 8.1, identico agli emendamenti Bressa 8.2 e Tassone 8.3, che sono stati ritirati.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda quindi che, per quanto riguarda gli emendamenti Contenteo 9.4 e Bressa 9.6, i relatori hanno invitato i presentatori al ritiro, mentre il Governo ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, considerata la posizione dei relatori, rivede il parere favorevole precedentemente espresso sugli emendamenti Contenteo 9.4 e Bressa 9.6 ed invita i presentatori a ritirarli, aggiungendo che il Governo si riserva di valutarli più attentamente in vista della discussione in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritira il suo emendamento 9.4.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira il suo emendamento 9.6.

David FAVIA (IdV), intervenendo sull'emendamento Di Pietro 9.5, di cui è cofirmatario, rileva che l'ultimo periodo del nuovo comma inserito dall'articolo 9 del decreto in esame nell'articolo 20 della legge 689 del 1981 rischia di vanificare l'intera disposizione. Se vi è da parte dei relatori e del Governo la disponibilità a riflettere su questo punto, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento per ripresentarlo all'Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che i relatori hanno già indicato gli emendamenti sui quali stanno svolgendo ulteriori valutazioni in vista della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiarisce che l'impegno del Governo ad una ulteriore riflessione sull'emendamento Bressa 9.6 sta a dimostrare la volontà di risolvere i problemi connessi all'ultimo periodo della disposizione recata dall'articolo 9 del decreto-legge in esame. Aggiunge che, d'altra parte, un meccanismo sanzionatorio a carattere anche ablatorio reale deve tenere conto dei limiti del sistema posti dall'ordinamento complessivo in questo ambito.

David FAVIA (IdV) ritira il suo emendamento 9.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Stasi 10.1 e Lorenzin 10.2.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza.  
C. 3857 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

**ART. 2.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1 *con le seguenti:* sono individuati i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1 e stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento degli stessi.

**2. 1.** Lorenzin.

*Al comma 4, capoverso articolo 6-quinquies, sostituire le parole:* in relazione alle mansioni svolte *con le seguenti:* nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive.

**2. 18.** (nuova formulazione) Contento.

**ART. 3.**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da:* i cui proventi *fino a medesima agenzia.*

**3. 1.** Contento.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo e non possono avere durata superiore a due anni. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

**3. 7.** Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

**ART. 4.**

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole* Ministro della giustizia *aggiungere le se-*

*guenti*: tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia.

**4. 6.** Ferranti, Bressa, Amici, Zaccaria, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Ros-somando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

ART. 5.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole predisposte urgenti linee di indirizzo strategico con le seguenti: predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,.*

**5. 3.** Lorenzin.

ART. 6.

*Al comma 2 sostituire le parole stessa legge con le seguenti della presente legge.*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.*

**6. 7.** Vitali.

ART. 7.

*All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: al comma 1 le parole: « bonifico bancario o*

*postale » sono sostituite dalle seguenti: « bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ».*

**7. 2.** Calabria.

*Al comma 1, lettera a) dell'articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:*

*2-bis) al comma 3 le parole « 500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.500 euro ».*

*2-ter) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti ».*

**\* 7. 10.** Vitali, D'Ippolito Vitale.

*Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:*

*2-bis) al comma 3 le parole « 500 euro » sono sostituite dalle seguenti: .500 euro ».*

*2-ter) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti ».*

**\* 7. 11.** Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

*All'articolo 7, comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente: al comma 4 le parole: « bonifico bancario o postale » sono sostituite dalle seguenti: « bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ».*

**7. 13.** Calabria.

*Al comma 1, alla lettera a, al numero 8, capoverso comma 9-bis le parole: « determina la risoluzione di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « costituisce causa di risoluzione del contratto ».*

**7. 21.** Contento.

**ART. 10.**

*All'articolo 10, comma 1, capoverso 2-bis:*

*al primo periodo, dopo le parole: o a situazioni di emergenza, aggiungere le seguenti: i prefetti,;*

*al secondo periodo, prima delle parole: I viceprefetti e viceprefetti aggirati inserire le seguenti: I prefetti.*

**10. 1.** Stasi.

*Al comma 1, capoverso « 2-bis », primo periodo, sostituire le parole: sono collocati con le seguenti: possono essere collocati.*

**10. 2.** Lorenzin.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
---	----

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

##### **La seduta comincia alle 15.40.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 18 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che le modifiche apportate dal Senato al testo in alcuni punti meritano un attento approfondimento da parte della Camera,

come ad esempio quelle che di fatto sottraggono alla competenza della procura distrettuale tutte le materie legate alla pedofilia e, in particolare, quelle legate alla pedopornografia. Su tale questione si potrebbe svolgere l'audizione del dottor Vulpiani, coordinatore per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno. L'audizione potrebbe svolgersi martedì prossimo. Nella medesima settimana si potrebbe concludere l'esame del testo, qualora il termine per la presentazione degli emendamenti fosse fissato a mercoledì 1° dicembre. Nella settimana successiva, acquisiti i pareri si concluderebbe l'esame in sede referente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide pienamente le perplessità espresse dal Presidente circa le modifiche apportate dal Senato all'articolo 5.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

##### **La seduta termina alle 15.50.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del professor Umberto Veronesi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (nomina n. 75) ..... 16

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

**Audizione del professor Umberto Veronesi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (nomina n. 75).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.40.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Emendamenti C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	17
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	21
--	----

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .	18
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	22
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. C. 3827 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	23
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
-----------------------------------	----

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266.

Audizione del dottor Giuseppe Brienza, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
---	----

Audizione di rappresentanti di Confindustria-Servizi innovativi e tecnologici e di R.ETE. Imprese Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
---	----

AVVERTENZA .....	19
------------------	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

**La seduta comincia alle 10.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché**

**delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Emendamenti C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 né gli ulteriori emendamenti 25.505 e 25.506 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.05.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.**

**Nuovo testo C. 3703 Governo.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prender parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.**

**C. 3827 Governo.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prender parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Jole SANTELLI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

**Atto n. 266.**

**Audizione del dottor Giuseppe Brienza, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe Brienza, *Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Oriano GIOVANELLI (PD) e Mario TASSONE (UdC).

Giuseppe Brienza *Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il dottor Brienza e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.40.**

**Audizione di rappresentanti di Confindustria-Servizi innovativi e tecnologici e di R.ETE. Imprese Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Jole SANTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi PERISSICH, *Confindustria-Servizi innovativi e tecnologici* e Massimo VAL-LONE, *Confcommercio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE REFERENTE**

*Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*  
*C. 3572 Reguzzoni.*

COMITATO DEI NOVE

*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.  
Emendamenti C. 1990-1989-2264-A cost.*

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.  
COM(2010)379 def.*

DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali.  
Atto n. 289.*

SEDE CONSULTIVA

*Norme per la tutela della libertà d'impresa.  
Statuto delle imprese.  
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari  
(C. 3703 Governo ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3703 Governo ed abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari »;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione)

e alla materia « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione);

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci ed abbinate, recante « Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario,

allo Stato, mentre rientra nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

richiamato il parere espresso da questo comitato sul precedente testo il 19 maggio 2010;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, comma 1, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, più che il concerto con la stessa.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 (C. 3827 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3827 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo ed abbinato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	24
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

##### SEDE REFERENTE:

Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di nuovo testo</i> ) .....	31
Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti. C. 3480 Lo Presti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni in materia di impianti protesici mammari.**

**Nuovo testo C. 3703 Governo ed abbinato.**  
(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Samperi, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinato.**  
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 novembre 2010.



Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Paolini, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Riforma delle professioni regolamentate.  
C. 503 Siliquini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge C. 503 Siliquini, relativa alla specifica materia delle professioni regolamentate, è stata riassegnata alla II Commissione in seguito al disabbinamento dalle altre proposte in materia di professioni che erano all'esame delle Commissioni riunite II e X, deliberato dalle Commissioni medesime nella seduta del 23 giugno 2010.

Maria Grazia SILIQUINI (FLI), *relatore*, presenta una proposta di nuovo testo della sua proposta di legge n. 503 (*vedi allegato 3*), esprimendo l'auspicio che l'esame del provvedimento possa svolgersi con spirito collaborativi ed in tempi ragionevoli.

Mario CAVALLARO (PD) manifesta talune perplessità sull'impostazione del testo, che implica una inopportuno scissione

concettuale tra sistema ordinistico e sistema associativo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti.**

**C. 3480 Lo Presti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (FLI), *relatore*, rileva come da troppi anni il dibattito sulla riforma delle professioni ristagni su temi di lungo periodo e addirittura si sia bloccato su questioni ideologiche a suo giudizio abbondantemente superate dalla produzione normativa degli ultimi anni che, soprattutto in campo europeo, ha offerto numerose indicazioni su definizioni e contenuti dei principali temi che riguardano l'autonomia, l'indipendenza e l'organizzazione delle libere professioni, puntualmente recepite dal nostro ordinamento con integrazioni e modifiche che hanno consentito il superamento di antiche incomprensioni e contraddizioni. Si riferisce, in particolare, alle cosiddette direttive qualifiche e servizi.

Per questo motivo ha perduto di attualità la cosiddetta riforma delle professioni, che oggi necessitano, invece, al pari degli altri settori produttivi del Paese, di una efficace politica pubblica di sostegno.

La proposta di legge contiene, quindi, misure volte a semplificare e rafforzare i rapporti tra professionisti e P.A., a incentivare l'attività professionale, a prevenire i casi di insolvenza dei professionisti e a valorizzarne il patrimonio. Essa consta di 6 capi, per un totale di 21 articoli.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, individua le finalità del provvedimento e reca le definizioni.

Il Capo II (articoli 2-4) contiene disposizioni in favore dei professionisti titolari di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 prevede una procedura di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal professionista nei confronti della PA, stabilendo anche la libera cedibilità a terzi di tali crediti secondo le norme del codice civile. L'articolo 3 prevede la possibilità di utilizzare crediti certificati, mediante lo strumento della cessione o della compensazione, per l'adempimento da parte del professionista di obbligazioni nei confronti della PA. La disposizione detta una disciplina differenziata a seconda che il professionista sia titolare di un credito nei confronti della stessa o di altra amministrazione e in relazione alla natura del debito del professionista. L'articolo 4 prevede che il credito certificato possa essere utilizzato anche come fideiussione o garanzia nei confronti della PA per l'esercizio dell'attività del professionista e dispone, a tutela dei crediti dei professionisti, il divieto per l'amministrazione di procedere al blocco dei pagamenti in favore dei medesimi quando la differenza tra il credito certificato da questi opposto e il debito contestato dalla PA risulti inferiore a 10.000 euro.

Il Capo III (artt. 5-7) detta disposizioni volte alla soluzione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti, tramite procedure di ristrutturazione e di esdebitazione.

In particolare, l'articolo 5 disciplina l'accordo di ristrutturazione dei debiti, cui può ricorrere il professionista in stato di sovraindebitamento, in relazione ad obbligazioni contratte anche al di fuori della sua attività professionale, nonché per conto di congiunti o affini entro il terzo grado. Condizione di validità dell'accordo è che questo sia stipulato con creditori che rappresentino almeno il 60

per cento del debito totale; la sua esecutività presuppone l'omologazione da parte del giudice.

L'articolo 6 reca, oltre che disposizioni direttamente applicabili, anche una delega per estendere la disciplina del concordato preventivo a professionisti, associazioni e società di professionisti, precisando, tra i criteri direttivi, la possibilità per tali soggetti di proseguire nel corso della procedura l'attività professionale senza essere sottoposti alla vigilanza del commissario giudiziale.

L'articolo 7 reca una delega per l'istituzione di una procedura di esdebitazione per i professionisti, da emanare nelle more dell'approvazione della disciplina generale per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il Capo IV (artt. 8-15) detta una disciplina generale del contratto di cessione di uno studio professionale e del rapporto che da esso scaturisce, in linea con la giurisprudenza più recente che riconosce la piena legittimità di tale contratto.

L'articolo 8 definisce il contratto di cessione di uno studio professionale come il contratto con il quale il professionista trasferisce ad altro professionista non solo gli elementi materiali dello studio ma anche i pregressi rapporti contrattuali con i clienti, i rapporti di lavoro e collaborazione in essere nonché i contratti strumentali allo svolgimento dell'attività professionale. Sul cedente incombe l'obbligo di adoperarsi secondo buona fede per favorire la prosecuzione dei rapporti contrattuali con il professionista cessionario.

In base all'articolo 9, i rapporti di lavoro e di collaborazione proseguono nei confronti del cessionario dello studio; a garanzia del lavoratore-collaboratore dello studio, si prevede tuttavia che la cessione dello studio professionale costituisce giusta causa ai fini e per gli effetti del recesso ex articolo 2119 del codice civile.

L'articolo 10 prevede la prosecuzione anche dei rapporti professionali con i clienti; a questi ultimi tuttavia è attribuita la possibilità di recedere dal rapporto con il nuovo professionista.

L'articolo 11 pone limiti legali al patto di non concorrenza e disciplina il divieto per il cedente di offrire i propri servizi professionali ai clienti dello studio ceduto.

L'articolo 12 disciplina gli accordi di gestione temporanea dello studio professionale, imponendo a carico del professionista cessionario obblighi di buona fede in ordine al rispetto degli indirizzi di gestione e al dovere di informazione nei confronti del cedente, nonché il divieto di comportamenti accaparratori.

L'articolo 13 detta una disciplina specifica sugli accordi relativi all'uso del nome del professionista da parte di associazioni o società professionali. L'articolo 14 sanziona con la nullità i contratti di cessione di studio professionale stipulati da professionisti radiati dall'albo.

L'articolo 15 prevede, nel caso di morte del professionista, la possibilità per gli eredi in possesso dei requisiti professionali di succedere nello studio e detta disposizioni specifiche per il subentro dei collaboratori e per la prosecuzione dei rapporti con la clientela nei confronti dell'associazione o della società di cui il professionista fa parte.

Il Capo V (artt. 16-19) disciplina gli incarichi di natura professionale che le PA possono conferire a professionisti iscritti all'albo.

L'articolo 16 prevede la possibilità di nomina del professionista iscritto all'albo come responsabile del procedimento e disciplina specifiche ipotesi di responsabilità del medesimo (azione di regresso da parte della PA nel caso di condanna per l'inservanza dei termini di conclusione del procedimento imputabile a colpa del professionista e responsabilità diretta del professionista nel caso di danni cagionati con colpa grave dalla lesione di diritti o interessi di terzi).

L'articolo 17 stabilisce il rispetto dei minimi tariffari da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di pubblici appalti, servizi e forniture che abbiano stipulato contratti per prestazioni professionali.

Con l'articolo 18, attraverso una novella all'articolo 53 del TU pubblico impiego, è

posto a carico delle PA un limite massimo di due autorizzazioni all'anno a propri dipendenti a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi retribuiti per prestazioni professionali (con esclusione degli incarichi di docenza o ricerca), limite che trova applicazione anche nei confronti dei professori universitari a tempo pieno.

L'articolo 19 disciplina la soluzione dell'eventuale questione dell'esistenza o dell'estensione in un determinato settore della riserva di attività in favore di professionisti iscritti ad albi. Qualora tale questione dovesse sorgere in occasione del conferimento di un incarico per prestazioni professionali, la sua definizione viene rimessa ad un parere del Ministro della giustizia; nel corso di una controversia, invece, essa viene definita in via pregiudiziale dal giudice.

Il Capo VI (artt. 20 e 21), infine, reca misure di sostegno economico in favore dei professionisti.

L'articolo 20 estende a questi ultimi e alle relative associazioni e società la disciplina dei finanziamenti, sussidi e incentivi previsti dalla vigente normativa a favore delle piccole e medie imprese, prevedendo, in particolare – in sede di programmazione da parte delle PA delle azioni di sostegno alle attività economiche e in occasione della determinazione dei criteri ai fini dell'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 – l'adozione di interventi di sostegno a favore dei professionisti.

L'articolo 21 prevede infine un ruolo di sostegno degli ordini professionali, mediante in particolare la stipula di accordi con le banche nonché l'istituzione di società e l'adozione di altre iniziative per il sostegno economico dei professionisti iscritti e la promozione dell'accesso dei più giovani alla professione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di impianti protesici mammari.  
Nuovo testo C. 3703 Governo ed abbinato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 2 sancisce il divieto di impianto di protesi mammaria ai soli fini estetici su coloro che non abbiano compiuto la maggiore età, prevedendo che l'inosservanza del divieto sia punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro;

osservato che la violazione del predetto divieto, una volta accertata la rela-

tiva sussistenza, non sembra poter essere valutata in termini di maggiore o minore gravità, ritenendosi quindi preferibile la previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa in misura fissa;

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 2, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di stabilire una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa.

## ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività di costruttore edile  
e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.  
Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinat.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato in oggetto,

rilevato che, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha espresso sul precedente testo unificato un parere favorevole con due osservazioni, relative agli articoli 14 e 15, che non risultano modificati dalla Commissione di merito;

ritenuto che la formulazione dei predetti articoli richieda una ulteriore riflessione da parte della Commissione di merito e che pertanto debbano richiamarsi integralmente i rilievi che la Commissione giustizia ha già espresso nel parere dell'11 maggio 2010;

rilevato quindi che:

l'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati»;

l'accertamento in concreto del *quantum* della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei

requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, sa tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente;

appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;

l'articolo 15, in considerazione della sua rubrica («Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2;

se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la

qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 14, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più

sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2.

## ALLEGATO 3

**Riforma delle professioni regolamentate.  
C. 503 Siliquini.****PROPOSTA DI NUOVO TESTO****« RIFORMA DELLE PROFESSIONI  
INTELLETTUALI »****CAPO I****PRINCIPI GENERALI****ART. 1.***(Ambito di applicazione).*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali, stabilendone i principi fondamentali, in attuazione degli articoli 35, 38 u.c. e 117 della Costituzione, e nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Per professione intellettuale si intende l'attività, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale, il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 33, comma 5 della Costituzione e l'iscrizione in un albo professionale.

2-bis. Sono equipollenti, in base al comma 2 del presente articolo, i titoli e le formazioni professionali in precedenza equiparati a quelli universitari.

3. È professionista intellettuale colui che esercita una professione intellettuale di cui al precedente comma, anche se in forma subordinata o parasubordinata.

4. Il professionista intellettuale è tenuto all'aggiornamento e alla formazione permanente secondo i criteri sanciti dal proprio ordinamento professionale.

5. Le norme della presente legge costituiscono principi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo in virtù di modifica o abrogazione espressa.

**ART. 2.***(Attività professionali).*

1. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità individuale diretta o comunque concorrente del professionista che svolge effettivamente la prestazione in presenza di società tra professionisti.

2. La legge determina le professioni intellettuali, definendone gli ordinamenti. Gli ordinamenti definiscono le competenze professionali sulla base del titolo di studio e dell'esame di Stato, nonché le attività professionali esercitabili dagli iscritti all'albo, con specifica indicazione di quelle eventualmente riservate.

**ART. 2-bis.***(Professionisti dipendenti).*

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposi-



zioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità connesse alla tipologia dell'impiego.

2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti professionali.

3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, definite ai sensi degli ordinamenti professionali, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

#### ART. 3.

##### *(Ordini professionali).*

1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia e sono preposti alla vigilanza sugli iscritti agli albi professionali nel rispetto dei principi individuati nella presente legge.

1-bis. Agli Ordini professionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I Collegi professionali già istituiti all'entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Ordini e sono soggetti alla medesima normativa.

2. Fatti salvi gli Ordini e Collegi professionali istituiti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare rilevanti interessi generali nello svolgimento di attività caratterizzate da asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.

3. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e de-

terminano la propria organizzazione mediante appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge.

#### ART. 4.

##### *(Accorpamenti degli Ordini professionali esistenti).*

1. Il Ministro della Giustizia, nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, su istanza dei Consigli Nazionali interessati, previa deliberazione dei rispettivi Congressi, propone al Governo l'accorpamento degli ordini e collegi esistenti.

2. Ciascun ordine, istituito con l'accorpamento, può comprendere professioni diverse purché attinenti alla medesima area e purché i relativi titoli per l'accesso siano conseguiti a seguito di formazione e tirocinio della medesima durata.

A ciascun ordine corrisponde un albo. Non sono ammesse sezioni riservate a soggetti in possesso di titoli di livello inferiore.

3. Dopo che si è provveduto alla ridefinizione e all'accorpamento degli ordini e collegi esistenti, con regolamento, sono stabiliti i titoli di laurea che consentono l'accesso ai relativi Ordini.

4. Sono fatti salvi i diritti maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli iscritti nei registri dei tirocinanti, da coloro che hanno iniziato il percorso formativo di accesso alle professioni, nonché dagli iscritti agli ordini e collegi professionali esistenti. Questi, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, previa deliberazione dei rispettivi congressi, sono iscritti negli ordini risultanti dalla ridefinizione e dall'accorpamento. È rispettato il principio della parità dei titoli assimilabili, equipollenti ed equiparati.

5. È soppressa la sezione «B» degli Ordini. Gli iscritti a tale sezione sono iscritti nell'Ordine corrispondente al rispettivo titolo.



## ART. 5.

(Accesso alla professione).

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

2. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione intellettuale è prescritto un esame di Stato, al quale si accede previo espletamento del tirocinio professionale.

3. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali, che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso alla professione si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

4. La disciplina del tirocinio si conforma a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. È dovuto al tirocinante un equo compenso, avente natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Il relativo importo è fiscalmente detraibile dal professionista quale costo sostenuto per l'attività professionale. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. La durata del tirocinio non può essere superiore a due anni.

4-bis. Secondo quanto previsto da ciascun ordinamento, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica). Il tirocinio, laddove l'ordinamento professionale lo consenta, può essere svolto in parte mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione degli esami di

Stato, o all'estero, in ambito comunitario, sotto la responsabilità di un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

4-ter. Il tirocinio può essere svolto, secondo quanto previsto da ciascun ordinamento e comunque sempre sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione. Il professionista che accoglie presso il suo studio il tirocinante deve essere iscritto all'albo e avere una adeguata anzianità di iscrizione. Con una formazione universitaria o di riconosciuto valore equipollente si accede soltanto alla professione di riferimento.

5. L'esame di Stato è disciplinato con regolamento del Ministro di Giustizia, sentiti gli Ordini interessati, garantendo l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale. Le prove per l'esame di Stato devono essere uniformi sul territorio nazionale. Nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, è designata dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con adeguata anzianità di iscrizione.

## ART. 6.

(Tariffe).

1. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico, avuto riguardo alle tariffe stabilite con decreto del Ministro della Giustizia nell'interesse generale.

È possibile pattuire anche compensi in deroga alle tariffe.

3. Le tariffe professionali sono stabilite ogni triennio, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, e indicano i livelli minimi e massimi, non vincolanti in caso di determinazione consensuale avvenuta ai sensi del comma che precede.

4. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale di compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa anche nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.

5. Per professioni che non hanno una tariffa stabilita dalla legge, il compenso per la prestazione deve essere stabilito su accordo delle parti con determinazione consensuale scritta all'atto del conferimento dell'incarico, o, in difetto, dal giudice, anche arbitrale.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per materie ovvero per settori determinati.

#### ART. 7.

*(Pubblicità informativa all'utenza).*

1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo di appartenenza, le materie o i settori di attività prevalente, le eventuali specializzazioni conseguite nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. E' proibita ogni forma pubblicitaria comparativa, ingannevole, enfatica o comunque non compatibile con l'immagine e il decoro della professione esercitata.

2. Gli Ordini professionali, con i regolamenti di cui all'articolo 3, attuano i principi del comma 1 stabilendo i parametri di correttezza dell'informazione pubblicitaria.

#### ART. 8.

*(Assicurazione obbligatoria).*

1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

2. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Gli estremi della polizza collettiva di cui al comma 5 o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine territoriale.

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista. Gli ordinamenti professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari applicabili a seguito dell'accertamento delle violazioni.

4. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente articolo possono essere negoziate, in convenzione per i propri iscritti, dagli Ordini di appartenenza e da enti previdenziali dei professionisti.

5. I Consigli Nazionali possono provvedere a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun professionista di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i Consigli Nazionali, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive di ciascuna categoria professionale.

## ART. 9.

*(Agevolazioni e incentivi).*

I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la ricerca, lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, devono essere diretti anche ai soggetti che esercitano attività professionali, sia in forma individuale sia associata. In ogni caso, l'importo dei costi sostenuti dal professionista per la partecipazione a corsi di formazione o eventi formativi, riconosciuti ai fini della formazione permanente, è fiscalmente detraibile per l'intero ammontare, limitatamente al raggiungimento del numero minimo di crediti annuali richiesto dai singoli ordinamenti.

## ART. 9-bis.

*(Casse di previdenza).*

1. Gli enti di previdenza obbligatori per i professionisti, già disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, pur perseguendo finalità pubblicistiche, mantengono autonomia normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato.

2. Possono essere accorpati esclusivamente tra loro su decisione dei rispettivi organi deliberativi, ma solo per comprovate esigenze di efficienza e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto.

## CAPO II

## STRUTTURA DEGLI ORDINI

## ART. 10.

*(Organi degli Ordini professionali).*

1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente secondo i loro ordinamenti professionali.

2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello territoriale sono:

- a) il consiglio dell'ordine territoriale;
- b) il presidente.

3. Il consiglio dell'ordine territoriale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

4. I bilanci dell'Ordine territoriale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

5. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale sono:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo;
- d) l'assemblea generale;

6. Il consiglio nazionale è eletto dai consigli locali e resta in carica per quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

7. Gli ordinamenti professionali possono prevedere l'istituzione di un comitato esecutivo composto dal presidente e da due a quattro membri designati dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni attribuite al comitato esecutivo sono definite con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.

8. I bilanci del Consiglio Nazionale sono sottoposti al controllo del collegio

dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dai Presidenti degli Ordini territoriali riuniti in assemblea. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

ART. 11.

*(Funzioni del Consiglio Nazionale).*

1. Il Consiglio Nazionale rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti nell'albo e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti.

2. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- 1) l'adozione di un regolamento per:
  - a) la definizione della propria organizzazione e degli affari di propria competenza;
  - b) la proposizione del regolamento di cui all'articolo 3 comma 3;
  - c) la tenuta e l'aggiornamento periodico degli albi;
  - d) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi;
  - e) la certificazione attestante la qualificazione professionale e controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi;
  - f) la formazione professionale e l'alta formazione, d'intesa con le università;
  - g) la disciplina della pubblicità professionale;
  - h) l'esercizio dell'azione disciplinare da sottoporre all'approvazione del Ministro della Giustizia.

2) La determinazione della misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;

3) l'adozione del codice di deontologia professionale;

4) la deliberazione delle nomine e delle designazioni in ambito nazionale;

5) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;

6) la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;

7) il coordinamento e la promozione dell'attività dei Consigli degli ordini territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento della categoria;

8) la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli ordini territoriali;

9) la formulazione di pareri in merito alla riunione degli ordini territoriali e alla loro separazione;

10) la definizione di livelli minimi di qualità delle principali prestazioni professionali, anche d'intesa con altri Consigli Nazionali di professioni appartenenti alla medesima area;

11) la decisione in via amministrativa avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini territoriali in tema di iscrizione e cancellazione all'albo e all'elenco speciale, in materia disciplinare e sui ricorsi in materia elettorale;

12) la formulazione della proposta al Ministro della Giustizia delle tariffe professionali;

13) ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

## ART. 11-bis.

(Funzioni dei Consigli degli Ordini territoriali).

1. Il Consiglio dell'ordine territoriale rappresenta istituzionalmente, a livello locale, gli iscritti nell'albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali.

2. Gli Ordini territoriali esercitano le seguenti funzioni:

a) provvedono alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

b) determinano la misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;

c) formulano proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;

d) al fine del mantenimento dei requisiti per l'esercizio della professione degli iscritti, attraverso l'obbligo della formazione continua, provvedono all'accreditamento, all'organizzazione e al controllo dei percorsi formativi di aggiornamento obbligatori, nel rispetto dei regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale, organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;

e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

f) curano l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

g) promuovono o resistono alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

h) formulano i pareri in materia di liquidazione degli onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

i) svolgono le altre funzioni previste dagli ordinamenti professionali e da altre disposizioni di legge o regolamentari.

## ART. 12.

(Assemblea generale).

1. Il congresso nazionale è l'assemblea generale di ogni professione organizzata in Ordine. Essa favorisce la partecipazione della categoria professionale alla vita politica, sociale ed economica del Paese, onde garantire in ogni sede l'indipendenza e l'autonomia dei professionisti.

2. L'assemblea generale è formata dai delegati eletti in ciascun Ordine territoriale in proporzione al numero degli iscritti.

3. L'assemblea generale delibera sul codice deontologico e sui regolamenti proposti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11.

4. L'assemblea generale è convocata, si celebra e delibera ogni anno. I singoli ordinamenti professionali, prevedono le modalità di formazione dello statuto e del regolamento dell'assemblea generale.

## ART. 13.

(Assemblea locale).

1. L'assemblea locale è composta da tutti gli iscritti all'Ordine locale.

2. L'assemblea locale elegge il consiglio dell'Ordine locale, approva annualmente i bilanci presentati dal consiglio dell'Ordine locale e delibera sulle altre questioni attribuitegli ai sensi dell'ordinamento professionale.



## CAPO III

CONTROLLO DEONTOLOGICO  
E AMMINISTRATIVO

## ART. 14.

*(Funzione disciplinare  
e consigli di disciplina).*

1. Gli ordinamenti professionali prevedono l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Gli ordinamenti professionali definiscono i requisiti per la nomina a membro degli organi nazionali e territoriali di disciplina.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti formulati dal Consiglio Nazionale e approvati dal Ministro della Giustizia, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero anche un collega del proprio Ordine professionale, a presentare memorie a discolta, ad essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione e in generale rispettare il principio del contraddittorio e del giusto procedimento.

3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:

a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;

d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

4. I ricorsi avverso le decisioni dell'organo territoriale di disciplina sono proposti innanzi all'organo nazionale di disciplina.

5. L'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni.

## ART. 15.

*(Controllo sugli atti degli Ordini professionali  
e sugli organi degli Ordini professionali).*

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.

2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal ricevimento. Il decorso del termine senza inoltro di tali osservazioni o richieste vale quale assenso.

3. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge e per impossibilità di funzionamento.

4. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

## ART. 16.

*(Consiglio nazionale  
delle professioni intellettuali).*

1. Il Consiglio nazionale delle professioni ne esprime la rappresentanza istituzionale e coordina gli indirizzi espressi dai Congressi nazionali delle singole professioni attraverso i rispettivi organismi rappresentativi, al fine di valorizzare la rilevanza sociale ed economica delle profes-

sioni intellettuali, favorendone la partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.

2. Il Consiglio nazionale delle professioni è formato da un rappresentante designato, secondo le proprie regole statutarie, dall'organismo di rappresentanza di ciascuna professione. Nella sua prima seduta il Consiglio nazionale delle professioni, convocato e presieduto dal consigliere più anziano, adotta a maggioranza un regolamento per la definizione della propria organizzazione, determina il contributo annuale a carico degli Ordini nazionali per le spese necessarie al proprio funzionamento e all'esercizio delle sue funzioni, indi elegge le cariche previste dal regolamento.

3. Il Consiglio nazionale delle professioni deve essere consultato qualora il Governo o il Parlamento intendano consultare le parti sociali.

#### CAPO IV

#### NORME TRANSITORIE E DELEGA AL GOVERNO

##### ART. 17.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad apportare, con appositi decreti legislativi, le modifiche agli ordinamenti professionali vigenti nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione dei pareri vincolanti dei Consigli Nazionali delle professioni esistenti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Il parere dei Consigli Nazionali è reso entro 60 giorni dal ricevimento dello schema di decreto legislativo.

##### ART. 18.

*(Delega al governo).*

1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare appositi decreti legislativi che disciplinino l'esercizio delle professioni intellettuali in forma associata, societaria e multidisciplinare uniformandosi ai principi indicati nei commi seguenti. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) prevedere che i professionisti intellettuali, anche se iscritti a Ordini professionali diversi, possano costituire tra loro società con lo scopo di organizzare stabilmente in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali ovvero associazioni temporanee per il compimento di incarichi determinati;

b) prevedere che l'attività dei soci sia soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni e che nel conferimento dell'incarico affidato alla società si debba indicare specificamente il professionista o i professionisti che devono curarne l'esecuzione;

c) prevedere che la società tra professionisti non sia soggetta a fallimento;

d) prevedere che presso ogni Ordine professionale sia tenuto un registro delle società professionali e che quando la società sia formata da professionisti iscritti ad albi diversi, essa venga iscritta in ognuno di essi.

e) prevedere la cancellazione di diritto dal registro delle società professionali tenuto presso l'Ordine, qualora la

società rimanga priva di soci dotati dell'abilitazione per l'iscrizione nell'albo professionale;

*f)* prevedere l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

*g)* prevedere che al professionista non sia consentito di esercitare l'attività professionale in forma individuale e di partecipare a più società tra professionisti; che tuttavia più società tra professionisti possono riunirsi in associazione temporanea per il compimento di incarichi determinati;

*h)* prevedere che la società tra professionisti sia soggetta alla vigilanza disciplinare e deontologica degli Ordini professionali cui è iscritta, i quali determinano le sanzioni da applicarsi alle condotte censurabili e che se la violazione commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del professionista concorra con quella degli amministratori della società.

*i)* prevedere che le società tra professionisti non abbiano diritto di elettorato, attivo e passivo, nelle elezioni dei consigli locali e nazionali e che non possa essere eletto più di un socio della medesima società nel consiglio locale o nel consiglio nazionale per ogni Ordine professionale presso cui è iscritta la società;

*l)* prevedere che l'attività professionale svolta in forma societaria dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; che i contributi di carattere integrativo siano dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista in relazione agli utili conseguiti; che ai fini fiscali il reddito della società semplice tra professionista sia determinato in base all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed imputato a ciascun socio, in proporzione agli utili conseguiti;

*m)* prevedere che nell'associazione temporanea i rapporti interni tra i professionisti siano regolati da atto scritto antecedente l'assunzione dell'incarico indicante l'opera o il mandato da eseguire, il criterio di distribuzione dei proventi e il professionista mandatario verso il committente; che nell'associazione temporanea tra professionisti non vi è costituzione di un patrimonio comune, ma ciascun associato risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte per il compimento dell'opera professionale e che tutti i professionisti associati sono personalmente e illimitatamente responsabili nei confronti del committente per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico;

*n)* prevedere che la società tra professionisti agisca sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci, ovvero di uno o più soci seguito dalla locuzione «ed altri», debba contenere l'indicazione del tipo di società tra professionisti prescelto e che l'indicazione del nome di un socio non possa essere mantenuta dopo la cessazione della sua appartenenza alla società;

*o)* prevedere la possibilità di costituire società di professionisti secondo lo schema della società in nome collettivo (S.T.P.), con le seguenti caratteristiche peculiari: *a)* i soci della società tra professionisti devono essere iscritti in albi professionali; *b)* i diritti di partecipazione alla società tra professionisti possono essere ceduti per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo; *c)* in caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano; *d)* l'incarico professionale conferito alla società tra professionisti può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; *e)* la società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico



professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, professionale richiesta; *f*) il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti; *g*) la società risponde in via diretta con il suo patrimonio, ma il socio o i soci incaricati dal committente sono personalmente e illimitatamente responsabili verso di lui per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico; *h*) in difetto della comunicazione prevista dalla precedente lettera *e*) sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci; *i*) per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e illimitatamente tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2291 del codice civile;

*p*) prevedere la possibilità di costituire società di professionisti secondo lo schema della società di lavoro professionale (S.L.P.), con le seguenti caratteristiche peculiari: *a*) qualora gli ordinamenti non lo vietino, possono partecipare soggetti non professionisti; *b*) è ammessa la società di lavoro professionale unipersonale; *c*) per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme sulla società semplice; *d*) la società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96; *e*) i soci professionisti conferiscono la loro opera intellettuale per tutta la durata della società. L'obbligo di conferimento ha ad oggetto la prestazione di lavoro intellettuale del socio. In ciascun esercizio sociale, i soci sono tenuti a conferire la loro opera professionale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori. Salvo diversa pattuizione, il valore del conferimento dell'opera intellettuale è determinato dai soci concordemente e ad esso è commisurata la partecipazione agli utili. L'adempimento dell'obbligo di conferimento dei soci professionisti si ha mediante l'effettuazione della prestazione di lavoro intellettuale a favore della società. Gli amministratori valutano il conferimento dell'opera dei soci al termine

dell'esercizio sociale e propongono ai soci la percentuale di partecipazione agli utili; *f*) i compensi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci, resa contestualmente sia ai clienti in esecuzione dell'incarico ricevuto, che alla società in esecuzione dell'obbligo di conferimento della loro opera intellettuale, costituiscono crediti della società. Al termine dell'esercizio sociale, i conferimenti di opera intellettuale, che non hanno fatto ancora sorgere crediti a favore della società, costituiscono prestazioni intellettuali in corso di esecuzione e vengono valutati dagli amministratori; *g*) oltre all'obbligo del conferimento dell'opera intellettuale, il contratto sociale può stabilire l'obbligo dei soci, o di alcuni di essi, di effettuare conferimenti accessori in denaro, crediti, beni in natura o prestazioni di servizi. Il conferimento accessorio può consistere anche nel nome del professionista o nell'apporto di clientela. Possono essere conferiti, altresì, uno o più studi professionali; *h*) se il socio non esegue il conferimento dell'opera intellettuale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori, e se tale inadempimento si protrae per oltre sei mesi, anche non continuativi di uno stesso esercizio sociale, gli altri soci, su proposta degli amministratori, possono deliberarne l'esclusione dalla società; *i*) i soci non professionisti hanno l'obbligo di conferire in società somme di denaro, crediti o beni in natura oppure prestazioni tecniche; *l*) il socio in mora nel conferimento non può esercitare il diritto di voto; *m*) nella società di lavoro professionale per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Ciascun socio professionista è personalmente e illimitatamente responsabile, in solido con la società, per i danni causati dall'attività professionale da lui svolta in attuazione dell'oggetto sociale. Qualora il fatto determinante la responsabilità sia ricollegabile esclusivamente alle direttive impartite dalla società, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Se non è individuabile il socio professionista che ha causato il danno rispondono la società e tutti i soci personalmente ed illimitatamente; *n*) i creditori

di obbligazioni sociali per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale; o) per le obbligazioni sociali relative a danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, che abbiano causato la riduzione o la perdita del patrimonio della società o la sua insolvenza, il socio, che ha eseguito la prestazione professionale che ha causato il danno, è responsabile verso gli altri soci e gli altri creditori sociali del danno che ha cagionato, limitatamente alla riduzione del patrimonio netto della società o alla sua perdita; p) i creditori di obbligazioni sociali diverse da quelle relative a danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, i quali risultino insoddisfatti, anche parzialmente, dalla esecuzione sui beni sociali, possono esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori della società che abbiano agito intenzionalmente a danno dei creditori sociali. I soci, che sono responsabili verso i creditori sociali, possono intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato nei confronti dei soci, che possono proporre appello contro di essa; q) la partecipazione ad una società di lavoro è incompatibile con la partecipazione ad altra società di lavoro intellettuale salvo espresso consenso di tutti i soci, professionisti e non; r) le quote di partecipazione alla società dei soci professionisti non sono trasferibili a terzi. Le quote di partecipazione alla società dei soci non professionisti sono trasferibili a terzi, salva diversa pattuizione nel contratto sociale. La quota di partecipazione agli utili connessa ai conferimenti accessori effettuati dai soci professionisti e dai soci non professionisti non può essere superiore al 25 per cento. La quota di partecipazione agli utili connessa al conferimento dell'opera dei soci è determinata dagli amministratori in relazione al conferimento dell'opera effettuato; s) i soci decidono con la maggioranza dei voti determinata secondo la parte attribuita a

ciascun socio negli utili, salvo diversa pattuizione; t) l'amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società. Salvo diverso patto, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio professionista disgiuntamente dagli altri; u) la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio spetta ai soci amministratori, disgiuntamente tra loro, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente. La rappresentanza della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società; v) l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In difetto della comunicazione prescritta, per le obbligazioni sociali per danni derivanti dalla prestazione professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente tutti i soci. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza; w) i crediti della società, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci, sono crediti di lavoro intellettuale di cui all'articolo 2751-bis n. 2 del codice civile; x) il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. La partecipa-

zione sociale non può formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento; y) il risultato di esercizio è determinato con il criterio di cassa, salvo per quanto attiene agli ammortamenti, ai costi per i canoni di leasing e agli accantonamenti per trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Qualora l'esercizio sociale chiuda in perdita, i soci eseguono i versamenti necessari per la integrale copertura della perdita nella stessa misura in cui partecipano agli utili. Fino a che ciascun socio non abbia coperto la quota di perdita d'esercizio a lui imputata in base al rendiconto, gli amministratori non erogano al socio acconti sugli utili in corso di maturazione. I crediti dei soci verso la società per gli utili da distribuire derivanti dai conferimenti d'opera intellettuale, sono assimilati ai crediti di lavoro di cui all'articolo 2751, bis n. 2) del codice civile. Il credito del socio professionista verso la società per gli utili da distribuire può essere pignorato dal creditore particolare del socio fino ad un ammontare massimo di un quinto. Il credito del socio non professionista verso la società per gli utili da distribuire ha natura chirografaria; z) il socio che non esegue la prestazione professionale a favore della società al cui conferimento si è obbligato con il contratto sociale, è escluso dalla società. Non può essere escluso dalla società il socio professionista che, pur non avendo effettuato i versamenti a copertura della sua

quota di partecipazione alle perdite, continui a lavorare per la società, conferendo la sua opera professionale. In tal caso, egli non avrà diritto agli acconti sugli utili e non potrà percepire gli utili dopo l'approvazione del rendiconto, fino a che non avrà coperto la quota di perdita a lui spettante; aa) i crediti della società derivanti dalle prestazioni professionali rese alla clientela sono soggetti al contributo integrativo eventualmente dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza di ciascun professionista incaricato della prestazione. La società vanta un diritto di rivalsa nei confronti della clientela per il contributo integrativo applicato. È vietata la rinuncia alla rivalsa.

q) è ammessa la costituzione di associazioni tra professionisti per l'esercizio in comune della professione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati all'articolo 4 della medesima legge.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03744 Gidoni: Sulla situazione del Molo Carboni situato nella località di Marola (La Spezia) .....	44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	47
5-03746 Di Stanislao: Sui criteri e le scelte che il Ministero della difesa intende adottare in merito ai tagli di spesa previsti dalla legge di stabilità per l'anno 2011 .....	45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	49
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

#### 5-03744 Gidoni: Sulla situazione del Molo Carboni situato nella località di Marola (La Spezia).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come il nome « Murati vivi », assunto dall'associa-

zione nata per volontà degli abitanti di Marola, rappresenti in maniera significativa la grave condizione di chi vive in tale borgata marinara.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP), nel ringraziare il rappresentante del Governo per avere, nella risposta, assicurato la disponibilità ad interloquire con la comunità locale di Marola, auspica che si possa al più presto giungere ad una soluzione della questione evidenziata nell'interrogazione. Osserva, infatti, che più dei tre quarti dei circa 85 ettari sui quali si estende il Molo Carboni non sono attualmente utilizzati e che, conseguentemente, anche le ricadute occupazionali dell'Arsenale si sono assai ridotte, dal momento che tale struttura militare dà oggi occupazione a poco più di mille dipendenti civili.

**5-03746 Di Stanislao:** Sui criteri e le scelte che il Ministero della difesa intende adottare in merito ai tagli di spesa previsti dalla legge di stabilità per l'anno 2011.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando i tagli alle spese per gli armamenti che sono stati attuati in numerosi paesi europei e, al contrario, i dispendiosi programmi d'armamento di recente avviati dall'Aeronautica militare italiana.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel rilevare che, per motivi di tempo, non potrà soffermarsi su alcune premesse contenute nell'interrogazione del deputato Di Stanislao, che pure meriterebbero di essere precisate, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), limitandosi al quesito in essa evidenziato.

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva come la propria interrogazione abbia evidenziato la mancanza di sintonia tra le scelte politiche compiute dal Governo italiano e quelle attuate dagli altri paesi europei nostri *partner* nel campo della Difesa. Evidenzia, inoltre, come tali scelte siano in stridente contrasto con gli interessi del Paese e preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, anche alla luce delle dichiarazioni recentemente rese dal sottosegretario Guido Crosetto a Cameri.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.**

**C. 3442 Gregorio Fontana.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime, da parte del Governo, condivisione per i contenuti della proposta di legge in esame che, a suo avviso, viene incontro sia alle esigenze manifestate in più occasioni dagli enti e dalle associazioni beneficiarie dei contributi erogati dal Ministero della difesa, sia a quelle evidenziate dalla Difesa stessa in sede di riparto dei medesimi contributi. Per quanto riguarda, infine, l'osservazione formulata nella precedente seduta dal relatore, in merito all'opportunità di prevedere nel testo del provvedimento l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto recante il riparto dei citati contributi, fa presente che, anche se tale obbligo non è più contemplato dalla normativa vigente a seguito dell'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, il Governo ha comunque sempre mantenuto la prassi di presentare al Parlamento il relativo decreto ai fini dell'acquisizione del parere stesso.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, nel precisare che il rilievo da lui formulato sull'opportunità di reintrodurre, tramite un'apposita disposizione, l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari sul decreto recante il riparto dei contributi erogati a enti ed associazioni vigilati dal Ministero della difesa era volto a sollecitare un approfondimento del tema, ritiene che debba essere ristabilita tale prassi, a suo avviso più corretta. Osserva, inoltre, che negli ultimi anni l'entità dei fondi destinati a tali enti ed associazioni si è sempre più assottigliata, e che appare sempre più necessaria l'adozione di una legge che ne regoli

organicamente la disciplina. Si dichiara, quindi, in sintonia con quanto affermato dal rappresentante del Governo e ritiene che la proposta di legge in esame sia volta nella direzione auspicata.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che, al fine di poter approfondire in maniera esauriente i temi sui quali la proposta in esame incide, sia necessario svolgere un'opportuna attività conoscitiva.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ritiene che l'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà assumere le opportune determinazioni al riguardo sulla base delle indicazioni fornite dai gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.



ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03744 Gidoni: Sulla situazione del Molo Carboni  
situato nella località di Marola (La Spezia).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

La banchina Carbone, situata all'interno della Base Navale di La Spezia in zona Marola – tra il Porticciolo di S. Vito e il Molo Varicella 2 (abituale ormeggio delle unità maggiori dislocate a La Spezia) – è pienamente utilizzata dalla Marina Militare: infatti, è attualmente adibita per l'ormeggio delle Unità in disarmo, in attesa della loro definitiva alienazione.

Inoltre, le linee programmatiche di razionalizzazione e di sviluppo infrastrutturale per la sede di La Spezia prevedono, nel medio-lungo periodo, anche la riqualificazione della banchina Carbone e la realizzazione di un nuovo molo ad essa perpendicolare, così da adeguare le capacità di ormeggio della Base alle nuove unità navali.

Peraltro, considerati gli importanti oneri finanziari a ciò necessari, sono in corso contatti con l'Autorità Portuale di La Spezia che – per il recupero alle attività compatibili con il Piano Regolatore Portuale – ha manifestato l'interesse ad acquisire l'area dell'ex magazzino materiali fuori uso e rottami (cosiddetto Campo in ferro) e di una parte dell'antistante specchio acqueo, rendendosi disponibile a realizzare, in cambio, la costruzione del nuovo molo.

Il processo di razionalizzazione prevede anche la ristrutturazione dell'edificio identificato con il n. 174, prospiciente la banchina Carbone, da adibire ad Alloggi di Servizio Collettivi per il personale in servizio.

Con riferimento alle vasche di stagionatura del legname, denominate « vasche di S. Vito », ubicate all'interno della Base Navale, faccio presente che non solo le

stesse sono da lungo tempo utilizzate per l'ormeggio del naviglio minore del Comando Servizi Base di La Spezia, ma anche che, alla luce dell'Accordo tra la Marina Militare e la locale Autorità Portuale per la valorizzazione della banchina Revel, il naviglio militare presente presso questa banchina è già stato riallocato nello specchio acqueo delle vasche di S. Vito.

Mi preme evidenziare, ancora, che le richiamate vasche sono limitrofe ad edifici della Base Navale attualmente in uso e/o in fase di ristrutturazione nell'ambito del processo di razionalizzazione infrastrutturale che prevede la concentrazione, all'interno dell'area in questione, di funzioni attualmente espletate in sede periferica (cosiddetti Magazzini di Scorcetoli che verranno resi disponibili per la valorizzazione a favore delle Autorità locali).

Quanto, invece, al transito nella Darsena Duca degli Abruzzi, premesso che è vietata la navigazione al suo interno, in quanto si tratta di zona militare, pur tuttavia, in deroga a tale divieto e previa autorizzazione della Forza armata, vengono consegnati permessi di transito ai natanti degli abitanti della zona di Marola assegnatari di posti barca presso il Porticciolo di S. Vito all'interno della Base Navale, con ingresso da Porta Marola.

Ciò, grazie all'ultimo rinnovo della concessione dell'omonimo specchio acqueo da parte della Capitaneria di Porto di La Spezia al Comune in data 29 marzo scorso.

Segnalo, in ultimo, che sono in corso contatti con le Autorità locali per l'utilizzo congiunto e/o dismissione di aree non più strategiche per la Difesa.

In conclusione, desidero rassicurare gli Onorevoli interroganti in merito all'attenzione e disponibilità che l'Amministra-

zione pone nella valutazione delle varie istanze della cittadinanza locale nell'ottica di contemperare le prioritarie esigenze della Difesa con quelle delle realtà locali interessate, attenuando, il più possibile, l'impatto dovuto alla presenza militare.



## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03746 Di Stanislao: Sui criteri e le scelte che il Ministero della difesa intende adottare in merito ai tagli di spesa previsti dalla legge di stabilità per l'anno 2011.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le Forze Armate e io strumento militare, che ne rappresenta l'espressione operativa, costituiscono un sistema complesso che ai fini di un efficiente ed efficace assolvimento dei fondamentali compiti istituzionali di difesa dello Stato e dei suoi interessi, necessitano di un sinergico bilanciamento delle tre dimensioni quantitativa, qualitativa e capacitiva che trovano corrispondenza, rispettivamente, nei tre settori personale esercizio e investimento che compongono il bilancio delle funzioni « difesa » e « sicurezza ».

Attualmente, e presumibilmente nel breve termine, la relativa suddivisione della spesa non raggiunge ancora le percentuali ritenute ottimali, anche in considerazione dei vincoli imposti dall'azione del Governo di contenimento della spesa pubblica.

In questo quadro, con riferimento ai criteri secondo i quali il Ministero della Difesa intende operare, ribadisco la volontà di procedere in accordo con le priorità politiche fissate e con i correlati obiettivi strategici. In particolare, l'impegno delle risorse riguarda:

l'operatività e l'impiego dello strumento militare ai fini di assicurare lo sforzo operativo in efficienza e sicurezza per l'assolvimento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle missioni internazionali;

l'ammodernamento dello strumento, attraverso una attenta prioritarizzazione dei programmi finalizzata a garantire il sostegno, il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico dello strumento militare;

la razionalizzazione del modello operativo e il miglioramento della *governance*, ovvero la revisione dei processi di gestione, la razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale, del sistema della logistica, l'implementazione delle attività di benessere del personale comprensivo della realizzazione di un piano alloggi.

L'azione del Ministero mira, dunque, ad un complesso di iniziative volte a dare una risposta efficace alle complesse problematiche delle Forze Armate, individuando priorità, come doverosa e indispensabile scelta di indirizzo politico, senza peraltro trascurare alcuno degli aspetti fondamentali.

In particolare la paventata prevalenza delle armi e delle macchine « sugli interessi e sui bisogni del personale » risulta quanto mai infondata.

Voglio solo ricordare che l'approvazione della recente legge che sancisce la specificità del comparto Difesa e Sicurezza costituisce un ulteriore tassello del mosaico, al quale il Ministero della Difesa, nell'ambito del Governo, lavora per migliorare non soltanto la condizione del personale, ma anche il suo rapporto con la società civile e la percezione che di esso ha la stessa società.

In particolare, a fronte della riduzione delle poste finanziarie nel settore, determinata dall'azione di risanamento della spesa pubblica che comporta una riduzione dei livelli di consistenza del personale, è intendimento attuare interventi specifici su altri settori di spesa non direttamente collegati all'operatività per

evitare il rischio potenziale di un blocco dei reclutamenti e delle progressioni.

Parallelamente, per l'Esercizio, si tratta di assicurare il mantenimento degli standard che garantiscono l'integrazione e l'interoperabilità delle forze e di assicurare l'operatività in sicurezza dello strumento; per l'investimento resta l'obiettivo di continuare ad assicurare nel medio-lungo termine capacità operative adeguate alle esigenze e all'assolvimento dei compiti, coerenti con quelle dei principali partner europei.

È opportuno evidenziare, infine, a chiarimento dei criteri operati nella destinazione delle risorse tra i settori investimento (conto capitale) ed esercizio (parte corrente), la natura non omologabile dei due settori di spesa.

I tagli operati dal MEF sono stati definiti nella stretta osservanza dei criteri

vigenti in seno all'UE circa la definizione degli impatti della spesa sui saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, non è possibile un riorientamento delle risorse dal conto capitale alla parte corrente della spesa che genererebbe un incremento del debito/deficit in base alle citate direttive e alla luce degli impegni assunti anche a livello internazionale.

In aggiunta è opportuno rilevare che le spese in conto capitale, ancorché incidenti sul deficit, hanno un impatto diretto e positivo sul PIL e, data la stringente necessità di ridurre il debito pubblico e di stimolare la produttività, anche in termini di politica economica, non è ipotizzabile una redistribuzione delle risorse disponibili dagli stanziamenti in conto capitale a quelli di parte corrente.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere dell'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ...	52
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	71

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati</i> ) .....	72
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	78

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. Nuovo testo C. 3703 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 4 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	79

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	61
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione – Parere su emendamenti</i> ) .....	63
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ....	65
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, esprime parere contrario sulle seguenti proposte emendative, ritiene suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non adeguatamente quantificati o coperti: Palagiano 6.17, Capitano Santolini 6.20, Mazzarella 6.209, Ghizzoni 6.9, Palagiano 6.02, Goisis 6.0201, Latteri 7.1, Garavini 7.5, Bachelet 8.11, Capitano Santolini 8.13, Borghesi 16.17, Borghesi 16.16, Ghizzoni 16.6, Ghizzoni 16.7, Ghizzoni 16.8, Ghizzoni 16.9, Granata 16.204, Granata 19.203, Ghizzoni 17.6, Mazzarella 17.5, Goisis 17.205, Ghizzoni 19.4, Ghizzoni 19.3, Villecco Calipari 21.13, Ghizzoni 21.200, Capitano Santolini 21.14, Goisis 21.206, Ghizzoni 21.27, Ghizzoni 21.28, Ghizzoni 23.01, Ghizzoni 23.02, Ghizzoni 25.8, Vassallo 25.102, Goisis 25.213, gli identici emendamenti Granata 25.200, Calgaro 25.201, Ghizzoni 25.203, Ghizzoni 0.25.504.1, 25.504 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 25.504, osserva, peraltro, che la proposta potrebbe essere valutata favorevolmente qualora la disposizione di copertura fosse riformulata prevedendo che agli oneri per il 2011, pari a 18 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, mentre a quelli per il 2012 e 2013, pari rispettivamente a 30 milioni di euro e a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del fondo speciale di parte corrente.

Ritiene, invece, opportuno richiedere chiarimenti al Governo in ordine all'idoneità della quantificazione della copertura sulle seguenti proposte emendative: Borghesi 6.01, Borghesi 6.03, Borghesi 6.0200, Goisis 7.8, Mazzarella 8.200, Vassallo 8.8, Ghizzoni 8.10, Mazzarella 8.12, Calgaro 8.201, Mazzarella 11.3, Latteri 11.1, Capitano Santolini 11.2, Naccarato 11.200, Ghizzoni 15.1, Ghizzoni 15.01, Ghizzoni 16.11, Latteri 17.3, Beltrandi 17.200, Della Vedova 17-bis.200, Nicolais 17-bis.202, Madia 19.200, Madia 19.5, Calgaro 19.202, Calgaro 19.204, Ghizzoni 19.2, Ghizzoni 20.3, Calgaro 20.203, Ghizzoni 21.32, Ghizzoni 21.33, Gozi 21.21, Mazzarella 21.204, Ghizzoni 21.24, Lettieri 21.3, Ghizzoni 21.8, Osvaldo Napoli 21.207, Ghizzoni 21.208, Ghizzoni 21.19, Antonino Russo 21.30, Calgaro 21.205, Ghizzoni 21.209, Palagiano 22.1, Palagiano 22.2, Lenzi 22.201, Palagiano 22.4, Palagiano 22.3, Stasi 22.200, Ghizzoni 0.23.500.1, Ghizzoni 24.03, Ghizzoni 24.0204, Ghizzoni 25.205, Reguzzoni 25.24, Capitano Santolini 25.103, Capitano Santolini 25.202, Goisis 25.211, Bocchino 25.15, Bocchino 25.16, Ghizzoni 25.10, Vignali 25.209, Ghizzoni 25.212 e Ceccuzzi 25.215.

Con riferimento all'emendamento 23.500 della Commissione, fa presente che la proposta emendativa ripropone la disposizione del comma 2-bis dell'articolo 23 del testo elaborato dalla Commissione di merito, volta a dirimere un contenzioso in atto stabilendo la retribuzione spettante agli ex lettori di madre lingua straniera che hanno instaurato un nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica allegata alla proposta emendativa predisposta dal Ministero competente esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri dalle disposizioni in esame. Inoltre una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato ha confermato la portata non onerosa dell'emendamento. Su tale aspetto appare sufficiente una conferma da parte del Governo.

Per quanto attiene all'emendamento 25.502 della Commissione, osserva che la proposta emendativa reca misure in materia di riconoscimento del servizio prestato da alcune categorie di personale universitario, prevedendo un onere di 340 mila euro annui a decorrere dal 2011, ai quali si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999. Al riguardo, considerato che la proposta emendativa è accompagnata da una relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che quantifica gli oneri indicati dalla norma, ritiene sufficiente acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'idoneità della relativa copertura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore ad eccezione dell'emendamento 25.504, relativamente al quale concorda sulla possibilità di una riformulazione nei termini prospettati, pur sottolineando che sarebbe preferibile individuare una copertura relativa al biennio 2011-2012, anziché triennale come proposto dal relatore. Conferma, inoltre, che gli emendamenti 23.500 e 25.502 non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di voler riconsiderare le valutazioni espresse sugli emendamenti Vassallo 8.8 e Ghizzoni 21.24. Osserva, infatti, che l'emendamento Vassallo 8.8, consentendo che gli oneri per l'incremento degli stipendi possano superare solo del 5 per cento i risparmi conseguiti con il decremento dei medesimi stipendi, ha la finalità di limitare gli incrementi di spesa. Per quanto attiene all'emendamento Ghizzoni 21.24, ritiene che, al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbe introdursi una specifica clausola di invarianza.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, os-

serva che l'emendamento Vassallo 8.8 non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, in quanto contiene un preciso limite agli incrementi stipendiali. Chiede, inoltre, le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento Ghizzoni 8.10, osservando che la copertura finanziaria prospettata può ritenersi adeguata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento alle valutazioni espresse relativamente alle proposte emendative richiamate, fa presente che esse hanno carattere tecnico e sono dovute alla imprecisione delle quantificazioni ed all'inidoneità delle coperture.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede quali siano le ragioni per il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01, 6.03 e 6.0200, che, a suo avviso, recano le necessarie coperture.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ritiene che tali emendamenti, in ragione della complessità dei contenuti e dell'ammontare degli oneri da essi previsti, andrebbero corredati da una relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore in merito all'opportunità di acquisire una relazione tecnica sugli articoli aggiuntivi richiamati dall'onorevole Cambursano.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede come mai analoghe coperture siano state giudicate idonee in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel rilevare che gli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01 e 6.03 mancano anche della necessaria quantificazione degli oneri, ribadisce la opportunità di acquisire una relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di chiarire il significato del parere relativo all'emendamento 25.504 della Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che sarebbe stato meglio individuare una copertura relativa al biennio 2011-2012, ma, considerato che la copertura proposta dal relatore appare comunque valida tecnicamente, si rimette alla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, non corrispondendo l'emendamento a effettive priorità dell'università, se la copertura è problematica sarebbe meglio esprimere un parere contrario anziché individuare soluzioni finanziarie alternative.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, avverte che la Commissione ha trasmesso gli emendamenti 25.506 e 25.505. Relativamente alla prima proposta emendativa, ritiene necessario condizionare il parere favorevole ad una riformulazione nel senso di escludere l'indicazione puntuale di somme a valere sulla legge di stabilità che è all'esame del Senato e quindi non ancora in vigore, mentre sull'emendamento 25.505 non ritiene di formulare osservazioni. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 25, contenute nel fascicolo n. 2 e gli emendamenti 25.505 e 25.506 della Commissione, al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che il disegno di legge C. 3687-A venga approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 25.504, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*sostituire le parole da:* Al relativo onere *fino alla fine del comma con le seguenti:* Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 30 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 25.506, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*sostituire le parole da:* A valere *fino a 2013 con le seguenti:* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università dalla legge di stabilità per il 2011, è utilizzata;

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 6.9, 6.17, 6.20, 6.209, 7.1, 7.5, 7.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.200, 8.201, 11.1, 11.2, 11.3, 11.200, 15.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11, 16.16, 16.17,



16.204, 17.3, 17.5, 17.6, 17.200, 17.205, 17-bis.200, 17-bis.202, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.200, 19.202, 19.203, 19.204, 20.3, 20.203, 21.3, 21.8, 21.13, 21.14, 21.19, 21.21, 21.27, 21.28, 21.30, 21.32, 21.33, 21.200, 21.204, 21.205, 21.206, 21.207, 21.208, 21.209, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.200, 22.201, 25.8, 25.10, 25.15, 25.16, 25.24, 25.102, 25.103, 25.200, 25.201, 25.202, 25.203, 25.205, 25.209, 25.211, 25.212, 25.213 e 25.215 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 6.02, 6.03, 6.0200, 6.0201, 15.01, 23.01, 23.02, 24.03 e 24.0204, e sui subemendamenti 0.25.504.1 e 0.23.500.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto ».

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche in considerazione della posizione assunta sugli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01, 6.03 e 6.0200, che riproducono coperture già utilizzate in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede se sia stata verificata puntualmente la quantificazione degli oneri derivanti dagli emendamenti 25.504 e 25.506 della Commissione, osservando come tali proposte riprendano i contenuti di disposizioni contenute nel testo elaborato dalla Commissione cultura, le quali tuttavia stanziavano un ammontare di risorse assai più consistente. Chiede, quindi, come sia possibile prevedere una riduzione degli oneri a fronte di disposizioni analoghe.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Cambursano, ribadisce che, malgrado le valutazioni rese in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità,

ad una valutazione più approfondita le coperture individuate non possono essere accolte in assenza di una relazione tecnica, sottolineando peraltro come per gli articoli aggiuntivi Borghesi 6.01 e 6.03 manchi anche la relativa quantificazione degli oneri. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Ghizzoni sull'emendamento della Commissione 25.504, precisa di aver proposto una copertura triennale mentre il Governo ha inteso rimettersi alla Commissione. Con riferimento all'emendamento della Commissione 25.506 ricorda di aver proposto un riferimento al disegno di legge di stabilità in corso di approvazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede preliminarmente al relatore e al rappresentante del Governo di voler chiarire quali siano gli interventi finanziati a valere sulle risorse riferibili all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245. In ogni caso, osserva come con la condizione riferita all'emendamento 25.504 del relatore rappresenti una sensibile innovazione rispetto alla prassi finora seguita dalla Commissione bilancio, sottolineando che solitamente la Commissione si limita a valutare le coperture finanziarie contenute nei provvedimenti esaminati senza prospettare ipotesi alternative di copertura. Ritiene, infatti, che l'individuazione di una diversa copertura rappresenti una scelta politica, che, pertanto, deve essere operata dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come la proposta di parere sia ispirata allo spirito collaborativo verso la Commissione di merito, che peraltro caratterizza l'operare della Commissione. Anche in passato, in più di un'occasione, la Commissione ha corretto le coperture finanziarie contenute in provvedimenti o proposte emendative predisposte dalle Commissioni di merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la riduzione riguarda spese rimodulabili previste nella



tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, relative peraltro allo stato di previsione dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce come non rientri nella prassi seguita dalla Commissione la formulazione di condizione che prevedano modalità di copertura finanziaria alternative rispetto a quelle individuate dalla Commissione di merito, osservando come la scelta in ordine all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate alla legge 7 agosto 1990, n. 245, avrebbe potuto essere operata dal Governo nell'ambito del disegno di legge di stabilità. Al riguardo, preso atto di quanto osservato dal relatore e dal presidente in ordine allo spirito collaborativo che ispira la proposta di parere testé formulata, ritiene che non sia opportuno che la Commissione in questa fase formuli una condizione riferita all'emendamento 25.504 della Commissione, valutando preferibile indicare alla Commissione cultura in modo informale la nuova copertura finanziaria individuata, al fine di consentire una sua valutazione sotto il profilo politico. A suo avviso, infatti, la Commissione bilancio non dovrebbe assumersi la responsabilità di individuare una copertura finanziaria diversa da quella contenuta nell'emendamento della Commissione cultura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che la proposta di parere si sforza di garantire l'ulteriore corso del provvedimento e che se la Commissione di merito esprimerà parere contrario, l'Assemblea potrà comunque respingere la condizione che si intende proporre, che verrà posta in votazione come un subemendamento all'emendamento 25.504 della Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, sottolinea che la condizione riferita all'emendamento 25.504 della Commissione intende assicurare una copertura finanziaria ad un intervento che giudica meritevole di attenzione, intervenendo anche sul profilo temporale dei benefici da

attribuire, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che l'individuazione di una copertura alternativa dovrebbe essere rimessa all'apprezzamento della Commissione di merito e, in alternativa, chiede di essere messo nelle condizioni di formulare ulteriori ipotesi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo aver rilevato come, in questi casi, spetta comunque alla Commissione di merito decidere se uniformarsi o meno alle indicazioni della Commissione bilancio, osserva che, in caso di mancata riformulazione, ovvero di reiezione della condizione che si intende proporre, il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 25.504 della Commissione cultura non potrebbe che essere contrario.

Massimo VANNUCCI (PD), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Baretta, sottolinea come si potrebbe anche ricorrere ad un taglio lineare della tabella C allegata alla legge finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore tiene conto del lavoro svolto in questi giorni dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha valutato sotto il profilo tecnico la copertura finanziaria proposta e costituisce una sintesi tra diverse esigenze emerse anche in ambito parlamentare. Nel ribadire che per il Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe preferibile limitare la portata dell'intervento ad un solo biennio, osserva tuttavia che la condizione proposta dal relatore tiene conto di esigenze prospettate nel corso dell'esame parlamentare. Rilevando che l'estensione dell'intervento al 2013 appare sostenibile sotto il profilo tecnico, si rimette alla Commissione per la valutazione della condizione proposta dal relatore, segnalando che – qualora essa non venisse recepita – il parere sull'emen-

damento 25.504 non potrebbe che essere contrario. In ogni caso, nell'osservare che non sarebbe la prima volta nella quale la Commissione bilancio propone una copertura finanziaria diversa da quella individuata dalla Commissione di merito, sottolinea come la condizione elaborata dal relatore rappresenti un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, se la Commissione non concorda sul metodo proposto, ritiene preferibile evitare di inserire nel parere la condizione proposta dal relatore sull'emendamento 25.504 e limitarsi all'espressione di un parere contrario.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'opportunità di informare, per le vie brevi e prima della formalizzazione del parere, la VII Commissione della soluzione prospettata al fine di verificare una sua condivisione sulla medesima.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, prendendo atto dell'esito del dibattito riformula la proposta di parere (*vedi allegato 1*), riservandosi di formulare una proposta di parere sull'emendamento 25.504 in una successiva occasione.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**  
**Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 5 ottobre 2010, la Commissione aveva deliberato di richiedere il trasferimento del nuovo testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 2*) in sede legislativa, facendo tuttavia presente che il Governo non ha ancora dato l'assenso al predetto trasferimento di sede ed i gruppi rappresentati in Commissione non hanno manifestato il proprio assenso nei termini richiesti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Avverte quindi che, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di prevedere una nuova seduta in sede referente, al fine di verificare l'opportunità di introdurre talune modifiche al testo del provvedimento, che sembrerebbero ampiamente condivise, nonché le modalità con le quali proseguire l'*iter* dello stesso.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, rileva, anche alla luce del dibattito svoltosi in precedenza, nonché dei contatti assunti per le vie brevi, come sia emersa la volontà comune di sopprimere le disposizioni in materia di fondazioni bancarie, che incidono sul settore del volontariato. Deposita quindi gli emendamenti 4.4 e 5.3 (*vedi allegato 3*), riferiti al testo risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010 e ne illustra il contenuto e le finalità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.4 e 5.3 del relatore.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ritiene che sia possibile avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo del provvedimento come modificato nella seduta odierna.

La Commissione delibera di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.**

**Nuovo testo C. 3703 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel richiamare le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal sottosegretario Casero, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della salute (*vedi allegato 4*).

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3703, recante istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

le risorse che il Ministero della salute prevede di destinare alle attività di sviluppo e gestione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di cui al comma 8 dell'articolo 1, sono state quantificate in euro 423.000 per il primo anno e in euro 208.000 a regime;

tali esigenze finanziarie trovano copertura utilizzando quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, lettere c) e d), della legge n. 266 del 2005, dalle aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici in relazione alla spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione verso gli operatori professionali;

le risorse rivenienti dai predetti contributi sono state pari a circa 7 milioni di euro per l'anno 2009 e tale importo può ritenersi costante anche per gli anni successivi;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, che il regolamento ivi richiamato è quello di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 e

di chiarire, all'articolo 3, comma 6, che le verifiche ivi richiamate sono quelle del comma 5 del medesimo articolo 3;

nel presupposto che l'istituzione e la tenuta dei registri di cui agli articoli 1 e 3 si inserisca in un sistema già operante a livello centrale e regionale e costituisca sostanzialmente una funzione già svolta dalle strutture territoriali per analoghi registri, non comportando, pertanto, maggiori oneri per spese di personale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, già approvato dal Senato, che autorizza la ratifica della Convenzione tra Italia e Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, sottolineando come la Convenzione rivesta un valore strategico, in considerazione dei rapporti commerciali esistenti tra i due Paesi.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che, per gli articoli 9, 15 e 17, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono quale sia la normativa attualmente applicata nei rapporti fra i due Stati. La relazione tecnica, in-

fatti, fa riferimento alla Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 311 del 1988, ma tale disciplina è indicata esclusivamente in relazione agli articoli 10, 11 e 12. Con riferimento all'articolo 8, relativo alla navigazione marittima e aerea, osserva che la relazione tecnica fa riferimento agli accordi del 1971 e del 1975 tra Italia ed Unione Sovietica in ordine ai trasporti nei predetti settori e afferma che con l'articolo 8 « tali Accordi nei confronti dell'Azerbaijan sono sostituiti dalla presente Convenzione ». Rileva che la mancata esplicitazione della normativa attualmente operante per il trattamento fiscale di alcuni dei redditi in esame non consente di individuare la portata applicativa e il possibile impatto finanziario della nuova disciplina. In proposito ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento, al fine di precisare puntualmente, con riferimento alle singole disposizioni della Convenzione, quale sia il rapporto fra il nuovo regime e quello attualmente in vigore fra i due Stati.

Con riferimento all'articolo 6 della Convenzione, che disciplina la tassazione dei redditi immobiliari, osserva che gran parte dell'interscambio fra Italia e Azerbaigian riguarda le attività connesse allo sfruttamento delle risorse naturali e che andrebbe chiarito se parte dei redditi ricavati da tale settore possano essere, in base alla nuova disciplina, sottratti alla tassazione in Italia. Precisa che l'entrata in vigore della norma in esame non sembrerebbe determinare apprezzabili effetti finanziari, tenuto conto che nell'area del Caucaso le imprese italiane operanti nel predetto settore erogano pagamenti per concessioni di sfruttamento, piuttosto che realizzare ricavi. Non appare chiaro, tuttavia, se nell'ambito del medesimo settore sussistano attività di investimento collaterali, in costruzioni o in infrastrutture, i cui ricavi siano stati sottoposti – prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina – alla tassazione italiana. Quanto all'articolo 7, relativo agli utili delle imprese, richiamando quanto emerso nel corso del di-

battuto in Senato, segnala che la relazione tecnica non considera la possibile perdita di gettito derivante, in base alla nuova normativa, dall'imputazione ad una stabile organizzazione delle attività, svolte da imprese italiane in Azerbaigian, che nella vigente normativa sono escluse dalla fattispecie di « rappresentanza permanente ». Osserva che attualmente i relativi redditi sono imponibili in Italia, mentre con il nuovo regime sarebbero tassati nell'altro Stato contraente, rispetto a quello di residenza dell'impresa. Ritiene, quindi, opportuno acquisire elementi volti ad escludere che si producano effetti apprezzabili di gettito. Con riferimento agli articoli 8 e 9 della Convenzione, che disciplinano la navigazione marittima ed aerea e le imprese associate, rilevato che nella relazione tecnica non viene esplicitato il rapporto fra la disciplina in esame e la normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale degli utili delle imprese associate, prende atto della valutazione contenuta nella stessa relazione tecnica di una presumibile assenza di effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina. Riguardo all'articolo 10, relativo alla tassazione dei dividendi, osserva che, come affermato dal Governo durante l'esame presso il Senato, non sono disponibili informazioni circa gli eventuali flussi in entrata destinati a residenti italiani. Ricorda che, pur in assenza di tali elementi, il Governo ha comunque precisato che dall'entrata in vigore della nuova disciplina non dovrebbero discendere effetti rilevanti. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma in tal senso dal Governo. Quanto all'articolo 11, relativo agli interessi, osserva che la relazione tecnica non considera l'eventualità che il gettito derivante dalla tassazione di interessi corrisposti a beneficiari italiani possa modificarsi a seguito della tassazione alla fonte, nel caso in cui gli interessi siano riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa in Azerbaigian detenuta dai beneficiari. Tale aspetto potrebbe invece comportare modifiche al trattamento fiscale degli interessi percepiti da imprese italiane operanti nel settore del

credito, in connessione ad attività economiche insediate in territorio azero. Con riferimento all'articolo 12 della Convenzione, che disciplina i canoni, rileva che, analogamente a quanto già segnalato per i due articoli precedenti, la relazione tecnica non considera l'eventualità che il gettito derivante dalla tassazione di canoni corrisposti a beneficiari italiani possa modificarsi nel caso in cui i canoni stessi siano riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa in Azerbaigian detenuta dai beneficiari. In ordine all'articolo 14, relativo alle professioni indipendenti, ritiene necessario un chiarimento in merito al paragrafo 1, lettera *b*), che nella versione inglese del testo qualifica il termine di 183 giorni all'anno come periodo minimo di permanenza nello Stato di attività, diverso dallo Stato di residenza del professionista, mentre nella versione italiana fa riferimento, per la medesima disposizione, ad « un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi ». Precisa che tale chiarimento appare necessario al fine di individuare il trattamento fiscale dei redditi in questione. Con riferimento, in particolare, alla tassazione dei redditi provenienti da un'eventuale base fissa dislocata nell'altro Stato contraente rispetto a quello di residenza dei soggetti interessati, segnala che la relazione tecnica non considera gli eventuali redditi percepiti in Azerbaigian da professionisti italiani, che potrebbero ricadere, in base alla nuova Convenzione, in un regime fiscale modificato, con effetti finanziari non precisati. Osserva, inoltre, che durante l'esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha affermato di non essere in possesso di elementi utili per la determinazione dei redditi eventualmente percepiti in Azerbaigian da residenti italiani. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una valutazione in ordine alla presumibile consistenza dei flussi finanziari interessati dalla norma in esame. Quanto all'articolo 15, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro subordinato, osserva che la relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono quale sia la normativa attual-



mente applicata per il trattamento fiscale dei redditi da lavoro subordinato. Nel caso in cui tale normativa fosse contenuta nell'articolo 9 della Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni, rileva che, rispetto alla disciplina vigente, l'articolo in esame, pur mantenendo il principio generale in base al quale i salari devono essere tassati nel Paese in cui l'attività di lavoro dipendente viene prestata, introduce alcune innovazioni che sembrano ridurre i casi in cui tali redditi possono essere invece tassati nel Paese di residenza del lavoratore. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi circa gli importi che, sulla base delle modifiche introdotte con l'articolo in esame, potrebbero essere sottratti alla tassazione italiana e rientrare nell'ambito impositivo dell'Azerbaijan. In ordine all'articolo 17 della Convenzione, relativo alle attività artistiche e sportive, ribadisce quanto già in precedenza osservato con riferimento agli articoli 9 e 15 circa la mancata esplicitazione della normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale dei redditi in esame e, di conseguenza, circa l'assenza di elementi che consentano di individuare la portata applicativa e il possibile impatto finanziario della disciplina in esame. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'incidenza trascurabile sul gettito erariale delle remunerazioni da attività artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche svolte in Azerbaijan.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame al fine di effettuare un ulteriore approfondimento sulle questioni sollevate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni**

**fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.**

**C. 3836 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge che autorizza la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni, già approvato dal Senato.

Per quanto attiene ai profili relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 9, che disciplina le imprese associate, osserva che le norme introducono una fattispecie che consente, seppur attraverso lo svolgimento di una procedura amichevole, la rettifica, sembrerebbe in diminuzione, all'importo dell'imposta applicata sugli utili in uno degli Stati contraenti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa i possibili effetti finanziari della disposizione in esame.

Quanto all'articolo 10, relativo ai dividendi, rileva la correttezza della quantificazione in base ai dati ed alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 13 della Convenzione, che disciplina gli utili di capitale, osserva che il differimento del momento impositivo è suscettibile di determinare, nel breve periodo, effetti finanziari non quantificati dalla relazione tecnica. Osserva, peraltro, che nel lungo periodo il gettito risulta invariato dal momento che il minore incasso dovuto al differimento del pagamento di imposte ad anni successivi è compensato dal pagamento di imposte il cui differimento è stato disposto in anni precedenti. Quanto all'articolo 15, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro subordinato, rileva che la modifica introdotta nel testo della Convenzione dovrebbe riguardare il personale di bordo di compagnie aventi la sede della direzione ef-

fettiva in Italia, la cui remunerazione sia di fatto erogata da soggetti residenti in Canada. Pur considerando l'oggettiva difficoltà di individuare l'ammontare di tali compensi, che sarebbe sottratto ad imposizione in Italia, ritiene opportuno fornire indicazioni quantitative volte a valutare, almeno in linea di massima, la portata del fenomeno. Sull'articolo 18 della Convenzione, relativo alla tassazione delle pensioni, ritiene opportuno, pur in presenza dell'impossibilità di pervenire ad una stima puntuale degli effetti finanziari, acquisire una quantificazione di massima dei presumibili effetti di gettito, basata sull'adozione di ragionevoli ipotesi circa la distribuzione per ammontare annuo dei trattamenti pensionistici erogati. A suo avviso, tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del non irrilevante ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici sui quali le modifiche introdotte dalla Convenzione andranno ad incidere. Segnala che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione circa gli effetti di gettito derivanti dal trattamento fiscale riservato dalla Convenzione ai pagamenti di carattere non periodico. Con riferimento all'articolo 19, relativo alle funzioni pubbliche, osserva che, sulla base di quanto affermato dalla relazione illustrativa, la modifica dovrebbe determinare effetti positivi per l'Italia, data la maggiore presenza di contrattisti presso le sedi diplomatiche italiane in Canada. Quanto, infine, all'articolo 28, che disciplina l'entrata in vigore della Convenzione, rileva che l'ipotesi prefigurata dalla relazione tecnica circa la modulazione temporale delle minori entrate per cassa appare superata in relazione ai tempi di approvazione del disegno di legge, presentato in Parlamento nel luglio 2010. In proposito segnala che, ove si provvedesse allo scambio degli strumenti di ratifica entro il 2010, l'effetto di cassa indicato dalla relazione tecnica in riferimento ai rimborsi relativi a tale anno si determinerebbe integralmente negli esercizi successivi. Con riferimento ai profili di copertura relativi all'articolo 3, fermo restando quanto in precedenza osservato relativamente ai pro-

fili di quantificazione, rileva che la clausola di copertura fa riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2010-2012, essendo il provvedimento già approvato in prima lettura dal Senato. In ordine alle risorse utilizzate a copertura, osserva che, relativamente all'anno 2010, l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità. Con riferimento agli anni 2011 e 2012, rileva che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità presentato in prima lettura alla Camera indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, considerato che l'accantonamento di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità anche per gli anni 2011 e 2012, ritiene che la clausola di copertura appaia correttamente formulata nel presupposto che tali disponibilità siano confermate nell'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011 e che il provvedimento entri in vigore già nell'anno 2010. Su tali aspetti ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame al fine di effettuare un ulteriore approfondimento sulle questioni indicate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 17.45.**



**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.****C. 2424 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che il testo in esame, recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010 e che, in quell'occasione, la Commissione, alla luce della nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo, ha espresso parere favorevole formulando alcune condizioni volte al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. fa presente che le condizioni sono state recepite nel testo predisposto per l'Aula dalla Commissione lavoro. Fa presente che il testo all'esame dell'Assemblea recepisce, inoltre, due condizioni formulate, rispettivamente, dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione finanze. Osserva, poi, che, per finalità di copertura, al comma 1 dell'articolo 8 del presente provvedimento è previsto l'utilizzo, per gli anni 2010 e 2011 delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mentre al comma 2 del medesimo articolo 8, sono utilizzate, a decorrere dall'anno 2012, le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al triennio 2010-2012. Al riguardo, considerato che il disegno di legge di stabilità 2011, così come approvato in prima lettura dalla Camera, reca, con riferimento, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le necessarie disponibilità ed è prevista un'apposita finalizzazione, la clausola di copertura di cui all'articolo 8, comma 2,

ritiene correttamente formulata nel presupposto che nella legge di stabilità per il 2011 siano confermati gli stanziamenti necessari alla copertura degli interventi in esame. Rileva inoltre, che la previsione dell'utilizzo dei medesimi accantonamenti con riferimento al triennio 2010-2012, presuppone che la norma entri in vigore nel corso del corrente esercizio finanziario. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe valutare l'effettiva possibilità che ciò avvenga e, eventualmente, differire all'anno 2011 l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento, conseguentemente aggiornando la copertura finanziaria dello stesso. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità delle relative risorse per gli anni 2010 e 2011. Con riferimento alle proposte emendative presentate esprime parere contrario sull'emendamento Santagata 1.5. Chiede quindi al governo chiarimenti in merito alla quantificazione ed alla copertura delle seguenti proposte emendative: Damiano 1.10; gli identici Santagata 2.2 e Paladini 2.6; Santagata 2.01 e 2.02, nonché Damiano 6.2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce, preliminarmente, la necessità di modificare l'articolo 8, comma 3, alla luce dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In particolare, ritiene che, al primo periodo, dopo le parole « commi 1 e 2 », vengano inserite le parole « dandone conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze » e che, al secondo periodo, dopo le parole « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », vengano inserite le parole « di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ». Con riferimento all'articolo 8, comma 1, conferma che il Fondo sociale occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo medesimo. In ordine all'articolo 8, comma 2, osserva che l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali risulta idonea. Concorda, inoltre, sull'opportunità di far decorrere dall'anno 2011 gli effetti del provvedimento, modificando in maniera conseguente la relativa copertura finanziaria. Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) pur comprendendo le ragioni per le quali appare opportuno un rinvio all'esercizio 2011, ricorda che già a settembre erano state evidenziate carenze di copertura per il 2010 e per il 2011, mentre adesso si propone di utilizzare il fondo sociale per l'occupazione. Rileva che per il 2012 si propone di utilizzare l'accantonamento relativo al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma ritiene ciò non corretto prima della definitiva approvazione della legge di stabilità e della legge di bilancio. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di riconsiderare l'emendamento Damiano 6.2, che consentirebbe uno sviluppo dell'occupazione con conseguenti effetti positivi per la finanza pubblica, tali da compensare la concessione dei benefici ivi previsti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che ogni allargamento dei benefici necessita comunque di idonea quantificazione e copertura, soprattutto con riferimento ai minori introiti contributivi e che, quanto agli effetti positivi per la finanza pubblica, essi andrebbero comunque dimostrati.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2424 e abb.- A, recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*All'articolo 8, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: proprio decreto aggiungere le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;*

*e con la seguente osservazione:*

appare opportuno valutare l'effettiva possibilità che il provvedimento entri in vigore nel corso del corrente esercizio finanziario e, eventualmente, differire all'anno 2011 l'applicazione dello stesso, conseguentemente aggiornando la copertura finanziaria.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.10, 2.2., 2.6 e 6.2 e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 18.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 20.50.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso cinque nuove proposte emendative approvate dal Comitato dei nove. Preliminarmente osserva che gli emendamenti 25.508 e 25.507 presentano un contenuto analogo agli emendamenti 25.504 e 25.506 già esaminati dalla Commissione bilancio nella seduta antimeridiana. In merito all'emendamento 25.504, nel rilevare la parziale inidoneità della copertura finanziaria proposta, ricorda che la Commissione aveva ritenuto, per il momento, di non esprimere alcun parere, facendo affidamento sulla riconsiderazione della proposta emendativa in questione da parte della Commissione di merito. Rileva poi che l'emendamento 25.508 supera, sotto il profilo della copertura finanziaria, le criticità presenti nell'emendamento 25.504 e ritiene possa senz'altro essere valutato favorevolmente dalla Commissione. Inoltre, con riferimento all'emendamento 25.507, rileva che lo stesso persegue le medesime finalità dell'emendamento 25.506, in merito al quale la Commissione, nel parere espresso nell'odierna seduta antimeri-

diana, aveva espresso una valutazione favorevole condizionata alla sostituzione della parte dell'emendamento che quantificava la quota di risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il finanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario per le università da destinare in ciascun anno del triennio 2011-2013 alla chiamata dei professori di seconda fascia, con un riferimento alla necessità di destinare quota parte di tali risorse con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'emendamento 25.507 propone invece di destinare alle predette finalità una quota delle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il finanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario per le università in misura non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, a 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Tale previsione, limitandosi ad individuare un limite massimo e non l'esatto importo da destinare alla finalità in questione, ritiene che possa essere valutata favorevolmente dalla Commissione. Considera tuttavia opportuno inserire nelle premesse del parere un presupposto volto a precisare che l'approvazione definitiva del disegno di legge in materia di università dovrà avvenire necessariamente dopo l'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011. Con riferimento all'emendamento 11.600 del relatore, precisa che quest'ultimo prevede una riduzione degli importi degli interventi perequativi previsti dall'articolo 11 qualora la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità e che non sembra, pertanto, presentare criticità di carattere finanziario. Quanto, infine agli emendamenti 10.500 e 17.505, osserva che gli stessi hanno contenuto essenzialmente ordinamentale e non presentano, quindi, profili di criticità di carattere finanziario.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel prendere atto di quanto osservato dal relatore, gli chiede di voler chiarire meglio le dif-

ferenze esistenti tra l'emendamento 25.507 della Commissione e l'emendamento 25.506, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole a condizione che non si indicassero puntualmente le risorse da destinare alle assunzioni dei professori di seconda fascia a valere sulle somme stanziare dalla legge di stabilità. Osserva, infatti, che anche l'emendamento 25.507 reca l'indicazione puntuale di cifre da destinare alle assunzioni, lasciando tuttavia un maggiore margine di indeterminazione che non garantisce l'effettiva assegnazione delle risorse. Ritieni, pertanto, scorretto richiamare l'utilizzo di risorse che saranno disponibili solo a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ribadisce che l'emendamento 25.507 non prevede una destinazione vincolante delle risorse stanziare dalla legge di stabilità, ma si limita a stabilire che una quota di tali risorse, di importo non superiore a quello specificamente indicato, sia finalizzato all'assunzione di professori di seconda fascia.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Barretta, sottolinea come, mentre in precedenza si era detto che non sarebbe stato possibile utilizzare a copertura la legge di stabilità non essendo stata ancora approvata dal Senato, ora si consente tale operazione, stigmatizzando tale decisione.

Amedeo CICCANTI (UdC) con riferimento all'emendamento 25.508, nel quale si fa riferimento ai fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire del Ministero dell'economia e delle finanze con finalità di copertura, chiede se siano effettivamente disponibili le relative risorse.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, assicura che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca le necessarie disponibili.

Per quanto attiene alle osservazioni formulate con riferimento all'emendamento 25.507 della Commissione, segnala che nelle premesse della proposta di parere che ha elaborato si precisa che il nulla osta è espresso nel presupposto che il disegno di legge in esame sia approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011. In ogni caso, osserva che già nel parere espresso questa mattina sull'emendamento 25.506 si faceva riferimento a quota parte delle risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università dalla legge di stabilità per il 2011.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che in un regime di bicameralismo perfetto non è possibile fare riferimento, ai fini dell'individuazione di una copertura, a risorse individuate in un disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma solo alla legislazione vigente. Ritieni fuori da ogni regola avallare una copertura con un mero richiamo nelle premesse di un parere. Osserva che la Presidenza della Camera dovrebbe valutare l'ammissibilità di tali proposte e rivolge in tal senso un appello al presidente Giorgetti. Con riferimento all'emendamento 17.505 della Commissione, sottolinea come sia incredibile penalizzare i candidati in caso di parentela con i soggetti chiamati a votare sulla chiamata e non prevedere invece l'esclusione del diritto di voto per i membri delle Commissioni.

Michele VENTURA (PD) osserva che quanto sta accadendo in queste ore conferma come non fosse opportuno esaminare il disegno di legge di riforma del sistema universitario prima della conclusione della sessione di bilancio nei due rami del Parlamento. Osserva, infatti, che — come hanno rilevato i colleghi che lo hanno preceduto — l'emendamento 25.507 fa riferimento all'utilizzo di quota parte delle risorse stanziare dal disegno di legge di stabilità per il 2011, che tuttavia non è ancora approvato in via definitiva e potrebbe, quindi, essere modificato dell'altro

ramo del Parlamento. Rileva, peraltro, che anche l'emendamento 25.508 della Commissione fa riferimento con finalità di copertura ad una autorizzazione di spesa determinata dalla tabella C e ad un accantonamento del fondo speciale di parte corrente determinato dalla tabella A, la cui quantificazione è determinata dalla legge di stabilità ed è pertanto suscettibile di modifica nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica. Dichiarò, peraltro, di non comprendere le ragioni che spingono la maggioranza ad una evidente forzatura delle procedure consolidate, rilevando che in ogni caso il disegno di legge in esame dovrà essere esaminato nuovamente dal Senato dopo la conclusione della sessione di bilancio e, in quella sede, potrebbe subire ulteriori modifiche necessarie a coordinare il testo licenziato dalla Camera con le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'emendamento 25.507 della Commissione è sostanzialmente una riformulazione dell'emendamento 25.506 della VII Commissione sul quale la Commissione aveva espresso un parere favorevole condizionato al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non ritiene corretto che la Commissione di merito, anziché recepire la condizione formulata, riproponga in termini sostanzialmente analoghi la proposta emendativa, aggirando il parere espresso dalla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento all'emendamento 25.507, premettendo che le valutazioni in ordine all'ammissibilità della proposta emendativa spettano alla Presidenza della Camera, osserva che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alla copertura finanziaria, dal momento che esso non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non costituisce un'autorizzazione di spesa, ma si limita a finalizzare una quota di uno stanziamento previsto nel disegno di legge di stabilità, limitandosi ad indicare l'importo massimo

di tale quota. Alla luce di queste premesse, ritiene quindi che il richiamo della legge di stabilità, non ancora approvata in via definitiva dalle Camere, possa giudicarsi improprio o inelegante, ma non determini l'emergere di profili problematici di carattere finanziario tali da giustificare l'espressione di un parere contrario. Ribadisce, infatti, che le cifre indicate nell'emendamento non costituiscono una copertura finanziaria, ma indicano solo il limite massimo della quota da destinare alle assunzioni.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede al relatore di richiamare le argomentazioni testé svolte dal presidente nel parere da sottoporre al voto della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che non vi sono le condizioni per esprimere un parere favorevole sull'emendamento 25.507, in quanto la mancata approvazione definitiva del disegno di legge di stabilità rende incerta la copertura finanziaria della proposta emendativa. Ritiene che la Commissione dovrebbe prendere atto della evidente forzatura delle prassi consolidate che si sta verificando e decidere di non esprimere un parere su tale proposta, sottoponendo alla Presidenza della Camera la valutazione della situazione che si sta determinando. A suo avviso, infatti, la Commissione sta creando un precedente assai delicato e, pertanto, ritiene che sia opportuno soprassedere all'espressione del parere, dal momento che non vi è l'urgenza di procedere. Non è infatti possibile esprimere un parere su un emendamento che fa riferimento ad una legge in corso di approvazione, in quanto tale riferimento disconosce di fatto il principio del bicameralismo e rende incerta la copertura finanziaria dell'emendamento 25.507.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, con riferimento all'emendamento 25.507 della Commissione, condividendo quanto affermato dal presidente Giorgetti, fa presente che l'accordo politico sottostante alla formulazione dell'emendamento renderà



effettivo il contenuto delle disposizioni ivi previste. In proposito, rileva che l'attuazione sarà rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da sottoporre al parere vincolante delle Commissioni parlamentari, con un coinvolgimento diretto anche della Commissione per i profili finanziari. Avverte che l'Assemblea ha trasmesso anche gli ulteriori emendamenti 21.500 e 24.0500 della Commissione, esprimendo parere favorevole sul primo e ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sul secondo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nell'esprimere parere conforme al relatore sulle proposte emendative presentate dalla VII Commissione, ritiene che occorra svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento 24.0500.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che non sia possibile sostenere che una disposizione possa essere riempita da un accordo politico ed in ragione di ciò non prevedere chiaramente la quantificazione degli oneri e le relative coperture.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che la formulazione dell'emendamento 25.507 della Commissione sia una presa in giro e che, se dalla disposizione non derivano oneri, come si intende affermare nel parere, ciò significa che le chiamate di professori saranno pari a zero. Ritiene grave che la Commissione possa avallare una simile operazione propagandistica.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 10.500, 11.600, 17.505, 21.500, 25.507 e 25.508, riferite al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale acca-

demico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che l'emendamento 25.507 non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri di carattere finanziario;

nel presupposto che il disegno di legge C. 3687-A venga approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011;

esprime

NULLA OSTA ».

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore è assolutamente insostenibile ed invita pertanto ad evitare che si compia uno scempio delle procedure, esprimendo un parere sull'emendamento 25.507 del relatore. Esorta, pertanto, a non procedere all'espressione del parere su tale proposta nella seduta odierna e a rinviare la valutazione dell'emendamento 25.507 alla giornata di domani, ritenendo che debba assolutamente evitarsi il voto su una proposta di parere che a suo avviso rappresenta una grave violazione delle regole di contabilità.

Michele VENTURA (PD) richiamando quanto affermato dal Presidente della Camera sull'attenzione che avrebbe prestato alla valutazione delle proposte emendative della Commissione, chiede se egli si sia già espresso in merito.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere dovrebbe esplicitare che l'emendamento 25.507 della Commissione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri di carattere finanziario, dal momento che esso fa riferimento a risorse che non sono effettivamente utilizzabili per le finalità indicate dall'emendamento stesso.

Amedeo CICCANTI (UdC) con riferimento all'emendamento 17.505 della Commissione, ribadisce che l'obbligo di astensione dovrebbe ricadere sui membri della commissione di valutazione e non sui candidati. Esprime preoccupazioni sull'effettività della copertura dell'emendamento 25.508, anche alla luce del dibattito relativo al disegno di legge di stabilità, chiedendo in ogni caso che sia acquisita un'apposita relazione tecnica. In merito all'emendamento 25.507 della Commissione, ribadisce che affermare l'insussistenza di oneri significa ammettere che non sarà chiamato nessun professore, dovendosi in caso contrario provvedere alla quantificazione degli oneri ed all'individuazione di idonea copertura sulla legislazione vigente. Dando atto al relatore della sua onestà intellettuale, ricorda di aver condotto con lui analoghe battaglie quando erano entrambi all'opposizione del Governo Prodi. Chiede, infine, chiarimenti in ordine all'incidenza che l'articolo aggiuntivo 24.0500 potrebbe avere sul patto di stabilità interno.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva come l'emendamento 25.507 intervenga sulla stessa materia affrontata dall'articolo 5-bis del testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione, che prevedeva l'attivazione di un piano di assunzione di 1.500 professori associati, rilevando tuttavia che le risorse destinate allo scopo sono sensibilmente inferiori. Ritiene, pertanto, incredibili le assicurazioni fornite dal Ministro Gelmini che, pur a fronte dei modesti stanziamenti previsti, continua ad affermare che verranno assunti 1.500 professori associati. In ogni caso, sottolinea che l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università consentirà esclusivamente il pagamento degli stipendi del personale già in servizio negli atenei.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento all'emendamento 25.507, ricordando che non è indicata una cifra esatta, ma solo un limite massimo di spesa, peraltro previo parere conforme

delle Commissioni parlamentari, ritiene che la Commissione non possa che valutarlo tecnicamente corretto.

Pier Paolo BARETTA (PD), con riferimento all'emendamento 24.500, osserva che il ricorso con finalità di copertura al Fondo per interventi strutturali di politica economica è del tutto improprio, in quanto si tratta di risorse che, sulla base della legislazione vigente, sono destinate ad altre finalità. Per quanto attiene all'emendamento 25.507, osserva invece che la sua formulazione non può garantire l'effettiva assunzione dei professori associati, in quanto fa riferimento a risorse assolutamente incerte. Ribadisce come l'espressione di un parere su tale ultima proposta emendativa rappresenterebbe un gravissimo *vulnus* per la correttezza delle procedure seguite nell'ambito della Commissione bilancio e reitera il proprio invito a soprassedere all'espressione del parere al fine di consentire al Presidente della Camera di valutare l'ammissibilità della proposta emendativa.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che, mentre era stato sostenuta l'impossibilità di utilizzare, ai fini della copertura finanziaria, il disegno di legge di stabilità non ancora approvato dal Senato, oggi si avalla tale operazione. Ritiene contraddittorio affermare che l'emendamento 25.507 rappresenta la soluzione ad un problema politico se contemporaneamente si dice che esso non comporta oneri, postulando quindi l'impossibilità di chiamare effettivamente nuovi professori. Invita i deputati di Futuro e Libertà per l'Italia a rendersi conto di ciò che stanno facendo e a trarre le conclusioni, votando contro se non condividono il provvedimento. Chiede quindi come si individuino le risorse per coprire i nuovi oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo 24.0500, osservando che la copertura sul fondo ISPE va a danno del Mezzogiorno.

Gioacchino ALFANO (Pdl), con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Baretta, osserva che esistono numerosi



precedenti nei quali la Commissione bilancio ha espresso un parere nell'ambito della sessione di bilancio nel presupposto che determinati appostamenti di risorse fossero confermati nell'ambito della manovra finanziaria in corso di approvazione. In questo caso, peraltro, l'emendamento non determina direttamente nuovi o maggiori oneri, ma stabilisce solo la destinazione di una quota di risorse stanziate dal disegno di legge di stabilità all'esame del Senato. Pur concordando sul fatto che il riferimento a tali risorse possa non essere pienamente condivisibile sul piano dell'opportunità, ritiene comunque che vi siano le condizioni per procedere già ora all'espressione del parere sull'emendamento 25.507. Ritiene, infatti, che l'unico rischio che deriva dall'attuale formulazione dell'emendamento sia l'inefficacia delle disposizioni in esso contenute, sottolineando tuttavia che non si potranno determinare conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che debba essere messa ai voti la proposta del relatore, osservando che spettano alla Presidenza della Camera le valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate dalla VII Commissione, mentre alla Commissione

competete solo una valutazione del relativo impatto finanziario.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia che il proprio gruppo non prenderà parte alla votazione della proposta di parere del relatore, sottolineando che si sta stabilendo un precedente pericoloso, che merita di essere evidenziato.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel rilevare come l'opposizione si presenti unita contro una forzatura, ritiene preferibile rinviare ed evitare un precedente a suo avviso pericolosissimo. Annuncia quindi la non partecipazione al voto del suo gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdC), nell'osservare che le problematiche evidenziate nella seduta odierna con riferimento all'emendamento 25.507 potranno essere prospettate nella giornata di domani al Presidente della Camera, ritiene che si stia consumando una anomalia procedurale. Annuncia, pertanto, che il gruppo dell'UdC non parteciperà al voto sulla proposta di parere del relatore, al fine di non contribuire a stabilire un precedente che giudica estremamente grave.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 22.**

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 25, contenute nel fascicolo n. 2 e gli emendamenti 25.505 e 25.506 della Commissione, al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che il disegno di legge C. 3687-A venga approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011;

riservandosi di esprimere il proprio parere sull'emendamento 25.504 e sul subemendamento ad esso riferito;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 25.506, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*sostituire le parole da:* A valere fino a 2013 *con le seguenti:* Con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università dalla legge di stabilità per il 2011, è utilizzata

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 6.9, 6.17, 6.20, 6.209, 7.1, 7.5, 7.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.200, 8.201, 11.1, 11.2, 11.3, 11.200, 15.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11, 16.16, 16.17, 16.204, 17.3, 17.5, 17.6, 17.200, 17.205, 17-bis.200, 17-bis.202, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.200, 19.202, 19.203, 19.204, 20.3, 20.203, 21.3, 21.8, 21.13, 21.14, 21.19, 21.21, 21.27, 21.28, 21.30, 21.32, 21.33, 21.200, 21.204, 21.205, 21.206, 21.207, 21.208, 21.209, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.200, 22.201, 25.8, 25.10, 25.15, 25.16, 25.24, 25.102, 25.103, 25.200, 25.201, 25.202, 25.203, 25.205, 25.209, 25.211, 25.212, 25.213 e 25.215 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 6.02, 6.03, 6.0200, 6.0201, 15.01, 23.01, 23.02, 24.03 e 24.0204, e sul subemendamento 0.23.500.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sulle restanti proposte emendative.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**  
**Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

**NUOVO TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI**

**Disposizioni in favore  
dei territori di montagna**

ART. 1.

*(Finalità).*

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

ART. 2.

*(Comuni montani svantaggiati).*

1. Ai soli fini dell'articolo 3, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.

2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani svantaggiati dei comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello

del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono elevate a 500 metri.

5. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

### ART. 3.

*(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati).*

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo pa-

rere da parte delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

*a)* potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

*b)* potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

*c)* valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;

*d)* incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

*e)* sviluppo del sistema agriturismo, del turismo montano e degli sport di montagna;

*f)* valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

*g)* interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani svantaggiati ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Lavori pubblici).*

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro.».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 5.

*(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata al finanziamento di centri di servizi operanti nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'ac-

quisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale ».

2. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.

#### ART. 6.

*(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).*

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (Attività del CNSAS). — 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. »;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

« h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo »;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) tecnico di soccorso speleo subacqueo;

i-ter) tecnico di disostruzione;

i-quater) tecnico di centrale operativa. ».

2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

#### ART. 7.

*(Certificazione di ecocompatibilità).*

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## ART. 8.

*(Usi civici in montagna).*

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

## ART. 9.

*(Rifugi di montagna).*

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

3. Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna, non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

## ART. 10.

*(Guide alpine e maestri di sci).*

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

## ART. 11.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993. ».



## ART. 12.

*(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di

attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## ART. 13.

*(Disposizioni transitorie).*

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**  
**Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 4.

*Al comma 1, capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i lavori di cui al presente comma, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e con-

tiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte.

**4.4.** Il relatore.

ART. 5.

*Sopprimere il comma 1.***5.3.** Il relatore.

ALLEGATO 4

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. Nuovo testo C. 3703 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



*Ministero della Salute*  
*Ufficio Legislativo*

100.1/3490-G/4442

*Spazio al. Foglio del*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 NOV. 2010
Prot. n. ... 1E-11023

Roma, 23 NOV. 2010

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE  
- Ufficio Legislativo- Economia

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
- Dipartimento Affari  
Regionali

AL DIPARTIMENTO DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO  
STATO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO  
FINANZE

R O M A

**OGGETTO:** A.C. 3703: Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.  
Osservazioni del Servizio Bilancio. -

Con riferimento alla nota di codesto Ministero del 22 novembre u.s. prot. n. 1E-11023, relativa alle osservazioni del Servizio Bilancio al disegno di legge in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 3 le regioni e ASL, per verificare la coerenza delle "schede informative" (già foglio illustrativo nella precedente stesura) possono acquisire informazioni tecniche aggiornate consultando i dati presenti nel Repertorio dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della salute e già accessibile ai predetti soggetti. Per quanto riguarda l'informazione scientifica generale sul settore, lo stato dell'arte si può acquisire attraverso i normali canali di informazione tecnico-scientifica, già utilizzati per tutte le altre branche mediche (letteratura, convegni, ECM, esperienza professionale, etc.) che non necessita di nuovi e specifici sistemi di implementazione.

Con riferimento all'articolo 1, comma 8 (Disciplina dei tempi e delle modalità di raccolta dei dati nel Registro nazionale) le risorse destinate dal Ministero della salute per le attività di sviluppo e gestione del Registro Nazionale degli impianti protesici mammari sono state quantificate in:

- 423.000,00 Euro per il primo anno
- 208.000,00 Euro/anno dal secondo anno


Tali importi ricomprendono:

- per il primo anno le attività, da realizzare in un semestre, di sviluppo del sistema informativo che raccoglierà i dati provenienti dai registri regionali, nonché la gestione dello stesso sistema nel secondo semestre;
- per gli anni successivi al primo i costi di gestione e manutenzione dello stesso sistema informativo.

Le risorse derivanti dai contributi versati al Ministero della salute, di cui all'articolo 1, comma 409, lettere c) e d), della Legge n. 266/05 a carico delle aziende che "producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" in relazione alla "spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione" verso gli operatori professionali) sono state per l'anno 2009 pari a 7 milioni di euro circa. Considerando tale importo costante negli anni, risulta che:

- per il primo anno le attività legate allo sviluppo ed alla gestione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari saranno pari a circa il 6% delle risorse derivanti dai contributi sopra indicati;
- per ciascuno degli anni successivi le attività legate allo sviluppo ed alla gestione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari saranno pari a circa il 3% delle sopra richiamate risorse.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03871 Soglia: Accertamenti tributari relativi a quote di emolumenti professionali sui quali è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto da parte del committente ...	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-03872 Fluvi: Vicende relative al riassetto del Gruppo Premafin .....	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-03873 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di bollettazione, fatturazione e incasso delle tariffe del servizio idrico effettuati sulla base di mandato senza rappresentanza .....	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	91

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	84
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i> .....	93
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	95
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	85
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i> .....	97

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

##### La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che l'interrogazione a risposta immediata Fugatti n. 5-03873 è stata sottoscritta anche dal deputato Comaroli.

**5-03871 Soglia: Accertamenti tributari relativi a quote di emolumenti professionali sui quali è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto da parte del committente.**

Gerardo SOGLIA (PdL), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gerardo SOGLIA (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che, a seguito della dichiarazione di principio sottesa alla risposta fornita dal Sottosegretario, l'Agenzia delle entrate impartisca ai propri uffici periferici precise istruzioni in merito e vigili affinché esse siano puntualmente e uniformemente osservate.

**5-03872 Fluvi: Vicende relative al riassetto del Gruppo Premafin.**

Alberto FLUVI (PD), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale risposta, rilevando tuttavia la necessità di continuare a seguire con grande attenzione le vicende relative alla riorganizzazione del gruppo Premafin.

Senza entrare nel merito degli eventuali conflitti di interesse che le modifiche degli assetti proprietari di tale gruppo potrebbero determinare all'interno del gruppo Generali e del gruppo Mediobanca, i quali, come è noto, rivestono un ruolo cruciale nel panorama imprenditoriale italiano, sottolinea l'esigenza di fare chiarezza sull'operazione, che dovrebbe portare ad un significativo incremento della quota detenuta da Groupama nel capitale di Premafin. In particolare, evidenzia come la quota azionaria di Groupama

dovrebbe salire fino al 17 per cento, mentre le azioni in possesso della famiglia Ligresti dovrebbero scendere fino al 34 per cento.

A tale riguardo osserva come, agli attuali valori di Borsa, la predetta percentuale del 17 per cento del capitale di Premafin vale 65 milioni di euro, mentre nell'accordo intervenuto tra Groupama e la famiglia Ligresti, tale quota di partecipazione verrebbe valutata 145,7 milioni di euro, lasciando pertanto intendere che sussista un concerto tra la stessa famiglia Ligresti e Groupama.

Inoltre, la predetta operazione comporterà una significativa modifica dei rapporti tra gli azionisti di all'interno di Premafin, il cui controllo, ora detenuto dalla sola famiglia Ligresti, dovrebbe essere condiviso con Groupama, determinando evidenti conseguenze anche sulla *governance* delle società controllate Fondiaria e Milano Assicurazioni.

Ritiene quindi che, proprio in forza di tali modifiche negli assetti di controllo, la predetta operazione comporterà l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sul capitale di Premafin: tale questione dovrà, peraltro, essere valutata dalla CONSOB, quando dovesse essere formalizzata un'eventuale richiesta di esonero dall'obbligo di OPA, e potrà pertanto costituire oggetto di ulteriori riflessioni.

Sottolinea quindi come la problematica sottesa all'atto di sindacato ispettivo costituirà un primo impegnativo banco di prova per il prossimo Presidente della CONSOB, Giuseppe Vegas.

**5-03873 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di bollettazione, fatturazione e incasso delle tariffe del servizio idrico effettuati sulla base di mandato senza rappresentanza.**

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).



Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando come l'interrogazione intendesse stabilire un punto fermo sulla questione dell'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alla fatturazione delle quote della tariffa del servizio idrico da parte della società Idra Patrimonio Spa alla società Brianzacque Srl.

Auspica, quindi, che l'Agenzia delle entrate proceda con sollecitudine agli approfondimenti che ritiene necessario effettuare, al fine di fornire un chiarimento definitivo in merito ai soggetti interessati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termine alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (vedi allegato 4).

In particolare, la lettera *a)* delle osservazioni, riprendendo quasi letteralmente il contenuto di un'osservazione formulata in occasione del parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge C. 3290, divenuto legge n. 136 del 2010, solleva l'esigenza di stabilire una soglia oltre la quale si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge n. 136 del 2010, al fine di evitare di accollare alle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, oneri burocratici eccessivamente gravosi.

La lettera *b)* affronta invece le problematiche segnalate in particolare dalle imprese di ristorazione collettiva, le quali sono use approvvigionarsi in modo cumulativo, presso diversi fornitori delle materie prime o dei servizi indispensabili per l'esecuzione di più contratti d'appalto. In particolare, le predette imprese hanno evidenziato come l'introduzione, prevista dal numero 4 della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7, dell'obbligo di specificare, in ogni transazione finanziaria concernente contratti di appalto pubblici, il codice identificativo gara (CIG), determinerebbe per loro difficoltà applicative quasi insuperabili. In tale contesto la lettera *b)* prospetta l'opportunità di escludere da tale obbligo le citate imprese, ovvero di individuare specifiche modalità di adempimento dello stesso.

La lettera *c)* richiede invece che il termine a partire dal quale si applicano le modifiche alla legge n. 136 del 2010 apportate dal decreto-legge n. 187 sia calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in modo da garantire alle imprese interessate un lasso di tempo congruo per adeguarsi alle nuove previsioni.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), in riferimento alla lettera *a)* delle osservazioni contenute nella proposta di parere, chiede al relatore in che termini si intenda quantificare la soglia oltre la quale si applicherebbe il meccanismo di tracciabilità.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, in riferimento alla richiesta di chia-

rimento avanzata dal deputato Marchignoli ritiene che tale soglia potrebbe essere fissata tra 5.000 e 10.000 euro.

Alberto FLUVI (PD), in riferimento alla lettera a) delle osservazioni contenute nella proposta di parere, evidenzia come una parte della maggioranza intenda, in modo del tutto legittimo, alleggerire gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge n. 136 del 2010, oggetto di modifica da parte degli articoli 6 e 7 del decreto-legge in esame. A tale proposito sottolinea l'esigenza prioritaria di assicurare la tenuta complessiva del sistema di tracciabilità, evitando di introdurre previsioni poco chiare, o che potrebbero consentire facili forme di elusione dei predetti obblighi, ravvisando in tale contesto l'opportunità di eliminare la lettera a) delle osservazioni.

Per quanto riguarda la lettera b) delle osservazioni, riconosce l'esigenza di evitare oneri burocratici troppo gravosi per le imprese, rilevando, tuttavia, come nel settore delle imprese di ristorazione collettiva che operano attraverso lo strumento dei buoni pasto si siano riscontrate, in alcuni casi, pratiche poco trasparenti, che devono indurre a mantenere alta l'attenzione su tale settore. Suggestisce dunque anche in tal caso di sopprimere l'osservazione, eventualmente assumendo l'impegno ad affrontare in Commissione le specifiche problematiche concernenti tale settore.

Evidenzia quindi l'esigenza di chiarire meglio, eventualmente anche attraverso il rinvio ad un eventuale atto di normativa secondaria, quali siano gli strumenti alternativi al bonifico bancario o postale con i quali possono essere effettuati i pagamenti relativi a contratto di appalto pubblici, cui fa riferimento l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, come modificato ed integrato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considera ragionevoli alcune delle considerazioni del deputato Fluvi. In particolare, suggerisce al relatore di sopprimere la lettera a) delle osservazioni, nonché di

riformulare la lettera b) nel senso di limitarsi a sottolineare l'opportunità di individuare specifiche modalità di adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le imprese che si approvvigionano cumulativamente, presso uno o più fornitori, delle materie prime o dei servizi necessari per l'esecuzione di una pluralità di contratti di appalto.

Inoltre, considera utile introdurre nella proposta di parere un'ulteriore osservazione, volta a specificare quali siano gli strumenti di pagamento alternativi al bonifico bancario o postale.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, accoglie i suggerimenti espressi dal Presidente, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

#### **Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**

##### **Testo unificato C. 2754 ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda come il relatore, in occasione della precedente seduta di esame del provvedimento, avesse illustrato il testo, evidenziando una serie di aspetti problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 6*).

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere, in considerazione della delicatezza e complessità del provvedimento, nonché dell'ampiezza della proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accedendo alla richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Atto n. 287.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre scorso.

Alberto FLUVI (PD) rileva l'opportunità di definire le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che nella seduta di martedì 30 novembre il relatore potrebbe formulare una proposta di parere, la cui votazione potrebbe avere luogo nella giornata di giovedì 2 dicembre.

Alessandro PAGANO (Pdl), *relatore*, condivide l'ipotesi prospettata dal Presidente Conte.

Alberto FLUVI (PD) concorda sulle modalità di organizzazione dei lavori indicate dal Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 30 novembre prossimo.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

## ALLEGATO 1

**5-03871 Soglia: Accertamenti tributari relativi a quote di emolumenti professionali sui quali è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto da parte del committente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, all'esito del controllo formale delle dichiarazioni, avrebbero inviato a diversi contribuenti – soggetti alle ritenute a titolo d'acconto per le prestazioni professionali effettuate – richieste di versamento di maggiori imposte in relazione al predetto obbligo di ritenuta.

Al riguardo, sentita in proposito l'Agenzia delle entrate, si osserva che l'articolo 36-ter, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono « escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta [...] o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ».

Ai fini del controllo citato è richiesto ai contribuenti di produrre la certificazione delle ritenute solo in caso di mancata corrispondenza tra i dati dichiarati con i dati riscontrati dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, pertanto il controllo documentale è limitato alle posizioni per le quali sono rilevate delle incongruenze tra quanto scomputato dai sostituiti e quanto dichiarato dai sostituti.

Avviato il controllo, gli Uffici periferici valutano la certificazione prodotta dai contribuenti e procedono al recupero delle sole ritenute non correttamente documentate, inviando una comunicazione degli

esiti con la motivazione della pretesa e il riepilogo delle somme da versare. A questo proposito l'Agenzia ritiene opportuno precisare che la comunicazione degli esiti è atto diverso dall'« avviso di accertamento » che attiene, invece, all'attività di controllo sostanziale.

In merito alla corretta documentazione da produrre, l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 68/E, del 19 marzo 2009, ha chiarito che qualora il contribuente non abbia ricevuto dal sostituto d'imposta, nei termini di legge, la certificazione delle ritenute effettivamente subite, le stesse possono essere documentate tramite l'esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione – proveniente da banche o altri intermediari finanziari – idonea a comprovare l'importo del compenso, al netto della ritenuta, effettivamente percepito.

Alla predetta documentazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

In conclusione, pertanto, l'Agenzia delle entrate, alla luce della disposizione normativa vigente in materia e della predetta Risoluzione n. 68 del 2009, ritiene di poter affermare che gli Uffici non richiedono ai contribuenti versamenti di imposte riferibili a quote di reddito per le quali l'obbligo impositivo sia già stato assolto.

## ALLEGATO 2

**5-03872 Fluvi: Vicende relative al riassetto del Gruppo Premafin.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Fluvi pone quesiti in ordine al Gruppo *Premafin*.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che a decorrere dal mese di luglio 2010 ha monitorato con particolare attenzione l'andamento dei prezzi delle azioni *Premafin* e delle controllate Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni. Infatti, con riferimento all'andamento dei prezzi e delle quantità negoziate di tali titoli azionari viene costantemente effettuata un'attività di controllo in tempo reale sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di valutare, anche con riferimento all'andamento di prezzi e alle quantità negoziate in ciascuna seduta, la presenza di condotte operative potenzialmente idonee ad integrare abusi di mercato.

Inoltre, sono state effettuate analisi approfondite finalizzate a valutare le serie storiche dell'andamento dei prezzi e delle quantità negoziate sui titoli in questione, risalendo sino alla fine del 2008. L'obiettivo di tale analisi è stato quello di individuare l'evoluzione del comportamento degli intermediari maggiormente attivi sui tre titoli.

In relazione allo svolgimento di tali analisi, che hanno riguardato sia i dati di mercato sia i dati relativi alle operazioni avvenute fuori mercato (cosiddetto flusso di *transaction reporting*), la Consob ha ritenuto necessario inviare numerose richieste di dati e notizie ad intermediari italiani ed esteri, al fine di individuare i committenti finali di operazioni che per scansione temporale, modalità operative, quote di mercato od altro hanno

evidenziato la presenza di elementi in relazione ai quali approfondire le analisi preliminari.

La maggior parte di tali richieste ha postulato l'avvio di istanze di cooperazione internazionale molte delle quali sono tuttora in corso.

La Commissione Nazionale per le società e la borsa ha precisato inoltre, che in data 22 settembre 2010, il signor Vincent Bolloré ha comunicato alla stessa, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) di avere acquisito il 2,036 per cento del capitale di *Premafin Finanziaria Holding* di partecipazioni S.p.A. (di seguito *Premafin*). Tale partecipazione era detenuta indirettamente tramite *Financière du Perguet SAS* (0,046 per cento) e *Financière de l'Odet SA* (1,990 per cento). Le partecipazioni si è successivamente (in data 29 settembre 2010) incrementata al 2,385 per cento (detenuta sempre indirettamente tramite le due finanziarie) per attestarsi, in data 21 ottobre 2010 al 5,015 per cento.

In data 29 ottobre 2010 è stato diffuso, da parte della *Premafin*, un comunicato stampa con il quale è stata annunciata al mercato l'accettazione, da parte della medesima *Premafin* e dei propri azionisti facenti parte del vigente patto parasociale (stipulato in data 11 novembre 2005) della proposta avanzata da *Groupama S.A.* di ingresso nel capitale della società tramite un'operazione di aumento di capitale. Tale accordo prevedeva che « *Groupama* si sarebbe impegnata ad acquistare i diritti di opzione spettanti agli Aderenti al Patto ad un prezzo di euro 0,14 », pari, complessivamente, a 30 milioni di euro e a sotto-



scrivere un aumento di capitale sociale al prezzo di euro 1,10 per azione con un esborso complessivo di 115,7 milioni di euro.

L'impegno sottoscritto da *Groupama S.A.*, parte di un patto parasociale comunicato ai sensi dell'articolo 122 del Tuf, pubblicato, per estratto, sulla stampa quotidiana in data 3 novembre 2010, e subordinato, tra l'altro, alla pronuncia, da parte della Consob, in relazione all'insussistenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico della medesima *Groupama* con riferimento alle azioni *Premafin*, e/o *Fondiarria-SAI* e/o *Milano Assicurazioni*.

In data 22 novembre 2010, *Premafin* ha diffuso un ulteriore comunicato stampa con il quale è stato annunciato il raggiungimento di un'intesa, nella medesima data, relativa ad una parziale modifica dell'accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2010 avente ad oggetto i termini e le condizioni relative alla prospettata operazione di aumento di capitale, fermo restando l'impegno di *Groupama* ad entrare nel capitale della *Premafin* con una percentuale massima di partecipazione pari al 17 per cento circa del nuovo capitale sociale. Nel citato comunicato stampa del 22 novembre, *Premafin* ha reso noto che «in relazione all'aumento di capitale, *Credit Suisse* assumerà l'incarico di costituire il consorzio di garanzia per l'integrale sottoscrizione dell'eventuale inoptato dell'aumento di capitale. In particolare, il citato comunicato riporta: «*Groupama* si impegnerà ad acquistare dagli Aderenti al Patto la porzione di diritti di opzione necessaria al fine di consentire a *Groupama* di detenere, ad esito della integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, una partecipazione pari a circa il 17,1 per cento del capitale sociale di *Premafin*. L'impegno di *Groupama* avrà ad oggetto un investimento complessivo di circa 145,7 milioni di euro, che sarà ripartito tra prezzo di acquisto dei diritti e prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto dell'aumento di Capitale, a seguito della determinazione delle condizioni di quest'ultimo che saranno determinate in funzione dei prezzi

di mercato al momento dell'offerta. Gli aderenti al patto con i proventi derivanti dalla vendita dei diritti di opzione eccedenti l'importo di trenta milioni di euro eserciteranno i diritti di opzione non ceduti a *Groupama*».

Per quanto riguarda le attività di vigilanza svolte dalla Consob in ordine alla società *Premafin*, la Commissione Nazionale per le società e la borsa ha comunicato di aver effettuato, sino alla data odierna, le seguenti attività: Partecipazione rilevante al capitale della *Premafin* detenuta da *Crédit Agricole S.A.* e istruttoria relativa alle società del gruppo Ligresti ed agli accordi intercorsi con *Groupama*.

Con riferimento alla partecipazione rilevante al capitale della *Premafin* detenuta da *Crédit Agricole S.A.*, la Consob ha precisato che tale partecipazione è stata comunicata per la prima volta nel 1999; a tale data la stessa ammontava al 9,054 per cento del capitale, detenuta in intestazione per conto terzi (dieci soggetti singolarmente titolari di una partecipazione inferiore al 2 per cento con sede legale in diversi paesi paradisi fiscali). Sono state inoltrate diverse richieste di cooperazione internazionale, tuttora in corso, all'Autorità di Vigilanza svizzera al fine di accertare i collegamenti tra i soggetti titolari di detta partecipazione. In data 1° ottobre 2010, è stato appurato, sempre tramite la cooperazione internazionale, che la partecipazione detenuta da *Crédit Agricole* era scesa al 2,621 per cento, sempre detenuta in intestazione per conto di due soggetti.

A seguito di ulteriori richieste effettuate per le vie brevi direttamente al *Crédit Agricole S.A.* in data 29 ottobre 2010 quest'ultima ha confermato di detenere, a tale data, il 2,59 per cento di *Premafin* in intestazione conto terzi, e in data 2 novembre 2010 è stata pubblicata, da parte della Consob (sul proprio sito *internet* con le consuete modalità di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) la partecipazione aggiornata detenuta da *Crédit Agricole*. Il *Crédit Agricole* ha inoltre reso noto che la partecipazione ad essa intestata era scesa al di sotto del 5 per cento in data 28 ottobre 2009, e di non avere

adempito alla norma relativa alle trasparenza delle partecipazioni rilevanti possedute nel capitale di società quotate prevista dall'articolo 120 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, in quanto a seguito della modifica della normativa intervenuta con il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2004/109/CE, essa riteneva di non essere più tenuta all'obbligo di comunicazione in quanto intestatario delle azioni per conto terzi. A tal fine il *Crédit Agricole* ha inoltrato un quesito in ordine all'interpretazione della normativa con riferimento al caso di specie.

La Consob ha tuttora in corso una serie di accertamenti volti a rilevare eventuali collegamenti tra il soggetto « beneficiario economico » delle partecipazioni intestate a *Crédit Agricole S.A.* e le società del gruppo Ligresti nonché a verificare il corretto adempimento da parte del *Credit Agricole S.A.* delle disposizioni di cui all'articolo 120 del Tuf e l'eventuale applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda l'istruttoria relativa alle società del gruppo Ligresti ed agli

accordi intercorsi con *Groupama*, ulteriori interventi di vigilanza da parte della Commissione sono in corso in merito alla genesi dell'operazione annunciata in data 29 ottobre (ingresso di *Groupama* nella *Premafin*) e all'acquisizione della partecipazione del signor Bolloré al capitale di *Premafin*. Tali interventi, svolti anche nei confronti di tutte le società del gruppo Ligresti che partecipano in *Premafin* (*Limbo Invest S.A.*, *Canoe Securities S.A.*, *Hike Securities S.A.*, *Starlife S.A.*, *Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A.* e *Immobiliare Costruzioni IM.CO S.p.A.*) sono volti anche ad accertare l'eventuale titolarità, diretta o anche tramite società controllate, di opzioni e, in genere, di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare o vendere, anche con regolamento in contanti, azioni *Premafin* e/o *Fondiaria-Sai*.

La Consob ha, infine, soggiunto che in base all'esito dei citati accertamenti saranno svolti ulteriori approfondimenti al fine di verificare l'esistenza di accordi rilevanti ai fini dell'applicabilità della normativa sull'OPA.



## ALLEGATO 3

**5-03873 Fugatti ed altri: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di bollettazione, fatturazione e incasso delle tariffe del servizio idrico effettuati sulla base di mandato senza rappresentanza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini Iva, applicabile ai rapporti giuridici esistenti tra la società Idra Patrimonio SpA – società gestore del servizio idrico nella Regione Lombardia – e la società Brianzacque S.r.l. – società erogatore del servizio idrico agli utenti della Regione Lombardia.

In particolare, l'Onorevole interrogante ha evidenziato che la società Idra Patrimonio S.p.A. ha sottoscritto con Brianzacque S.r.l. un contratto mediante il quale è stato conferito a quest'ultima un mandato senza rappresentanza ad incassare la tariffa prevista per l'erogazione del servizio idrico in parte in nome e conto proprio e in parte in nome proprio ma per conto della società Idra Patrimoni S.p.A. Ciò comporterebbe, secondo l'interrogante, che la società Brianzacque S.r.l. sarebbe l'unico titolare dei rapporti nei confronti dell'utenza, svolgendo le attività di bollettazione, fatturazione e incasso.

Inoltre, considerato che esistono condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso specifico e che la società in questione ha già presentato due interpellazioni alla Direzione Regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle entrate, l'onorevole interrogante ha chiesto se il mandato senza rappresentanza sottoscritto dalle parti possa qualificare la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e se, in caso di risposta affermativa, la società Idra Patrimonio S.p.A. possa fatturare alla società Brian-

zacque S.r.l. le quote parti della tariffa relativa ai due rami del servizio idrico applicando l'aliquota Iva del 10 per cento ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-*sexiesdecies*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e se, quindi, le medesime quote debbano essere assoggettate ad Iva nella misura del 10 per cento sia nei rapporti tra mandatarario e utente, sia nei rapporti tra mandatarario e mandante.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, in merito alla questione prospettata, la Direzione Regionale della Lombardia ha chiarito che, per effetto della complessa regolamentazione del servizio idrico integrato nella Regione Lombardia, «tra Erogatore e Gestore viene sostanzialmente ad instaurarsi un rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive». In base al predetto rapporto, il Gestore mette a disposizione dell'Erogatore reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio e l'Erogatore si impegna ad utilizzare tali beni per fornire il servizio. Il tutto verso un corrispettivo corrispondente alla quota parte della tariffa di competenza del Gestore che, determinata dall'Autorità, è riscossa dall'Erogatore e poi riversata al Gestore.

Pertanto, costituendo la predetta messa a disposizione una prestazione di servizi non riconducibile in alcuna delle ipotesi previste nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è avviso della citata Direzione Regionale che, a motivo del pagamento di tale prestazione mediante trasfe-

rimento alla società istante (Gestore) della quota parte della tariffa di propria competenza, la medesima dovrà emettere fattura nei confronti di Brianzacque S.r.l. (Erogatore) addebitando l'IVA con l'aliquota ordinaria (20 per cento).

Tanto premesso, l'Agenzia ha fatto presente che, al fine di verificare se sia concretamente riscontrabile, nella fattispecie in

esame, un mandato senza rappresentanza tra gestore ed erogatore, il cui oggetto possa consentire l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento anche alle somme che l'erogatore riversa al gestore, occorre effettuare una approfondita valutazione della fattispecie, su base documentale, che la medesima Agenzia si riserva di svolgere nel più breve tempo possibile.

## ALLEGATO 4

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza (C. 3857  
Governo).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il disegno di legge C. 3857, di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

condivisa l'esigenza di instaurare un meccanismo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici che assicuri la piena trasparenza del settore ed eviti ogni infiltrazione della criminalità organizzata, e che consenta di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di capitali di provenienza illecita;

ribadita, al tempo stesso, l'opportunità, già segnalata dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul disegno di legge C. 3290, divenuto legge n. 136 del 2010, di evitare che il predetto meccanismo di tracciabilità introduca eccessivi oneri burocratici per le imprese di piccole e medie dimensioni;

rilevato come le modifiche apportate dal decreto – legge n. 187 alla predetta legge n. 136 sono orientate ad introdurre opportuni elementi di flessibilità in tale ambito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al punto 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, recante modifiche al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, il quale obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o Poste Spa, dedicati alle pubbliche commesse, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare ulteriormente il predetto comma 1, nel senso di fissare un tetto oltre il quale si applica il predetto obbligo, al fine di evitare eccessivi appesantimenti burocratici in danno delle piccole e medie imprese per i contratti di minore entità;

*b)* con riferimento al punto 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, il quale sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, specificando che in ogni transazione finanziaria relativa a contratti di appalto pubblici dovrà essere inserito il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al Codice unitario del progetto (CUP), qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la previsione, nel senso di escludere tale obbligo, ovvero di individuare, eventualmente attraverso il rinvio ad un atto di normativa secondaria, specifiche modalità di adempimento dello stesso per le imprese (quali, in particolare, quelle che forniscono servizi di ristorazione collettiva) che si approvvigionano cumulativamente, presso uno o più fornitori, delle materie prime o dei servizi necessari per l'esecuzione di una pluralità di contratti di appalto, atteso che le predette imprese

incontrerebbero altrimenti serie difficoltà nel rispettare tale prescrizione, nonché di prevedere una fase transitoria per consentire alle stesse imprese di adeguarsi al nuovo obbligo;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il termine a partire dal quale si applicano le modifiche alla legge n. 136 del 2010 apportate dal

decreto – legge n. 187 sia calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto – legge n. 187, evitando che le imprese interessate possano essere sanzionate per il fatto di non aver ottemperato, in tale lasso di tempo, alle predette prescrizioni, in modo da assicurare loro un periodo di adattamento alla nuova disciplina.

ALLEGATO 5

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza  
(C. 3857 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il disegno di legge C. 3857, di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

condivisa l'esigenza di instaurare un meccanismo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici che assicuri la piena trasparenza del settore ed eviti ogni infiltrazione della criminalità organizzata, e che consenta di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di capitali di provenienza illecita;

ribadita, al tempo stesso, l'opportunità, già segnalata dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul disegno di legge C. 3290, divenuto legge n. 136 del 2010, di evitare che il predetto meccanismo di tracciabilità introduca eccessivi oneri burocratici per le imprese di piccole e medie dimensioni;

rilevato come le modifiche apportate dal decreto – legge n. 187 alla predetta legge n. 136 sono orientate ad introdurre opportuni elementi di flessibilità in tale ambito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, il quale sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, specificando che in ogni transazione finanziaria relativa

a contratti di appalto pubblici dovrà essere inserito il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al Codice unitario del progetto (CUP), qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la previsione, nel senso di individuare, eventualmente attraverso il rinvio ad un atto di normativa secondaria, specifiche modalità di adempimento dello stesso per le imprese (quali, in particolare, quelle che forniscono servizi di ristorazione collettiva) che si approvvigionano cumulativamente, presso uno o più fornitori, delle materie prime o dei servizi necessari per l'esecuzione di una pluralità di contratti di appalto, atteso che le predette imprese incontrerebbero altrimenti serie difficoltà nel rispettare tale prescrizione, nonché di prevedere una fase transitoria per consentire alle stesse imprese di adeguarsi al nuovo obbligo;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il termine a partire dal quale si applicano le modifiche alla legge n. 136 del 2010 apportate dal decreto – legge n. 187 sia calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto – legge n. 187, evitando che le imprese interessate possano essere sanzionate per il fatto di non aver ottemperato, in tale lasso di tempo, alle predette prescrizioni, in modo da assicurare loro un periodo di adattamento alla nuova disciplina;

c) ancora con riferimento alle modifiche apportate dal decreto – legge all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare più puntualmente, eventualmente attraverso il rinvio

ad un atto di normativa secondaria, gli strumenti alternativi al bonifico bancario o postale con i quali possono essere eseguiti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi a contratti di appalto pubblici.



## ALLEGATO 6

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese  
(Testo unificato C. 2754 ed abb.).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante norme per la tutela della libertà d'impresa – Statuto delle imprese, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo generale del provvedimento di introdurre ulteriori strumenti di sostegno pubblico in favore delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema economico nazionale;

rilevato come alcune delle disposizioni recate dal testo unificato, in particolare per quanto riguarda i profili tributari, abbiano natura prevalentemente programmatica;

evidenziato come alcune delle previsioni recate dal testo determinino effetti di minor gettito potenzialmente rilevanti, per i quali non si individua alcuna forma diretta di copertura finanziaria;

sottolineata l'esigenza di assicurare il coordinamento delle disposizioni contenute nel provvedimento con l'ordinamento tributario vigente, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni che potrebbero determinare problemi applicativi e pregiudicare gli obiettivi di semplificazione sottesi allo stesso intervento legislativo;

rilevato come il tema della revisione della fiscalità delle imprese deve essere

affrontato nel quadro generale della riforma complessiva del sistema fiscale già avviato dal Governo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, i quali prevedono che i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti che siano maturati nei confronti del medesimo soggetto, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali comportano una perdita di gettito di rilevante entità, e non sono coordinate con il comma 2 dell'articolo 14, il quale conferisce una delega al Governo finalizzata ad introdurre analogo tipo di compensazione;

2) con riferimento al comma 12 dell'articolo 12, il quale definisce come « tecnologiche » quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto essa non specifica a quale imposta si riferisca detto imponibile;

3) con riferimento alle lettere *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 13, le quali prevedono che lo Stato ponga in essere politiche di integrale detassazione e de-

contribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali, oltre a rivestire carattere meramente programmatico ed a sovrapporsi con le previsioni in materia recate dall'articolo 53 del decreto – legge n. 78 del 2010, recentemente prorogate dal disegno di legge di stabilità, configurano agevolazioni fiscali per le quali occorre rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che comporterebbero una perdita di gettito quantificabile, in termini di competenza, in alcune centinaia di milioni di euro, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura;

4) con riferimento all'articolo 14, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, sia in quanto essa rischia di sovrapporre con la complessiva riforma del sistema fiscale già avviato dal Governo, sia in quanto l'attuazione della stessa delega comporterebbe minori entrate quantificabili in alcuni miliardi di euro;

5) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, provveda comunque la Commissione di merito:

a definire meglio gli strumenti tributari utilizzabili per realizzare le finalità agevolative di cui alla lettera *a*), numero 1), nonché la tipologia di imposta oggetto della stessa agevolazione;

a specificare meglio le forme di investimento oggetto di agevolazione indicate dalla lettera *a*), numero 1.1);

a chiarire che lo scomputo dell'incremento dell'indebitamento dal valore degli investimenti e delle spese esclusi dall'imposizione, ai sensi della lettera *a*), numero 1.7), riguarda gli incrementi di indebitamento riferibili ai predetti investimenti;

a chiarire se la deducibilità, fino a un massimo del 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche, dalle società

di persone e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, prevista dalla lettera *a*), numero 2, si applichi anche all'IRAP;

a coordinare la lettera *a*), numero 3, con l'articolo 1, comma 40, della legge n. 244 del 2007, di cui riproduce testualmente il contenuto, il quale prevede un regime, non entrato in vigore in mancanza della disciplina attuativa, di tassazione separata, con aliquota del 27,5 per cento, sui redditi d'impresa percepiti da imprenditori individuali e dei redditi derivanti dalla partecipazione in società personali;

a coordinare il regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali, nonché per la determinazione degli imponibili, di cui alla lettera *b*), numero 1), con il regime di contabilità semplificata attualmente vigente;

a coordinare le forme di imposizione forfetaria, di cui alla lettera *b*), numero 2), con i regimi di imposizione forfetaria già attualmente vigenti;

a correggere, alla lettera *c*), il riferimento, previsto nell'ambito della progressiva esclusione delle imprese dall'IRAP, alla «soglia di tassazione», facendo invece riferimento all'ammontare della deduzione dall'imponibile IRAP previsto dall'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché a chiarire se il riferimento agli «eventuali ulteriori costi» che si propone di escludere dalla base imponibile IRAP intenda indicare l'esclusione di ogni costo, a qualunque titolo sostenuto dall'impresa;

6) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, che contiene una delega legislativa per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali, provveda la Com-

missione di merito a sopprimere la previsione, la quale comporta una perdita di gettito di rilevante entità, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura finanziaria; provveda comunque la Commissione di merito a coordinare la medesima previsione con i commi 2 e 3 dell'articolo 8, che introducono norme aventi analoga finalità, nonché a riformulare la dizione « per oneri sociali », la quale non risulta del tutto perspicua nel contesto della disposizione, specificando che la compensazione può avvenire, oltre che con somme dovute a titolo di tributi, con contributi o somme comunque dovute a titolo di oneri sociali;

7) con riferimento ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 14, provveda la Commissione di merito a correggere i riferimenti, ivi contenuti, alla legge n. 468 del 1978, integralmente abrogata dalla legge n. 196 del 2009, alla legge finanziaria, sostituita dalla legge di stabilità, e al Documento di programmazione economico-finanziaria, sostituito dalla Decisione di finanza pubblica;

8) con riferimento all'articolo 23, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge saranno coperti con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi, provveda la Commissione di merito a rivederne la formulazione, atteso che, a seguito della riforma della contabilità pubblica realizzata con la legge n. 196 del 2009, la legge finanziaria ha mutato la sua denominazione in legge di stabilità;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale, tra i principi cui si ispira l'intervento legislativo, annovera in termini non del tutto chiari il principio della sussidiarietà orizzontale « anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa

e alla certificazione », valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), la quale indica il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, si segnala come appaia improprio definire giuridicamente come « diritto » l'accesso al credito, trattandosi di attività di natura privata lasciata all'autonomia privata, sia pure in un quadro di tutele pubblicistiche: valuti pertanto la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di prevedere il diritto delle imprese di disporre di un quadro informativo completo e trasparente, nonché di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unificato, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del TUB appositamente dedicate al credito per i consumatori;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, che vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), e che comunque risulta passibile di determinare nuovi oneri non coperti, qualora l'esplicito riferimento alle norme di « na-

tura fiscale» fosse finalizzato a porre in capo alla medesima Amministrazione nuovi adempimenti amministrativi;

d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale prevede che i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, sono ammessi al privilegio generale sui beni mobili, di cui all'articolo 2751-bis, numero 5, del codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la *ratio* della norma, atteso che il citato numero 5 dell'articolo 2751-bis del codice già riconosce esplicitamente tale privilegio ai ai crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 11, il quale dispone che ogni prefettura predisponga delle *white list* di imprese e fornitori «contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi», valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nelle predette *white list* delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati, obblighi, nonché di integrare la previsione, al fine di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese nelle *white list*, evitando il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;

f) con riferimento all'articolo 12, il quale reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già presenti nell'ordinamento, che sembrano avere efficacia non limitata all'applicabilità delle norme recate dal testo unificato, ma all'intero ordinamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali previsioni, le quali rischiano di determinare duplicazioni e di generare conseguentemente problemi interpretativi in sede applicativa;

g) con riferimento in particolare al comma 9 dell'articolo 12, il quale qualifica

come nuove imprese quelle che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e «non costituiscono una creazione di ramo d'azienda», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in particolare chiarendo in termini più dettagliati il concetto di «indipendenza» della nuova impresa, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;

h) con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 12, i quali, rispettivamente, recano le definizioni di «imprese femminili» e di «imprese giovanili», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in quanto le definizioni da esse recate riguardano solo le imprese organizzate in forma societaria;

i) con riferimento al numero 1) lettera b) del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi della quale lo Stato stesso favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché le condizioni di ostacolo artificialmente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale non sembra avere carattere innovativo, in quanto la normativa in vigore già riconosce tali poteri all'Autorità antitrust, anche con riferimento agli istituti di credito;

*l)* con riferimento al numero 2) della medesima lettera *b)* dell'articolo 13, la quale introduce l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, in considerazione del fatto che è già in funzione, in forza del dettato dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, attribuito alla competenza regolamentare generale del Ministero dell'economia ed a quella, più specifica, della Banca d'Italia; valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri;

*m)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, recante un'ulteriore principio direttivo relativo alla delega di cui al comma 2, al fine di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 1997 in materia di compensazione tra debiti tributari e contributivi e corrispondenti crediti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se il criterio di delega recato dal comma 3 non

sia in realtà già compreso in quello di cui al comma 2, di chiarire maggiormente quale siano i versamenti che possono essere oggetto di compensazione, nonché di precisare il riferimento al non meglio precisato « medesimo comma 1 » contenuto nella disposizione;

*n)* con riferimento all'articolo 15, comma 1, che impegna lo Stato a garantire norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e sviluppare l'imprenditorialità diffusa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, il quale risulta piuttosto generico, non definendosi in alcun modo in cosa consista il predetto regime tributario di vantaggio, nonché di individuare direttamente la necessaria copertura finanziaria;

*o)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione con università e con enti di ricerca, aree e locali per i primi cinque anni di attività dell'azienda, i quali possono essere affidati senza oneri a « soggetti di servizio » senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la nozione di « soggetti di servizio ».



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.  
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate ..... 102

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti ..... 102

##### COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.  
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate ..... 102

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.55.

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.**

**C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.50.

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 20.30 alle 21.10.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 103

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) ..... 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 104

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

#### La seduta comincia alle 15.10

**DL 187/2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza.**

**C. 3857 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e II, competenti in sede referente sul decreto legge in esame, non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti presentati. Propone quindi di rinviare a domani

la votazione del parere sul decreto legge, in modo da consentire alla Commissione di valutare anche le eventuali modifiche che dovessero essere introdotte in sede di esame degli emendamenti.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a domani, giovedì 25 novembre, prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è in corso di trasmissione il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, in assenza del quale la Commissione non aveva potuto procedere alla votazione del parere nel termine già decorso del 17 novembre scorso.

A tale proposito comunica che, secondo accordi intercorsi per le vie brevi, il Governo attenderà il parere della Commissione fino alla settimana prossima, in modo da consentire alla Commissione medesima di acquisire i rilievi per gli aspetti finanziari della V Commissione, che dovrebbe procedere alla relativa deliberazione nella giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente » .....	105
---	-----

#### INTERROGAZIONI:

5-03505 Marco Carra: Finanziamento di progetti volti a migliorare l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale per le persone con disabilità .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	110
5-03753 Iannuzzi: Tempi di effettiva realizzazione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	112
5-03759 Contento: Modalità di rinnovo della patente di guida per i conducenti ultraottantenni ..	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	113
5-03793 Calero Ciman: Modalità di trasmissione della certificazione medica necessaria al rilascio e al rinnovo delle patenti di guida da parte dei medici militari in quiescenza .	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	114

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 284 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. C. 3827 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	108
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
---	-----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ing. Alberto Chiovelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	109
AVVERTENZA .....	109

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori nell'ambito dell'esame delle proposte di**

**legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.30.

**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**5-03505 Marco Carra: Finanziamento di progetti volti a migliorare l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale per le persone con disabilità.**

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), replicando, rileva che il rappresentante del Governo, pur fornendo precisi e circostanziati elementi informativi, non ha dato una risposta puntuale al quesito posto con l'interrogazione. Sottolinea che il Governo ha operato ingenti tagli ai fondi destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, creando serie difficoltà sia agli enti locali sia alle aziende che gestiscono tali servizi. Fa presente che nei giorni scorsi l'Unione italiana ciechi della propria provincia di provenienza, Mantova, ha inteso sollevare pubblicamente la questione della mancata accessibilità dei mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale per le persone affette da disabilità, che ha ormai raggiunto un carattere emergenziale. Prende atto che il sottosegretario ha inteso evidenziare una carenza legislativa e rileva che nella risposta ha fatto esplicito riferimento al trasferimento agli enti locali delle funzioni in materia di scelta dei sistemi e programmazione e organizzazione dei servizi. Osserva che, pur trattandosi di disabilità che possono non essere immediatamente rilevate dai conducenti, esistono una serie di problemi evidenti relativi alla scarsa accessibilità sia all'interno che all'esterno dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico.

Ritiene che si tratti di una questione sulla quale non si debbano fare inutili strumentalizzazioni politiche e si riserva quindi di contattare gli amministratori locali, affinché possa essere delineata una strategia che auspica fornisca una risposta definitiva a questa problematica. Ringrazia quindi il rappresentante del Governo per gli elementi forniti nella risposta, che giudica comunque intellettualmente onesta e utile per costruire un percorso concreto volto a pervenire alla soluzione delle questioni oggetto dell'interrogazione.

**5-03753 Iannuzzi: Tempi di effettiva realizzazione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative.**

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, prende atto della risposta del sottosegretario, che finalmente, dopo numerosi rinvii e ritardi, fissa al 1° gennaio 2011 la data per l'entrata in funzione del pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno. Ricorda che c'è un preciso impegno, assunto dal Governo, da ANAS e da SAM e ribadito in più occasioni, di consentire che l'acquisto del dispositivo *telepass* avvenga a mero costo di produzione, per un importo ridotto e non superiore a 20 euro. Rileva che le tariffe che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011 dovranno essere monitorate per verificare in concreto gli incrementi del volume di traffico sull'autostrada Salerno-Napoli, che potranno derivare sia dall'introduzione del pedaggio differenziato che renderà, soprattutto per gli spostamenti di breve e media distanza, più conveniente l'utilizzo delle autostrade rispetto all'intasata viabilità ordinaria, sia dalla definizione degli interminabili lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'autostrada medesima oramai vicini alla conclusione, che renderanno la circolazione

più rapida, funzionale ed adeguata, scoraggiando così l'impiego delle autostrade a tre corsie A30 Caserta-Roma per gli spostamenti nella direzione Salerno-Napoli. Ritiene che ci siano quindi le condizioni per ridurre l'importo del pedaggio che sarà definito a partire dal gennaio 2011. Ritiene comunque ingiustificato, sbagliato e penalizzante che venga disposto l'incremento da 1,6 a 2 euro del pedaggio per gli utenti a passaggio manuale, che non usufruiranno del pedaggio diversificato.

**5-03759 Contento: Modalità di rinnovo della patente di guida per i conducenti ultraottantenni.**

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, della quale si dichiara soddisfatto.

**5-03793 Calero Ciman: Modalità di trasmissione della certificazione medica necessaria al rilascio e al rinnovo delle patenti di guida da parte dei medici militari in quiescenza.**

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo CALEARO CIMAN (Misto), replicando, prende atto della risposta resa dal rappresentante del Governo in ordine alla questione oggetto dell'interrogazione. Auspica che la Conferenza unificata possa pervenire ad una rapida conclusione dell'istruttoria relativa allo schema di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo che possa essere emanato entro la fine dell'anno, per permettere ai medici militari in quiescenza a partire dal 1° gennaio 2011 di poter effettuare il rilascio e rinnovo delle patenti di guida, come previsto dalla nor-

mativa a seguito dell'approvazione della legge 120 del 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 284.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 novembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che nella giornata di ieri è stata svolta l'audizione informale dei vertici della società RFI SpA, fa presente che il termine per l'espressione del parere scadrà domani, 25 novembre 2010. Tuttavia, considerata la complessità dell'atto in esame, chiede al Governo di attendere, prima dell'adozione definitiva dell'aggiornamento del contratto di programma, l'espressione del parere da parte della Commissione Trasporti.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI assicura la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione

prima di procedere all'adozione del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.**

**C. 3827 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

Avverte che l'Accordo, composto di 27 articoli raggruppati in 8 Titoli, sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza in ambito transfrontaliero, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e all'immigrazione clandestina. In particolare, l'Accordo individua le zone di fron-

tiera e indica gli organi competenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo stesso. Sono considerate zone di frontiera, per la Repubblica Italiana, i territori di competenza delle province di Trieste, Gorizia e Udine e, per la Repubblica di Slovenia, le zone di competenza delle Direzioni di polizia di Koper, Nova Gorica e Krauj. In tale contesto, i due Paesi si adoperano per una reciproca informazione sulle situazioni che possono comportare pregiudizi o comunque di interesse, sotto il profilo della sicurezza, impegnandosi a effettuare, periodicamente, un'analisi congiunta degli aspetti che riguardano l'ambito transfrontaliero. Sottolinea che gli organi di polizia delle Parti contraenti, nel quadro delle proprie competenze, assicurano, su richiesta, assistenza nella salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché nella prevenzione e nella repressione dei reati.

Per quanto riguarda le competenze della IX Commissione, segnala l'articolo 3 dell'Accordo secondo cui le citate richieste – in conformità con le rispettive legislazioni nazionali – possono riguardare, tra l'altro, accertamenti in ordine ai proprietari e ai conducenti di veicoli stradali, di mezzi aerei e marittimi, alle patenti di guida, alle autorizzazioni relative al soggiorno, ai titolari di allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazioni, all'identità delle persone e alla provenienza delle cose, quali, ad esempio, i veicoli a motore e i mezzi marittimi.

Dal momento che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ing. Alberto Chiovelli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Alberto CHIOVELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente, Mario VALDUCCI e i deputati Silvia VELO

(PD), Carlo MONAI (IdV), Antonino FOTI (PdL) e Vincenzo GAROFALO (PdL).

Il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Alberto CHIOVELLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**INTERROGAZIONI**

*5-03606 Graziano: Scarsa tempestività da parte della società Trenitalia nella risoluzione di eventi straordinari e mancanza di informazione e assistenza all'utenza viaggiante.*



## ALLEGATO 1

**5-03505 Marco Carra: Finanziamento di progetti volti a migliorare l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale per le persone con disabilità.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Relativamente alla richiesta di adottare misure atte a favorire la mobilità delle persone ipovedenti, o non vedenti, sui mezzi di trasporto pubblico ed in particolare sugli autobus urbani, in analogia a quanto già esistente sui sistemi di trasporto tranviari e metropolitani, si informa che le principali fonti normative si individuano nella legge numero 118 del 1971 in materia di servizi di trasporto e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» che contempla i sistemi di trasporto all'articolo 24, relativo a tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane ed all'articolo 25, relativo a treni, stazioni e ferrovie.

L'Articolo 30 del predetto decreto prevede che il Ministro dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) stabilisca con propri decreti le modalità ed i criteri di attuazione delle norme del regolamento relative al trasporto pubblico di persone.

L'applicazione della citata legislazione alle tramvie, le metropolitane e le ferrovie è stata favorita sia dalla chiarezza del disposto normativo che dalle altre norme sulla accessibilità delle infrastrutture che si sono succedute nel tempo.

L'applicazione al settore del trasporto su gomma (prevalentemente ai bus urbani) ha incontrato maggiori difficoltà per la scarsa chiarezza della norma e per l'assenza di specificità con le installazioni di terra.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato poi dal fatto che la materia del trasporto pubblico locale — particolarmente quella su gomma — in termini di scelta dei sistemi e di programmazione ed organizzazione del servizio rientra nelle funzioni trasferite alle autonomie locali e territoriali; si cita al riguardo la legge 104/92 che, all'articolo 26, demanda ai Comuni il compito di assicurare modalità di trasporto individuali per i disabili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, secondo quanto in materia specificamente disciplinato da parte delle regioni.

Residuano al Ministero le funzioni di verifica del rispetto delle norme di sicurezza fissate dal codice della strada in sede di omologazione dei veicoli e dei dispositivi, oltre che sulla definizione della normativa, d'intesa con gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti.

L'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione si è occupato della materia ed ha prodotto la norma UNI 11168-1 del 2006 sulla «Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa. Criteri progettuali per le metropolitane», entrata in vigore il 23 febbraio 2006 e nel marzo del 2009 è stata pubblicata la seconda parte della norma (UNI 11168-2) relativa ai criteri progettuali per le ferrovie, norme che contemplano anche l'aspetto del disagio visivo. Ulteriori disposizioni normative sull'argomento sono contenute nella Norma UNI-UNIFER 11174 relativa al «Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci» e nel progetto di norma UNIFER

prE10.04.905.0 relativo al « Materiale rotabile per metropolitane – Caratteristiche generali e prestazioni ».

L'applicazione di misure analoghe ai sistemi su gomma risulta difficoltosa per l'assenza per tali veicoli di incarrozzamento a raso e soprattutto per la mancanza di certezza nell'accosto in fermata, fatto questo che potrebbe rendere pericolosa l'operazione di salita o discesa dal veicolo per le persone che recano disabilità visive, talvolta non sempre percettibili dal personale di servizio.

Le notizie pervenute a conoscenza del Ministero, testimoniano comunque una costante attenzione da parte dei Comuni in sede di realizzazione e attrezzaggio di nuove linee automobilistiche nel cui ambito vengono attentamente seguite le problematiche degli utenti deboli (ivi compresi quelli con disagio visivo) anche attraverso il confronto con le associazioni

locali per l'individuazione e l'introduzione delle nuove soluzioni rese disponibili dalla tecnologia.

La materia è comunque costantemente monitorata ed oggetto di sempre crescente attenzione da parte del Dicastero che rappresento.

Devo, infine, aggiungere che a livello europeo il recente piano d'azione sulla mobilità urbana del settembre 2009 prevede uno specifico punto d'azione relativamente al miglioramento dell'accesso ai sistemi di trasporto da parte delle persone a mobilità ridotta mentre, a livello nazionale, l'avvio dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'articolo 300 della legge 244/07 potrà fornire un migliore scambio di conoscenze utile al miglioramento delle azioni da intraprendere in materia.

## ALLEGATO 2

**5-03753 Iannuzzi: Tempi di effettiva realizzazione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ad aggiornamento di quanto riferito relativamente alle precedenti interrogazioni presentate dall'onorevole Iannuzzi sull'argomento, l'Anas ha riferito quanto segue.

La sperimentazione dell'impianto di tariffazione differenziata è terminata e collaudata ed il nuovo sistema di pedaggio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.

Dell'operazione verrà data adeguata informativa al territorio mediante un piano di comunicazione verso le Autorità Locali, i media e gli utenti già a partire dai primi giorni del prossimo mese di dicembre.

Per quanto riguarda la regolamentazione tariffaria conseguente alla sperimentazione effettuata, definita tra la Società

concessionaria e l'Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali, nel corso di apposito incontro tenutosi in data 23 novembre. I relativi valori tariffari per gli utenti dotati di Telepass, IVA inclusa, vanno da 0,80 euro per una tratta da 0 a 5 Km a 2 euro per tratte oltre 30 km.

Tali tariffe verranno poi annualmente aggiornate per assicurare la costanza degli introiti di pedaggio alla Concessionaria.

Per gli utenti con passaggio manuale (monete, carte di credito, fast pay, bancomat eccetera) la tariffazione non sarà differenziata, ma continuerà ad essere fissa, con incremento di tariffa dagli attuali 1,60 euro a 2,00 euro.

## ALLEGATO 3

**5-03759 Contento: Modalità di rinnovo della patente di guida per i conducenti ultraottantenni.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con circolare protocollo 83160 del 15 ottobre 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale ha chiarito l'ambito di applicazione del decreto ministeriale 8 settembre 2010 inerente alle modifiche dell'articolo 115 del Codice della strada introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.

Per quel che concerne il rinnovo di validità delle patenti di cui sono titolari conducenti di età superiore a ottanta anni, la suddetta circolare precisa che: « al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo che possa comportare in definitiva pregiudizio per l'utenza si chiarisce che l'articolo 3 del DM disciplina a far data dal 15 settembre 2010 (data di entrata in vigore del DM medesimo) la validità temporale delle certificazioni mediche rilasciate a soggetti che non avendo ancora compiuto gli ottanta anni possono acquisire un certificato della validità massima di tre anni (confrontare articolo 126 comma 1, CdS).

Tuttavia, stante la nuova prescrizione che al compimento dell'ottantesimo anno di età occorre che l'idoneità psico-fisica alla guida sia accertata dalla commissione medica locale con visita biennale (confrontare 115, comma 2-*bis*, CdS) si prevede che quando il soggetto acquisisca – prima degli ottanta anni – una certificazione medica collegiale, la stessa abbia la durata che le è propria che comunque non può andare oltre l'ottantaduesimo giacché al compimento di tale età ricorre nuovamente l'obbligo della visita biennale

Per contro, qualora un soggetto di età inferiore agli ottanta anni acquisisca una

certificazione del medico monocratico, la stessa non potrà avere validità oltre la data del compimento dell'ottantesimo anno nella quale ricorre l'obbligo di visita collegiale biennale (confrontare articolo 115, comma 2-*bis*, CdS).

Per tutti i rinnovi di validità che conseguono a precedente rinnovo secondo le modalità su indicate sub lettera *b*) e *c*), ovvero per quelli a cui debba procedere il conducente che abbia compiuto gli ottanta anni dalla data del 15 settembre 2010, si applicano le disposizioni dell'articolo 115, comma 2-*bis*, del Codice della strada.

Non vi è pertanto alcun dubbio che l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli possa essere mantenuta senza alcun limite di età finché sussistano i requisiti psico-fisici richiesti per la guida.

Si sottolinea, infine, che sebbene la validità del titolo abilitativo alla guida per soggetti che abbiano compiuto settanta anni non sia stata modificata nell'ambito dell'articolo 126 comma 1 del Codice della strada, c'è motivo di ritenere che la visita biennale prescritta dall'articolo 115, comma 2-*bis* del Codice della strada si risolva in un rinnovo di validità dei predetti titoli abilitativi.

Pertanto, l'attestato di cui al citato articolo 115 comma 2-*bis* deve essere redatto nella forma di un certificato di rinnovo di validità e trasmesso dalla commissione medica locale all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ai fini del rinnovo di validità dei documenti abilitativi posseduti.

## ALLEGATO 4

**5-03793 Calero Ciman: Modalità di trasmissione della certificazione medica necessaria al rilascio e al rinnovo delle patenti di guida da parte dei medici militari in quiescenza.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 23 della legge n. 120 del 2010 ha, tra l'altro, modificato l'articolo 119, comma 2, del Codice della strada, ampliando il novero dei medici a cui sono affidate le funzioni di certificazione dei requisiti di idoneità psico-fisica utile al conseguimento della patente di guida ed al rinnovo di validità della stessa.

Confermate tali funzioni in capo ai medici di cui al previgente comma 2, le medesime funzioni sono state attribuite anche ai medici militari in quiescenza ed a quelli che abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni, anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, purché abbiano svolto l'attività di accertamento in parola negli ultimi dieci anni ovvero abbiano fatto parte di commissioni mediche locali negli ultimi cinque anni.

Il comma 2 del summenzionato articolo 23, nel rinviare ad un decreto di questo Ministero la disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata da questi nuovi soggetti, prevede che con lo stesso decreto siano altresì definite le modalità di trasmissione delle medesime certificazioni quando rilasciate dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

La previsione di una disciplina applicativa con riferimento alle modalità di trasmissione delle certificazioni in parola, soddisfa un'esigenza tutt'altro che formale.

Invero, nel sistema previgente dell'articolo 119, la trasmissione delle certificazioni avveniva per il tramite degli uffici di appartenenza dei medici di cui al comma 2 dello stesso articolo (ante legge n. 120):

era così garantita l'attribuzione del certificato emesso ad un soggetto in possesso dei requisiti di legge.

Il legislatore ampliando – come detto – il novero dei soggetti per così dire « fuori struttura », chiede che l'Amministrazione provveda, con proprio provvedimento, a individuare nuove e specifiche modalità di trasmissione, in grado di garantire la medesima finalità.

A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 ottobre 2010 ha predisposto ed inoltrato alla Conferenza unificata Stato regioni ed enti locali, nonché alle altre Amministrazioni competenti lo schema di decreto che prevede, con modalità diverse in ragione della tipologia di medico certificatore, l'assegnazione su richiesta di un codice di identificazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione che, apposto su ogni certificato emesso, permette di risalire, appunto in modo inequivocabile, al soggetto che lo ha rilasciato.

Laddove, si dovessero prolungare i tempi di acquisizione del parere della citata Conferenza, nuovamente sollecitata, al fine di risolvere la situazione di incertezza segnalata dall'interrogante, il Ministero valuterà l'opportunità di adottare subito un provvedimento finalizzato a disciplinare le modalità di trasmissione delle certificazioni mediche dei medici militari in quiescenza e di quelli non più appartenenti alle amministrazioni e corpi previsti dal comma 2 dell'articolo 119, purché abbiano svolto attività l'accertamento di certificazione in parola negli ultimi dieci anni ovvero abbiano fatto parte di commissioni mediche locali negli ultimi cinque anni.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 115

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.40 alle 15.25.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
INTERROGAZIONI:	
5-03248 Bobba: Vicende occupazionali relative ad una cooperativa nel comune di Arborio ....	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-03551 Peluffo: Trattamento di cassa integrazione per i lavoratori della Novaceta SpA ..	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-03637 Bertolini: Attività ispettiva in relazione a fenomeni di lavoro nero nella provincia di Modena .....	117
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	122
RISOLUZIONI:	
7-00418 Moffa: Liberalizzazione del lavoro subordinato per i cittadini romeni ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00097</i> ) .....	117
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	124
7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00098</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	125
7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	119

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

**La seduta comincia alle 14.45.**



**5-03248 Bobba: Vicende occupazionali relative ad una cooperativa nel comune di Arborio.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

LUIGI BOBBA (PD), replicando, giudica « pilatesca » la risposta del rappresentante del Governo, dal momento che essa ha eluso completamente il merito dei quesiti posti nel suo atto di sindacato ispettivo. Ritiene paradossale che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non si schieri con convinzione a difesa dei diritti dei lavoratori, laddove essi vengano lesi da comportamenti che si pongono oltre i limiti della legalità e che risultano ormai sempre più diffusi nell'ambito del mercato del lavoro, ben al di là del singolo caso concreto. Fa notare che il Ministero, invece di rinviare la soluzione della questione all'esito di procedure amministrative o giudiziarie, avrebbe potuto pronunciarsi con chiarezza sin d'ora, sulla base della legislazione vigente e della prevalente giurisprudenza esistente in materia, per le quali nessun lavoratore potrebbe essere obbligato a divenire socio di una cooperativa ai fini di un'assunzione. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo possa quanto prima prendere contezza di un fenomeno vasto, che riguarda ormai numerosi lavoratori, per i quali richiede l'adozione urgente di iniziative tese a salvaguardarne gli interessi.

**5-03551 Peluffo: Trattamento di cassa integrazione per i lavoratori della Novaceta SpA.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, prendendo atto con favore della concessione della CIGS all'azienda richiamata nell'interrogazione e della disponibi-

lità del Ministero a seguire con attenzione la vicenda.

**5-03637 Bertolini: Attività ispettiva in relazione a fenomeni di lavoro nero nella provincia di Modena.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuliano CAZZOLA, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo e dello svolgimento di una specifica attività di vigilanza nell'ambito del distretto tessile di Carpi. Dichiarata che continuerà a monitorare – insieme agli altri firmatari dell'interrogazione – la situazione in oggetto, al fine di verificare l'esistenza di un costante ed efficace sistema di controlli nel richiamato contesto produttivo, riservandosi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo in materia.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 15.**

**7-00418 Moffa: Liberalizzazione del lavoro subordinato per i cittadini romeni.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00097).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte di avere predisposto, in esito agli elementi forniti dal Governo nella precedente seduta, una nuova versione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Laura RAVETTO fa presente di avere chiarito nella precedente seduta che, sotto il profilo tecnico, la scelta in ordine alla questione oggetto dell'atto di indirizzo in discussione è già stata assunta dal Tavolo che comprende tutte le amministrazioni competenti: pertanto, non risultano esistere particolari margini di manovra per modificare questa scelta. Rileva, peraltro, che la nuova versione della risoluzione, appena presentata, pone un impegno a riportare al predetto Tavolo tecnico la richiesta di una nuova valutazione della decisione, che in questi termini – sotto il profilo strettamente politico – non può incontrare un orientamento contrario da parte del Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel fare presente che a partire dal 2012 la liberalizzazione del mercato del lavoro sarà generalizzata per i lavoratori romeni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della risoluzione in discussione, in coerenza con la posizione di estrema cautela che ha sempre caratterizzato la propria azione politica su tali tematiche, a fronte dei forti rischi che potrebbero derivare da una liberalizzazione del mercato del lavoro realizzata senza la previsione di specifiche forme di tutela a favore dei lavoratori italiani.

Luigi BOBBA (PD), nell'esprimere una valutazione positiva sulla nuova versione della risoluzione in titolo, volta a prospettare una soluzione ragionevole ad un problema reale e di grande attualità, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, auspicando che il Governo possa affrontare la questione in termini più complessivi, anche in armonia con gli indirizzi comunitari in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00097.

**7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi.**

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00098*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che, dopo l'avvio della discussione nella scorsa settimana, la risoluzione in titolo è stata sottoscritta anche dai deputati Antonino Foti, Pelino, Cazzola e Vincenzo Antonio Fontana; comunica, quindi, che i presentatori della risoluzione stessa ne hanno predisposto una nuova versione (*vedi allegato 5*), che intende anche risolvere talune questioni nel frattempo emerse, in via informale, in ordine alle modalità di attuazione dei relativi impegni.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, soffermandosi sull'impegno richiesto con la nuova versione della risoluzione in titolo, nel manifestare, per quanto concerne in particolare il problema legato agli adempimenti a carico del lavoratore dializzato, la disponibilità del Governo ad un accoglimento degli indirizzi come riformulati, fa comunque presente che gli stessi sono, al momento, oggetto di analisi e approfondimento, presso il Tavolo tecnico del Ministero della salute, allo scopo di individuare una modalità che permetta di semplificare al massimo gli oneri a carico del lavoratore con riferimento alla certificazione medica da produrre. Informa peraltro che, allo stato, è possibile farsi rilasciare dal medico curante un'unica certificazione attestante la necessità di trattamenti ricorrenti, da presentare prima dell'inizio della terapia, alla quale dovranno seguire periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il calendario delle cure eseguite (come indicato nella circolare INPS n. 136 del 2003).

Per quanto concerne l'ulteriore impegno richiesto al Governo, nell'esprimere un avviso favorevole al suo accoglimento,

fa notare che sarà, in ogni caso, necessario effettuare una preventiva valutazione tecnica in ordine ad eventuali altre patologie assimilabili a quella in esame, nonché per l'impatto finanziario che eventuali modifiche potranno produrre, tenuto conto, infine, della necessità di definire modalità omogenee per il settore pubblico e privato.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene di poter esprimere un orientamento complessivamente favorevole rispetto alla nuova versione della risoluzione in discussione.

Donella MATTESINI (PD), nel prendere atto con favore dell'orientamento positivo del rappresentante del Governo, fa notare che la nuova versione della risoluzione in discussione mira proprio a risolvere talune questioni nel frattempo emerse e appena evidenziate. Ritiene che l'approvazione di tale atto d'indirizzo costituisca un primo passo nella direzione della salvaguardia dei diritti dei lavoratori sottoposti a dialisi, auspicando che si possa in futuro giungere ad una soluzione definitiva sia per quanto riguarda l'utilizzo del certificato cumulativo sia per quanto riguarda l'estensione del periodo massimo di malattia indennizzabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00098.

**7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo,

rinviata nella seduta del 18 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute si è svolta la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00403, a prima firma del deputato Antonino Foti, e n. 7-00428, a prima firma del deputato Damiano, e che si è, da ultimo, convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica quindi, che – facendo seguito a quanto già preannunciato – sono state nel frattempo presentate anche le risoluzioni n. 7-00441, a prima firma del deputato Fedriga, e n. 7-00442, a prima firma del deputato Poli, vertenti sull'identico argomento; per tale ragione, avverte che la Commissione discuterà congiuntamente anche le citate risoluzioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) rinuncia ad illustrare la propria risoluzione, riservandosi di intervenire nel seguito della discussione, anche alla luce delle valutazioni che vorrà fornire, nelle prossime sedute, il rappresentante del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che il presentatore della risoluzione n. 7-00442 non intende illustrarne il contenuto, ritiene opportuno che il seguito della discussione congiunta si svolga successivamente alla definitiva approvazione del disegno di legge di stabilità, affinché, anche alla luce delle disposizioni che saranno introdotte in materia, i gruppi abbiano la possibilità di entrare con maggiore consapevolezza nel merito delle diverse questioni poste dagli atti di indirizzo in discussione.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**5-03248 Bobba: Vicende occupazionali relative ad una cooperativa nel comune di Arborio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Bobba richiama l'attenzione sulla situazione della cooperativa Orizzonti Sociali Lombardia Onlus, subentrata nella gestione della Casa di Soggiorno Anziani del comune di Arborio (Vercelli), con l'intento di stimolare una verifica in ordine alla tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti in tale operazione.

In particolare l'onorevole evidenzia che la citata società cooperativa si è aggiudicata, a seguito di gara informale mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione del servizio Soggiorno Anziani di Arbono, in precedenza svolto dalla società cooperativa Orizzonti Sociali.

Passo, quindi, ad illustrare le notizie fornite dai competenti Uffici territoriali del lavoro al fine di meglio delineare il contesto complessivo della vicenda, premettendo che è, tuttora, in corso una verifica ispettiva, (nei confronti sia della fuoriuscita Soc. Coop Orizzonti Sociali ONLUS, sia della subentrante Soc. Coop Orizzonti Sociali Lombardia ONLUS) da parte del competente Ufficio del lavoro e dell'Inps, finalizzata all'accertamento della regolarità delle posizioni contributive e assicurative.

Lo scorso 30 giugno, i rappresentanti della società cooperativa in questione e le organizzazioni sindacali, insieme ad una delegazione del personale paramedico, in precedenza occupato, si sono incontrati per definire le modalità di assorbimento nell'organico della cooperativa subentrante, alle medesime condizioni economiche e normative, del personale in questione, in conformità a specifica clausola del capitolato d'appalto e del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali.

In particolare, la proposta della cooperativa subentrante era quella di far transitare il personale interessato (operatrici socio-sanitarie) mantenendo la qualifica di « socio lavoratore subordinato » e le stesse condizioni retributive e contrattuali previste e maturate. Ai fini dell'adesione, la cooperativa procedeva all'invio al suddetto personale di un modulo per l'iscrizione alla compagine sociale, corredato dalla copia dello statuto e del regolamento interno.

Ad oggi, sulla base dei dati forniti dagli Uffici del lavoro, su 16 lavoratrici interessate, 3 risultano transitate mentre 12 non sono state assorbite dalla subentrante Cooperativa Orizzonti Sociali Lombardia.

Tali lavoratrici hanno in corso presso la Commissione di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, per il recupero di retribuzioni e trattamenti di fine rapporto con la Società Cooperativa Orizzonti Sociali ONLUS. Risulta inoltre che le medesime lavoratrici hanno instaurato un giudizio civile per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della Soc. Coop Orizzonti Sociali Lombardia ONLUS.

Sarà quindi possibile avere piena conoscenza dei termini della questione sollevata dall'onorevole Bobba non appena conosciuti gli esiti degli accertamenti ispettivi che, come detto, sono ancora in corso nonché la pronuncia del Tribunale di Milano (dove la società ha sede legale) circa la mancata assunzione del personale in questione da parte della nuova cooperativa che è subentrata nell'appalto.

## ALLEGATO 2

**5-03551 Peluffo: Trattamento di cassa integrazione per i lavoratori della Novaceta SpA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Peluffo, nell'atto ispettivo che passo a discutere, richiama l'attenzione sulla condizione dei dipendenti della società Novaceta di Magenta (Milano), importante realtà nel settore della produzione e commercio di fibre e filati.

Negli ultimi anni la società ha attraversato una crisi piuttosto grave che ha determinato il costante ricorso alle procedure di integrazione salariale.

In particolare, l'azienda in questione è stata autorizzata ad usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223/91), per crisi aziendale, per il periodo dal 5 aprile 2009 al 4 aprile 2010, con provvedimento n. 46299 del 26 giugno 2009.

Successivamente, il Tribunale di Milano, con sentenza del 23 luglio scorso, ha dichiarato il fallimento dell'azienda che, per tale circostanza, ha chiesto ed otte-

nuto, con decreto direttoriale del 21 ottobre 2010 (n. 54869), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 223/91, per il periodo dal 23 luglio 2010 al 22 luglio 2011.

Si tratta di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, pertanto è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'istituto di previdenza sociale che ha acquisito il decreto ministeriale il 29 ottobre 2010.

Resta inteso, in conclusione, che al termine del periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rende disponibile ad esaminare le eventuali situazioni di criticità che dovessero determinarsi e ad individuare ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.



## ALLEGATO 3

**5-03637 Bertolini: Attività ispettiva in relazione a fenomeni di lavoro nero nella provincia di Modena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo a discutere l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Bertolini inerente il tema del lavoro nero ed in particolare quello dei lavoratori cinesi impiegati nelle aziende del distretto tessile di Carpi (Modena).

Prima di entrare nel merito della vicenda portata all'attenzione dall'onorevole interrogante mi sembra importante sottolineare che il Governo ha posto, fin dal suo insediamento, tra le priorità da perseguire il contrasto al lavoro sommerso, al fine di arginare fenomeni di evasione ed elusione contributiva, garantire la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ostacolare, altresì, la concorrenza sleale tra imprenditori.

Ne consegue che il principale obiettivo dell'azione del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è rappresentato dal contrasto al lavoro irregolare, in tutte le sue forme.

A tal riguardo si evidenzia che nel documento di programmazione dell'attività di vigilanza amministrativa per l'anno 2010, tra gli obiettivi primari dell'azione ispettiva è previsto il contrasto all'impiego irregolare di lavoratori extra-comunitari.

In particolare, ciascun ufficio territoriale (Direzioni regionali e provinciali del lavoro), dopo aver valutato la realtà economica presente sul territorio e i settori produttivi nei quali maggiormente si concentra l'impiego irregolare di manodopera extra-comunitaria, ha individuato specifici obiettivi con le relative azioni ispettive da realizzare.

Per quanto concerne, invece, le azioni di vigilanza straordinaria si evidenzia che con la direttiva del Ministro Sacconi del 7

luglio 2010 è stato previsto il rafforzamento del coordinamento tra il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, i Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro (istituiti con ordinanza ministeriale del 12 novembre 2009 e dislocati in Milano, Roma e Napoli), Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro e le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro.

In attuazione della citata direttiva, i direttori regionali del lavoro, congiuntamente ai Comandanti dei corrispondenti Gruppi Carabinieri, hanno elaborato specifici progetti di vigilanza riguardanti obiettivi aggiuntivi rispetto a quelli già individuati per la vigilanza ordinaria e riferiti a settori per i quali appare giustificato un intervento particolare anche dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

Nel selezionare gli obiettivi proposti dalle strutture territoriali, il Ministero del lavoro ha dedicato particolare attenzione all'attività di vigilanza da porre in essere nei settori maggiormente interessati dalla presenza di lavoratori extracomunitari, e in particolare di nazionalità cinese, in considerazione dell'elevata presenza di tali lavoratori nel tessuto economico-sociale italiano.

Per quanto riguarda, in particolare, la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro di lavoratori cinesi, impiegati nel settore manifatturiero e del commercio, negli scorsi mesi di settembre e ottobre, sono stati posti in essere accertamenti ispettivi nelle province di Como, Firenze, Forlì-Cesena, Macerata, Lodi, Napoli, Prato e Modena.

In particolare, in tale ultima provincia, nel periodo gennaio-ottobre 2010 sono

state verificate, sovente con l'ausilio delle stazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri, 78 imprese e controllati 258 lavoratori. Di questi ben 189 sono risultati irregolari (161 in nero, 53 clandestini e 2 minori). Si è proceduto a sospendere l'attività in 32 unità produttive nelle quali, in condizioni igieniche e di lavoro ben oltre i limiti della decenza, è stata riscontrata una percentuale di lavoratori in nero superiore al 20 per cento. Sono state, al momento, comminate sanzioni per circa 640.000 euro (ma, sugli ultimi accertamenti, si sta ancora « quantificando » la somma), mentre sono stati incassati 43.500 euro per effetto delle revocche dei provvedimenti di sospensione.

Da ultimo rendo noti i dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel corso del 2009 gli ispettori dell'Inps hanno riscontrato nella Regione Emilia Romagna 656 lavoratori in nero: circa il 75 per cento di questi dati riguarda aziende di cinesi. Il progetto speciale concernente le aziende di cittadini extracomunitari, sull'intero territorio della regione in questione, ha riguardato 162 accessi ispettivi di cui il 90 per cento relativo ad aziende cinesi.

Nei primi mesi del corrente anno, invece, le aziende risultate irregolari sono state 566.



## ALLEGATO 4

**7-00418 Moffa: Liberalizzazione del lavoro subordinato per i cittadini romeni.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessi che:

la problematica della completa liberalizzazione in ambito europeo del lavoro subordinato per i cittadini rumeni sta assumendo una rilevanza particolare anche in Italia, soprattutto a causa della forte presenza di manodopera rumena sul territorio, significativamente specializzata in determinati settori produttivi;

a copertura dell'intero anno 2010, è stata emanata una circolare congiunta (numero 2/2010) del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che disciplina la proroga del regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari;

alla luce della citata circolare, sino al 31 dicembre 2010, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato, viene pertanto confermato senza modifiche, per i cittadini « neocomunitari » di Romania e Bulgaria, quanto già disposto in materia, unitamente alle deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del testo unico su immigrazione e lavoro stagionale);

una decisione di liberalizzare completamente l'accesso al mercato del lavoro – quanto meno per i cittadini rumeni – rappresenterebbe il giusto riconoscimento del contributo fornito dalla comunità rumena allo sviluppo del mercato del lavoro italiano, nonché alla sua crescita economica e produttiva;

una decisione nel senso indicato avrebbe, inoltre, positive ricadute sui rapporti bilaterali tra Italia e Romania, favorendo lo sviluppo di tutte le iniziative comuni in tema di lavoro e previdenza;

la comunità rumena presente in Italia è la più numerosa in Europa e contribuisce in misura decisiva a sostenere, sotto il profilo della « forza lavoro », importanti e strategici settori produttivi italiani;

peraltro, la liberalizzazione del mercato del lavoro per i cittadini rumeni potrebbe anche passare attraverso una fase sperimentale, che consenta di attivare i necessari meccanismi di valutazione degli effetti della misura stessa sul territorio italiano;

nella seduta della Commissione del 18 novembre 2010 il rappresentante del Governo ha, tuttavia, fatto presente che – nell'ambito della sede tecnica a ciò preposta – le amministrazioni competenti hanno convenuto di prorogare anche per l'anno 2011, in linea con i principali Paesi europei, la disciplina transitoria, che terminerà definitivamente il 31 dicembre 2011,

impegna il Governo

a valutare se vi siano le condizioni per rivedere le determinazioni sinora assunte in sede tecnica dalle amministrazioni competenti e, dunque, per poter anticipare – rispetto alla scadenza definitiva del regime transitorio – la completa liberalizzazione del lavoro subordinato per i lavoratori rumeni.

(8-00097)

« Moffa ».

## ALLEGATO 5

**7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

le malattie che portano alla dialisi, essendo malattie progressive e degenerative, nel tempo portano ad un graduale aumento delle giornate di trattamento dialitico. Le sedute dialitiche, che permettono ai reni di depurare il sangue dalle scorie e dai suoi fluidi extracorporei, hanno una durata che va, generalmente, dalle tre alle quattro ore e in alcuni casi può essere anche maggiore per tre volte alla settimana;

ad oggi il lavoratore sottoposto al trattamento di dialisi ha diritto all'indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento ma qualora durante il trattamento dialitico subentri una nuova malattia, si sospende l'indennizzo del trattamento dialitico e si indennizza la nuova malattia come evento a sé stante, sommando le giornate di trattamento emodialitico a quelle eventualmente sopravvenute;

la normativa italiana stabilisce un periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare, restando esclusi da tale computo i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa, le assenze causate da infortunio sul lavoro, quelle da malattia professionale e tubercolare ed i periodi di malattia causata da responsabilità di terzi per i quali l'INPS abbia esperito, con esito positivo anche parziale, l'azione surrogatoria;

il trattamento differenziato tra lavoratore in dialisi e quello colpito da

tubercolosi appare ingiustificato ed irragionevole; esso confligge, infatti, con gli articoli 3 e 6 della Costituzione, in quanto per curarsi il lavoratore dovrebbe rinunciare alle ferie o alla retribuzione; vengono altresì violati gli articoli 3 e 32 in quanto sono palesi le discriminazioni tra le diverse malattie, ovvero quelle che rimangono escluse dai 180 giorni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1975 stabilisce che l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita in ragione di un'astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e, quindi, anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. Una seconda sentenza della Corte Costituzionale, la n. 559/1987 afferma che si deve ritenere violato l'articolo 32 della Costituzione, essendo evidente che l'impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in una violazione del diritto primario alla salute;

l'INPS con una sua circolare, la n. 136 del 2003, « Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Cure Termali. Questioni varie », ha precisato che tra le malattie a « ciclo ricorrente » per le quali è consentita l'emissione di un'unica certificazione del curante che ne attesti la necessità, è ricompresa l'emodialisi, stabilendo altresì, però, che ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile, pari ai 180 giorni di calendario nell'anno solare, le giornate di trattamento emodialitico nonché quelle delle eventuali malattie sopravvenute devono essere sommate;

le persone sottoposte a trattamento di dialisi, al termine di ogni seduta devono recarsi dal medico curante e farsi fare un certificato. Con la certificazione telematica entrata in vigore con il decreto legislativo n. 150 del 2009, la situazione è rimasta pressoché identica. Alla luce dello stato di salute fisica nonché di quello psicologico del paziente, al termine di tali cure, tutti questi passaggi burocratici vengono vissuti come un'ulteriore vessazione, mentre sarebbe tutto più semplice con il rilascio di una dichiarazione unica, con cadenza temporale da definire, da parte della struttura che fornisce il servizio di dialisi o del medico curante,

impegna il Governo:

a valutare, insieme agli enti previdenziali competenti, la possibilità di adot-

tare quanto prima, in via amministrativa, l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi;

a valutare, più in generale, iniziative – anche di carattere normativo – dirette a porre rimedio alle ulteriori situazioni evidenziate in premessa, tenendo conto degli effetti finanziari conseguenti, anche con riferimento alla possibilità di estenderle a patologie sanitarie di analoga gravità.

(8-00098) « Mattesini, Codurelli, Livia Turco, Mosca, Damiano, Gatti, Murer, Rampi, Gnecchi, Schirru, Bobba, Antonino Foti, Pelino, Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».	
Audizione del Ministro della salute, prof. Ferruccio Fazio ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	127
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	135
5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini .....	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	137
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	133
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	134
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
AVVERTENZA .....	134

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

**La seduta comincia alle 14.25.**

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353

Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione del Ministro della salute,  
prof. Ferruccio Fazio.

(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 17 novembre scorso, il ministro Fazio ha svolto una relazione sui temi oggetto dell'audizione e si sono svolti alcuni interventi.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Domenico DI VIRGILIO (PdL), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, Lucio BARANI (PdL) e Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD).

Il ministro Ferruccio FAZIO interviene in replica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e II

il prescritto parere sulle parti di competenza del decreto-legge in esame. Il decreto-legge consta di 5 Capi e 11 articoli, che dettano disposizioni urgenti in materia di sicurezza, in cui i profili di competenza della XII Commissione, contenuti nell'articolo 9, sono piuttosto ridotti.

Passando ad una breve illustrazione del provvedimento, osserva che il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi, disponendo, con particolare riferimento ai reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, il ripristino fino al 30 giugno 2013 delle disposizioni in tema di « flagranza differita » e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali; si sanziona inoltre con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano cd. steward in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza. L'articolo 2 attribuisce poi ai cosiddetti *steward* ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente previsti, compiti definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego imperativo di appartenenti alle Forze di polizia, e per la definizione delle modalità di affidamento dei quali si rimanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da sottoporre a previo parere parlamentare. Il comma 4, inoltre, equipara gli *steward* ai pubblici ufficiali al fine dall'applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Il Capo II (articoli 3-5) reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.

L'articolo 3 introduce misure di sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mentre l'articolo 4 integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, con un magistrato designato dal Ministro della

giustizia per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

Osserva, poi, che il Capo III (articoli 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti. Accanto a norme che delineano l'efficacia temporale delle suddette disposizioni, l'articolo 6 precisa le modalità di utilizzo di conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi l'uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. L'articolo 7 detta norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità finanziaria negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio. Con riferimento alle norme contenute in tale capo, la relazione illustrativa evidenzia la necessità di un'univoca interpretazione e di specifici chiarimenti, richiesti soprattutto dalle categorie imprenditoriali e dal sistema economico-finanziario, in ordine all'applicazione di talune norme sulla tracciabilità introdotte con il Piano mafie.

Il Capo IV (articoli 8 e 9) detta disposizioni in materia di sicurezza urbana. L'articolo 8 prevede che il prefetto dispone tutte le misure necessarie al concorso delle forze di polizia per dare attuazione alle ordinanze adottate dai sindaci, mantenendo la disposizione già vigente che prevede il potere prefettizio di ispezione.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 9, fa presente che esso, novellando l'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 in

materia di sanzioni amministrative accessorie, introduce un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni siano gravi o reiterate e riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Capo V (articolo 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno. L'articolo 10 prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.

L'articolo 11, infine, reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, ritiene condivisibili le finalità e il contenuto del decreto-legge, la cui adozione – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa e precisato nelle premesse –, è legata alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, di adottare interventi mirati per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia, di adottare ulteriori misure di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e, per quanto di competenza, si apprezza in particolare la misura disposta dall'articolo 9.

Infine, si riserva di esprimere una proposta di parere dopo aver acquisito il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti verrà trasmesso dalle Commissioni I e II al più tardi nella prima mattinata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani 25 novembre.



**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.****Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2011 Ferranti e abbinate, recante « Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.

In proposito ricorda che nella seduta dello scorso 23 giugno la Commissione aveva avviato l'esame in sede consultiva del testo unificato del provvedimento, senza tuttavia giungere all'espressione del parere di competenza. Successivamente la Commissione giustizia ha ulteriormente modificato il testo e su questa ultima stesura ha chiesto alla Commissione di esprimere il parere di competenza.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame novella l'articolo 275 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 4. La nuova formulazione del comma 4 prevede che, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente (nel testo precedente l'età massima della prole era fissata in tre anni), ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. Ri-

spetto al testo precedente è venuta meno la distinzione tra prole di età inferiore ai tre anni (per la quale era comunque disposta la custodia cautelare della madre in casa famiglia protetta ad eccezione di particolari gravi delitti di mafia) e prole di età compresa tra i 3 e i 10 anni (per i quali le eccezioni alla custodia cautelare in casa famiglia protetta della madre erano legate ad esigenze cautelari di eccezionale rilevanza); altra modifica riguarda l'istituto della casa famiglia protetta, espressamente previsto per i casi citati mentre il nuovo testo si limita a prevedere l'impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere per la madre di prole di età non superiore ai sei anni.

Il successivo comma 2 novella l'articolo 284 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto degli arresti domiciliari, aggiungendo l'istituto della casa famiglia protetta. Il testo novellato prevede quindi che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

Il comma 3 introduce l'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, al fine di prevedere la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri. Parzialmente modificato – sebbene sostanzialmente analogo nelle finalità – è anche l'articolo 2 del disegno di legge in esame che disciplina le visite al minore infermo. Il nuovo testo introduce l'articolo 21-*ter* alla legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), anziché novellare l'articolo 30. Il nuovo articolo 21-*ter* stabilisce che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, o in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi, con le



cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. La condannata, l'imputata o internata madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

Ricorda, poi, che il successivo articolo 3, novellando l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativo alla detenzione domiciliare, prevede di aggiungere tra le strutture presso le quali poter spiare la pena detentiva accanto alla propria abitazione e ad altri luoghi pubblici di cura, assistenza ed accoglienza, anche le case famiglia protette. Il comma 2 novella poi l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che la detenzione di un terzo della pena o di almeno 15 anni può essere spiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste pericolo di commissione di ulteriori delitti o pericolo di fuga, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, dette madri possono spiarla in case di accoglienza allo scopo realizzate.

L'articolo 4 del testo unificato in esame demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette. Si prevede, inoltre, che il medesimo Ministro possa individuare, sulla base delle caratteristiche fissate nel suddetto decreto, strutture gestite da enti pubblici o privati che siano idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette, potendo stipulare con i medesimi apposite convenzioni.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, osserva che le stesse finalità del provvedimento, volto ad assicurare la vicinanza della madre detenuta (o, in sua assenza, del padre detenuto) ai minori, specie se malati, rivestono un elevato valore sociale. Preannuncia pertanto la proposta di esprimere un parere favorevole, riservandosi tuttavia di formalizzarla al termine del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente e territorio) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 60 Realacci e abbinate, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.

Al riguardo, dopo aver fatto presente che la Commissione aveva già espresso un parere favorevole sul testo precedentemente trasmesso, osserva che le norme che investono materie di competenza della Commissione — l'articolo 4 relativo alla figura del responsabile tecnico di nuova introduzione e del responsabile per la prevenzione e la protezione, l'articolo 6 sui requisiti morali del responsabile tecnico, l'articolo 8 sui corsi di apprendimento per responsabili tecnici che debbono riguar-

dare anche la materia della salute e sicurezza sul lavoro e della prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, e l'articolo 11 che stabilisce che le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – non sono state sostanzialmente modificate.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010.**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), cofirmataria dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ricorda che, immediatamente dopo l'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, il ministro della salute aveva assicurato che i tagli relativi alle spese per il personale assunto con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa,

non avrebbero in alcun modo interessato il Centro nazionale trapianti. La risposta fornita ha invece confermato che le riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano anche al Centro nazionale trapianti che sarà in questo modo privato di professionalità essenziali per uno dei settori più delicati del servizio sanitario nazionale.

**5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini.**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giudica parziale: se, da un lato, infatti si potranno verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse relativamente ai membri dei gruppi di lavoro, dall'altro, non sono stati forniti elementi in merito alla posizione che il Governo italiano intende assumere nelle diverse sedi europee. Sottolinea che la gestione dell'influenza A/H1N1 nell'inverno 2009-2010 ha sollevato molte perplessità sia per lo spreco di denaro pubblico sia per un ingiustificato allarme sui paventati effetti di una pandemia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.****Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del disegno di legge C. 3703 Governo, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre il parere della Commissione Giustizia non è ancora stato trasmesso.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, preannuncia che le osservazioni formulate nella premessa del parere della V Commissione Bilancio, che evidenziano la necessità di apportare alcune correzioni forma all'articolo 1, comma 7, e all'articolo 3, comma 6, potranno essere recepite in sede di coordinamento formale del testo. Inoltre, in considerazione della specificità e dell'urgenza di approvare il provvedimento in titolo, riterrebbe opportuno che la Commissione avvii le procedure per richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento alla sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce della possibilità prospettata dal relatore, chiede ai rappresentanti dei gruppi in Commissione di esprimersi sulla richiesta dalla medesima avanzata di avviare le procedure per il trasferimento alla sede legislativa. Ricorda peraltro che, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 26 novembre, ove l'unanimità dei gruppi o più dei quattro dei quinti dei membri della Commissione non fosse d'accordo sulla richiesta di trasferimento di sede, la Commissione dovrebbe procedere con il con-

ferimento del mandato al relatore a riferire in Aula al massimo entro la giornata di domani.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si riserva di esprimere la posizione del proprio gruppo sulla proposta testé formulata dal relatore in una prossima seduta. Con l'occasione chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta di domani.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), a nome del proprio gruppo, manifesta un orientamento favorevole sulla proposta di trasferimento dell'esame in sede legislativa che consentirà di approvare velocemente un provvedimento essenziale per la salute delle donne.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea la necessità di approvare velocemente un provvedimento che interviene su una materia ancora scarsamente regolata e che rappresenterebbe una svolta culturale del paese nei confronti di temi delicati quali quelli che riguardano il corpo della donna. Il suo gruppo pertanto è favorevole al trasferimento alla sede legislativa.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur manifestando il proprio orientamento favorevole al trasferimento dell'esame in sede legislativa, si riserva di esprimere la posizione del proprio gruppo nella prossima seduta.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime un vivo ringraziamento alla Commissione per il prezioso lavoro svolto nell'elaborazione del nuovo testo. Ritiene si tratti di un provvedimento tecnico che dovrebbe trovare il consenso trasversale di tutti i gruppi politici. Si propone, infatti, un diverso approccio culturale al settore della chirurgia plastica in ambito estetico che, peraltro, interessa in modo rilevante la valutazione dello *screening* in donne con protesi mammaria. Dichiarò, quindi, di essere favorevole al trasferimento dell'esame alla sede legislativa anche perché l'ambito più specifico della Commissione di merito consente, a suo avviso, una

trattazione più appropriata di un tema delicato che riguarda intimamente gli aspetti connessi alla femminilità.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata per la giornata di domani.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 9 giugno 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto, in esito ai suoi lavori, ha elaborato una proposta di testo unificato, che invita il relatore ad illustrare.

Livia TURCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, che propone sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 3*). In proposito fa presente che tutte e tre le proposte di legge all'ordine del giorno sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione del testo unificato.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) tiene a evidenziare che il suo gruppo è favorevole alla proposta di testo unificato illustrata

dal relatore ed auspica che si risolva positivamente anche la questione relativa alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 15 dicembre 2010.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.*

*C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mossella, C. 2859 Farina Coscioni e C. 3691 Pedoto.*

## ALLEGATO 1

**5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT) è stato istituito con l'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante « Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti ».

Il CNT ha sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) e svolge funzioni essenzialmente tecniche di organizzazione, coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti, avvalendosi di personale dell'ISS.

La legge n. 91/1999 ha previsto lo stanziamento di un finanziamento per l'istituzione e le attività del CNT; nel corso del tempo, i fondi sono stati integrati da ulteriori interventi normativi, fino al conseguimento della stabilità del finanziamento del CNT, grazie al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante « Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica », convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Infatti, l'articolo 2-ter ha attribuito ulteriori fondi sia per l'attività del CNT sia per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, specificando che « ferma restando l'autonomia gestionale » del CNT, i fondi in questione « sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione, nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione » sulla base dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'intervento legislativo ora ricordato ha consentito di fronteggiare le esigenze derivanti dalla sistematizzazione e dall'am-

pliamento progressivo delle attività, le quali hanno conseguentemente richiesto una ulteriore dotazione di personale dedicato.

Il finanziamento per il funzionamento del CNT viene corrisposto dal Ministero della salute su di un capitolo di bilancio dell'ISS.

Il Direttore Generale del CNT dispone in autonomia di tali fondi.

Si segnala che l'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha disposto che il CNT, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica, possa stipulare accordi di collaborazione e convenzioni sia con amministrazioni pubbliche sia con persone giuridiche private, nonché « contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione ».

Da quanto premesso, si evince che il CNT, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, in linea generale, di personale assunto con contratti di varia tipologia, a tempo determinato, mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati da disposizioni normative.

Considerato quindi che la legge n. 91/1999, pur disponendo l'allocazione del CNT presso l'ISS, non individua tra le relative funzioni quelle specificamente riconducibili ad Ente di ricerca, né disciplina la personalità giuridica del Centro in esame, si può desumere che il CNT rientri nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e quindi possa avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Ciò premesso e per la tematica in esame, si ritiene opportuno segnalare che, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e riorganizzazione di enti » il Governo è già stato delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della sopraccitata

legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riorganizzare gli enti vigilati dal Ministero della salute.

Nell'ambito dei suddetti enti è compreso anche l'Istituto superiore di sanità, presso cui è istituito il Centro nazionale trapianti ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Si ritiene, pertanto, che la sede normativa più opportuna per disciplinare la personalità giuridica e gli aspetti organizzativi relativi anche alle risorse umane del predetto Centro, sia rappresentata dai provvedimenti attuativi della delega di cui sopra, nell'ambito dei quali sarà inserita la riorganizzazione di tutti gli enti vigilati dal Ministero della salute, anche con riguardo alla ridefinizione del rapporto tra i medesimi e il Ministero.



## ALLEGATO 2

**5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta quanto segue.

L'Italia sta partecipando a riunioni internazionali per la valutazione critica della gestione delle pandemie e anche a livello nazionale si sta continuando una valutazione tecnico-scientifica di quanto operato.

In particolare la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), nella seduta del 13 luglio 2010, ha concluso la sua attività scaturita dall'invito del Ministro della salute a voler procedere con l'aggiornamento del Piano Nazionale Vaccinazioni (PNV).

A tal fine, nell'ambito della competente sezione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (professor G. W. Ricciardi, coordinatore, dottor F. Oleari, professor S. Brusafferro, professor P. Crovari, professor G. Paolisso, professor L. Pavone, professor S. Capri, dottoressa M. G. Pompa, dottoressa S. Iannazzo, dottor G. Rezza, dottoressa S. Salmaso, dottoressa M. C. Rota, dottoressa

P. Stefanelli, dottoressa S. Declich, dottoressa A. Gaspardone), insediatosi il 26 aprile 2010, con il precipuo compito di approfondimento della tematica.

A seguito dell'istruttoria proseguita in una serie di riunioni, il suddetto gruppo è pervenuto a una proposta di aggiornamento del PNV, articolata in una parte descrittiva e in una parte tecnica costituita da una serie di allegati per rendere « più agevole l'applicabilità delle indicazioni in essi contenute... », definendone gli obiettivi specifici che, congiuntamente alla rassegna degli interventi che ne assicurino il conseguimento, sono singolarmente enumerati nel testo del parere favorevole espresso dalla Sezione III del CSS nella medesima seduta.

Da ultimo, si osserva che il contenuto del documento è da considerarsi in una fase interlocutoria, tenuto conto che necessita di un ulteriore confronto con i rappresentanti delle Regioni, delle Società scientifiche coinvolte e con Farmindustria.



## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge reca misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, che siano prive del sostegno familiare, in quanto prive di entrambi i genitori o con genitori non autosufficienti.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in vista del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l'esistenza in vita dei genitori.

## ART. 2.

*(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).*

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare », di seguito denominato « Fondo », al quale è assegnata la somma di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

## ART. 3.

*(Finalità e funzionamento del Fondo).*

1. Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le seguenti finalità:

a) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, facenti parte di strutture di livello nazionale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione;

b) finanziare la realizzazione da parte degli enti locali, d'intesa con le aziende sanitarie locali, di un sistema di protezione e di assistenza globale per i soggetti di cui all'articolo 1, mediante l'adozione di protocolli familiari personalizzati di presa in carico, in coerenza con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, la creazione, da parte di associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, facenti parte di strutture di livello nazionale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale, in cui inserire progressivamente i soggetti di cui all'articolo 1, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza;

d) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, la realizzazione, anche da parte di gruppi di famiglie, di strutture residenziali innovative, che permettano alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare o prossime a esserlo, di vivere, in totale o parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare;

e) incentivare l'accesso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 capaci di intendere e di volere o dei loro genitori, tutori, curatori o amministratori di sostegno, a specifiche polizze assicurative che garantiscano, al verificarsi di determinate condizioni, la percezione di una somma *una tantum* ovvero di una rendita periodica volta a sostenere i costi di attivazione e gestione di una delle strutture residenziali di cui alle lettere c) e d).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, nonché il modello cui devono uniformarsi le polizze assicurative di cui al comma 1, lettera e).

#### ART. 4.

*(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, in particolare, i requisiti strutturali e gli *standard* qualitativi cui devono uniformarsi le strutture residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

#### ART. 5.

*(Campagne di informazione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

#### ART. 6.

*(Agevolazioni fiscali in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da di-

sabilità grave prive del sostegno familiare, effettuate mediante assegno circolare o bancario, bonifico o carta di credito ».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *o-bis*) è aggiunta la seguente:

« *o-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare ».

ART. 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni

a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
SEDE CONSULTIVA:	
DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	142
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	143
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. COM(2010)517 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	145
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento formulata dal relatore</i> ) .....	147
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). COM(2010)521 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento formulata dal relatore</i> ) .....	148

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, segnala che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, nella seduta svoltasi ieri, non hanno proceduto al-

l'esame e alla votazione degli emendamenti presentati, che saranno presumibilmente votati nella seduta attualmente in corso. Il testo – come risultante dagli emendamenti approvati – sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva nel pomeriggio odierno e solo domani si potrà dare conto delle modifiche eventualmente intervenute. Riterrrebbe in ogni caso opportuno che la XIV Commissione si esprimesse nella seduta odierna sul testo originario, salvo riconvocarsi nella giornata di domani ed esprimere un nuovo parere ove gli emendamenti approvati risultassero di rilievo con riferimento ai profili di competenza.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone dunque che la XIV Commissione si esprima nella seduta corrente sul testo originario del decreto-legge 187/10. Si riserva di convocare la Commissione nella giornata di domani alla luce del contenuto degli emendamenti eventualmente approvati presso le Commissioni di merito.

La Commissione concorda.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, alla luce della decisione assunta e valutati i contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che il decreto-legge rechi alcuni interventi – come quello riguardante il settore sportivo – che appaiono largamente condivisibili, anche alla luce di episodi recenti, come i disordini accaduti presso lo stadio di Genova, che richiedono misure adeguate.

Chiede quindi chiarimenti al relatore in ordine ai contenuti dell'articolo 8 del provvedimento, che attribuisce poteri ai prefetti in materia di sicurezza urbana. Tenuto conto del fatto che in tale ambito la competenza è ordinariamente dei sindaci, occorre verificare che non vi sia una sovrapposizione di compiti e competenze, ciò che metterebbe a rischio delicati equi-

libri in un settore di intervento particolarmente delicato.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, precisa che l'articolo 8 stabilisce che il prefetto « dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia ». Non si tratta pertanto di una sovrapposizione di compiti ma di un affiancamento.

Enrico FARINONE (PD) ringrazia il relatore per la precisazione fornita, sebbene a suo avviso la disposizione non sia del tutto chiara. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

#### **Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.**

**Nuovo testo C. 3703 Governo e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Fucci, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) esprime una valutazione positiva sul provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni a tutela e garanzia delle pazienti minorenni. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia a sua volta il parere favorevole del gruppo LNP sul parere formulato, sottolineando il valore positivo delle norme di tutela dei minori.

Elena CENTEMERO (Pdl) preannuncia il parere favorevole del suo gruppo sul parere formulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**Nuovo testo C. 60 Realacci e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), *relatore*, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esprimere, ai fini del trasferimento in sede legislativa, il prescritto parere alla VIII Commissione Ambiente sull'ulteriore nuovo testo recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, come risultante dagli emendamenti approvati il 17 novembre ai fini del recepimento delle condizioni ed osservazioni espresse dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda, in proposito, che la XIV Commissione si è già espressa in senso favorevole sul testo precedentemente adottato.

Il provvedimento mira a definire i principi fondamentali di disciplina per l'ac-

cesso all'attività di costruttore edile nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale. Restano salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, stabilendo che essa si applica nel caso di interventi di costruzione, ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo nonché di completamento e finitura in edilizia – denominate «attività professionali in edilizia». Tali attività potranno essere esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica, ai sensi della legislazione vigente. Sono escluse dall'applicazione della legge le attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, nonché di installazione di impianti. Si specifica inoltre che l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti specificati negli articoli successivi, che devono considerarsi integrativi rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste dal provvedimento in esame.



Gli articoli 4, 5 e 6, non modificati nel corso della seduta del 17 novembre, disciplinano rispettivamente: le qualifiche del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato; i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti da chi esercita la professione di costruttore edile e dal responsabile tecnico. In caso di società i requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori; i requisiti morali del responsabile tecnico.

L'articolo 7 stabilisce i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico, differenziandoli in relazione alle diverse tipologie di attività.

I programmi di apprendimento e le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico saranno definiti con apposito decreto interministeriale. Vengono specificate le materie che saranno trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento. Le spese per l'organizzazione dei corsi e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti interessati. In caso di inadempienza da parte delle regioni, viene previsto l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Governo.

Ai sensi dell'articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà documentare la disponibilità dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività.

L'articolo 10 specifica i compiti attribuiti alla Camera di commercio in merito: alla verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia; al controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge; al coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; alla comunicazione alle Casse edili territorialmente competenti dell'avvenuta iscrizione. Agli oneri derivanti dal

presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione e con un diritto annuale da corrispondere alla CCIAA.

Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività, nonché il periodo transitorio di 12 mesi, nel quale la prosecuzione dell'attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla C.C.I.A.A. del nominativo del responsabile tecnico.

Gli articoli 14, 15 e 16, rispettivamente, stabiliscono le sanzioni amministrative (articoli 14 e 15) ed affidano ai comuni il compito di comunicare tempestivamente tutte le violazioni accertate alla CCIAA territorialmente competente (articolo 16).

L'articolo 16-*bis* reca la clausola di neutralità finanziaria.

Ricorda, in proposito, ai fini dell'esame della compatibilità comunitaria, che la direttiva 2005/36/CE (c.d. « direttiva qualifiche »), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, riguarda, in particolare, il riconoscimento delle professioni cosiddette « regolamentate », il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici. La direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono esercitare, quali lavoratori subordinati, autonomi o liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specifi-

camente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Particolarmente rilevante risulta, poi, la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva servizi »), che intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva prevede disposizioni riguardanti il regime di autorizzazione all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio e le procedure da mettere in atto da parte degli Stati membri.

Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, « lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio ».

Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro.

La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo, rileva che l'attività di costruttore edile, per le sue caratteristiche, appare riconducibile tra le fattispecie per

le quali, in base al diritto dell'Unione europea, appare ammissibile la previsione di un albo professionale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio.**

**COM(2010)517 def.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di valutazione conforme (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe opportuno approfondire adeguatamente la proposta formulata.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).**

**COM(2010)521 def.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di valutazione conforme (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe opportuno approfondire adeguatamente la proposta formulata.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM(2010)517 def.).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio – COM(2010)517 def. »;

rilevato che la stessa risponde all'obiettivo di rafforzare le misure esistenti per il contrasto al fenomeno degli attacchi informatici;

tenuto conto che:

il fenomeno registra dimensioni crescenti e sta assumendo aspetti sempre più allarmanti sia sotto il profilo dei danni economici causati alle vittime tanto amministrazioni pubbliche che soggetti privati, quantificabili nell'ordine di decine di milioni di euro, sia per quanto concerne la violazione della riservatezza per attività di spionaggio a scopi di sabotaggio o estorsivi, e della tutela della sfera giuridica delle medesime vittime;

diventano sempre più sofisticate le tecniche di attacco ai sistemi informatici, come dimostra in particolare il caso dei cosiddetti *botnet*, in grado di diffondere

virus estremamente pericolosi colpendo contemporaneamente un numero elevatissimo di computer;

gli attacchi vengono condotti da organizzazioni criminali che operano a prescindere dai limiti territoriali dei singoli Stati;

la tutela delle reti informatiche, che per loro natura hanno spesso carattere transnazionale, non può essere efficacemente assicurata dai singoli Stati membri ma presuppone necessariamente una azione concordata a livello europeo se non, più in generale, a livello internazionale;

la proposta di direttiva, laddove individua specifiche fattispecie di reato definendo anche la misura minima delle relative sanzioni, e si propone di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale, sembra rispondere proprio all'obiettivo di rafforzare la strumentazione giuridica a disposizione degli Stati membri dell'UE per un'azione efficace e coordinata di contrasto agli attacchi informatici;

**VALUTA CONFORME**

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (COM(2010)521 def.)**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (COM(2010)521 def.) »;

rilevato che ai fini dell'efficace svolgimento, a livello europeo, di un'azione di contrasto agli attacchi ai sistemi informatici, che non può essere demandata esclusivamente alla competenza di ciascun Stato membro, presuppone la disponibilità di strutture specificamente dedicate ed altamente qualificate;

rilevato che l'esperienza sino ad ora maturata dall'Agenzia europea per la si-

curezza delle reti e dell'informazione (ENISA) si è rilevata, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione europea, decisamente utile allo scopo;

tenuto conto della necessità di disporre la proroga oltre il 2013 dell'attività dell'Agenzia e di potenziarne le competenze in modo da rafforzarne la funzione di struttura portante dell'azione condotta, a livello di UE, per il contrasto agli attacchi informatici;

**VALUTA CONFORME**

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	149
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	152
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	150
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	153
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Testo unificato C. 3703 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	154

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**Testo unificato C. 2011 e abb.**

(Parere alla II Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) illustra il testo in esame, riferendo che l'articolo 1, in materia di custodia cautelare, stabilisce che, attraverso la riformu-

lazione dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il ricorso alla custodia cautelare per donna incinta o per le madri di prole di età non superiore a sei anni con esse conviventi, ovvero per il padre se la madre è deceduta o impossibilitata, è previsto solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Osserva che la disposizione prevede la custodia cautelare della madre anche presso le case-famiglia protette, nonché la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per le detenute madri. Rileva che l'articolo 2 stabilisce l'obbligo per il giudice, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il bambino malato per il tempo stabilito dalla stessa autorità giudiziaria. Si sofferma sull'articolo 3, che interviene in materia di detenzione domiciliare speciale; in partico-



lare, segnala che in base al nuovo comma 2 dell'articolo 47-*quinquies*, del codice di procedura penale, in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso le case famiglia protette allo scopo realizzata; fa notare che è stato soppresso il riferimento agli enti locali della precedente versione del testo. Evidenzia che l'articolo 4 riserva ad un atto del Ministro della giustizia la facoltà di individuare le strutture gestite da enti pubblici e privati che siano idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette; il Ministero può stipulare con tali strutture apposite convenzioni. Sottolinea che anche in relazione alla suddetta previsione è stato soppresso il riferimento agli enti locali rispetto alla precedente formulazione del testo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**Testo unificato C. 60 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, illustrando il provvedimento in esame, segnala che la Commissione ha già espresso parere sul precedente testo in data 11 maggio 2010. Riferisce che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di

disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile. Osserva che il nuovo testo in esame prevede, come prospettato da una condizione apposta al precedente parere reso dalla Commissione per le questioni regionali, che siano fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e che siano previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge in esame. Rileva che l'articolo 2 reca la definizione delle attività professionali in edilizia, mentre l'articolo 3 prevede l'istituzione della Sezione speciale dell'edilizia presso ciascuna Camera di Commercio. Osserva che L'articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione individuati all'interno dell'impresa esercente le attività professionali in edilizia; gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i requisiti di onorabilità, di idoneità morale e professionale richiesti per l'esercizio dell'impresa; il venir meno dei predetti requisiti comporta, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione e decadenza dell'attività. Fa notare che l'articolo 8 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento e le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Precisa che l'articolo 9 reca i requisiti di capacità organizzativa, mentre l'articolo 10 stabilisce i compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti medesimi. Rileva che l'articolo 11 dispone che le Regioni possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le mi-

sure previste all'articolo 11, commi 3-*bis* e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Conclude riferendo che gli articoli 13, 14, 15 e 16 riguardano, rispettivamente, specifiche previsioni sul periodo transitorio, le sanzioni amministrative per il mancato possesso dei requisiti, le responsabilità del direttore dei lavori ed il monitoraggio dei comuni sulle accertate violazioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.**

**Testo unificato C. 3703 Governo.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, riferisce che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad istituire il Registro nazionale e i registri regionali degli im-

pianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica; osserva che vengono definite le finalità dell'istituzione dei registri, gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento di questi ultimi. Fa notare che viene rinviata ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina della raccolta dei vari aspetti della raccolta dei dati. Segnala che l'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età, mentre l'articolo 3 dispone che i registri regionali sono custoditi presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali. Precisa che la disposizione disciplina altresì le modalità di custodia e di accesso ai registri definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, gli obblighi delle strutture sanitarie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori  
(Testo unificato C. 2011 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2011 e abb., in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, può individuare strutture gestite da

enti pubblici e privati idonee ad espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia previsto che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4 sia adottato d'intesa con la Regione nei casi in cui le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia da individuare contemplino anche il ricorso a strutture gestite da enti pubblici o privati.

## ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 e abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;

considerato che il testo in esame reca norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in materia di « tutela della concorrenza », attri-

buita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), alla esclusiva competenza statale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia semplificata la disciplina di cui all'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari  
(C. 3703 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 3703 Governo, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di protesi mammari;

valutato l'impianto del testo in esame che, nel prescrivere disposizioni a garanzia

dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti, valorizza il ruolo delle regioni, in una materia che appare riconducibile all'ambito della « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

##### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari » (n. 282) (Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	155
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori sull'atto del Governo n. 282)</i> .....	158
Schema di decreto legislativo recante: « Abrogazione di disposizioni legislative statali » (n. 289) (Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 14- <i>quater</i> e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 289)</i> .....	159
Schema di decreto legislativo recante: « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 295) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 295)</i> .....	161

##### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Belsito.*

#### La seduta comincia alle 14.

##### Schema di decreto legislativo recante: « Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari » (n. 282).

(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246).

*Seguito dell'esame e rinvio).*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La senatrice LEDDI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato, predisposta insieme con l'altro relatore, onorevole Del Tenno. Tale proposta tiene conto, nelle premesse, delle osservazioni e dei rilievi formulati dalle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato: segnala, in particolare, l'auspicio di un adeguamento delle risorse per gli uffici consolari, anche in considerazione delle importanti e delicate funzioni concernenti gli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché il riferimento all'esigenza di superare le criticità rilevate nell'individuazione dei destinatari dei plichi

elettorali, con particolare riferimento all'indicazione del doppio cognome per le donne sposate.

Il presidente PASTORE osserva come nell'ordinamento italiano per le donne abbia assunto rilievo prevalente il proprio cognome rispetto a quello del coniuge, mentre in altri Paesi le donne sposate assumono il cognome del marito; tali circostanze possono comportare aspetti problematici, non tanto ai fini dell'identificazione dell'elettore, quanto piuttosto di corretta e tempestiva consegna dei plichi elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: « Abrogazione di disposizioni legislative statali » (n. 289).**

(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che illustra, soffermandosi sull'osservazione volta a eccettuare dall'abrogazione espressa due commi dell'articolo 86 del regio decreto n. 1993 del 1928, in accoglimento di una segnalazione della senatrice Leddi.

La senatrice LEDDI (PD) sottolinea la necessità di assicurare la vigenza del penultimo e terzultimo comma dell'articolo 86 richiamato dal Presidente relatore, applicabile in particolare per la convocazione di testimoni dinanzi alle Giunte delle elezioni delle Camere. Ricorda l'emendamento presentato a tal fine in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008 e rammenta che in quell'occasione il ministro Calderoli, pur convenendo sulla fondatezza della questione, aveva ritenuto tuttavia più opportuno che

si intervenisse in sede di attuazione della legge n. 246 del 2005. Ribadisce, in conclusione, l'esigenza di assicurare la permanenza in vigore delle norme richiamate, paventando altrimenti il rischio di un'attenuazione dei poteri delle Giunte per le elezioni.

Il senatore PASTORE (PdL), relatore, segnala come nella proposta di parere si prefigurino oltre alla sottrazione delle norme in questione all'abrogazione espressa, la loro contestuale salvaguardia dagli effetti della cosiddetta « ghigliottina » che opererà il 16 dicembre 2010, suggerendo al Governo il loro inserimento nel provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009 – atto del Governo n. 295, all'esame della Commissione – sempre che esse non siano ritenute riconducibili ai « settori esclusi » di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 295).**

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

*(Esame e rinvio).*

Il senatore MAZZATORTA (LNP), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, soffermandosi sull'articolato e sul contenuto del suo Allegato; quindi presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni; si sofferma in particolare sull'ultima osservazione, con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di uno specifico intervento correttivo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, recante « Divieto delle associazioni di carattere mili-



tare », che era stato indicato nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore e che il codice dell'ordinamento militare ha proceduto ad abrogare espressamente.

L'onorevole LOVELLI (PD) prende atto dell'osservazione formulata dal relatore in merito al decreto legislativo n. 43 del 1948, con la quale si intende risolvere una questione che è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare e l'origine di una mozione concernente la revoca di deleghe al ministro Calderoli, discusse dall'Assemblea della Camera dei deputati; dichiara che, in mancanza, avrebbe egli stesso sollecitato il relatore a inserire un'osservazione in tal senso. Dopo aver ripercorso le vicende che hanno riguardato l'abrogazione di quel decreto legislativo, esprime apprezzamento per la proposta del relatore sul punto, riservandosi una valutazione più approfondita della soluzione prefigurata. L'adozione di un decreto legislativo correttivo del codice dell'ordinamento militare dovrebbe comunque offrire l'occasione per modificare il suo articolo 1472, nel quale è stato trasfuso il dettato dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 1978, n. 382, in materia di libertà di espressione dei militari, modificandolo però in senso restrittivo, configurando

un'indebita compressione di un diritto costituzionalmente garantito e – a suo avviso – un eccesso di delega; occorrerebbe allora correggere il codice dell'ordinamento militare ripristinando l'originario testo delle norme contenute nel richiamato articolo 9.

Il PRESIDENTE segnala che nella proposta di parere sul provvedimento in titolo dovrebbe essere suggerita un'integrazione volta ad assicurare la vigenza delle norme di cui al penultimo e terzultimo comma dell'articolo 86 del regio decreto n. 1993 del 1928, ove non ritenute riconducibili a uno dei « settori esclusi » di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005. Tale osservazione sarebbe connessa a quella, speculare, formulata in merito all'atto del Governo n. 289, per il quale egli è relatore, volta a espungere tali norme dall'elenco delle abrogazioni espresse.

Il senatore MAZZATORTA (LPN), relatore, accoglie la segnalazione dell'onorevole Lovelli e quella del Presidente, riformulando conseguentemente la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 282**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 20 settembre 2010;

considerati le osservazioni e i rilievi formulati dalle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

nella consapevolezza dell'importanza delle funzioni consolari in ordine alla formazione e alla tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero e auspicando, al riguardo, un adeguamento delle necessarie risorse finanziarie;

rilevata l'esigenza di procedere a una sempre maggiore informatizzazione dei

procedimenti amministrativi per favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici;

considerata l'opportunità di provvedere, in altro provvedimento, a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari, a specificare le modalità di formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali e alla indicazione del doppio cognome per le donne sposate al fine di garantirne pienamente il diritto di voto, nonché a definire i rapporti tra consolati e Comitati degli italiani all'estero, prevenendone compiti e strumenti di raccordo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 289**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visti i pareri del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, resi nelle Adunanze plenarie del 22 luglio e del 20 settembre 2010;

preso atto della quantità assai rilevante di disposizioni per le quali si prevede l'abrogazione espressa, a decorrere dal 16 dicembre 2010, come disposto dal richiamato articolo 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005, e delle considerevoli difficoltà insite nell'esame di un così cospicuo Allegato, contenente l'indicazione di decine di migliaia di atti, dei quali non è peraltro possibile, in numerosi casi, reperire il testo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si invita in primo luogo ad apportare le modifiche già prefigurate dal testo trasmesso alle Camere a fini collaborativi in allegato allo schema di decreto legislativo in titolo, in accoglimento di segnalazioni delle amministrazioni interessate e delle osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;

si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di espungere l'articolo 2 del testo originario, come prefigurato dal testo riformulato anche alla luce del parere del Consiglio di Stato che aveva richiesto tale

soppressione, in considerazione dei tempi ormai assai ridotti per la definitiva adozione e promulgazione del provvedimento in titolo;

si sollecita il Governo a conformare lo schema di decreto legislativo in titolo alle altre osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;

si invita il Governo a verificare che gli atti di rango primario espunti dall'Allegato in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità di una loro abrogazione siano sottratti anche all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005, mediante un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, garantendone la permanenza in vigore;

si invita a considerare l'opportunità di verificare se vi siano e, in caso positivo, di espungere dall'Allegato atti o singole disposizioni già espressamente abrogati da altre disposizioni di legge o in esito a *referendum* abrogativo, ovvero oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, come anche suggerito dal Consiglio di Stato;

si rileva la presenza, anche successivamente alla riformulazione conseguente al parere del Consiglio di Stato, di atti che appaiono non avere rango primario, tra i quali possono citarsi, a mero titolo esemplificativo, quelli riportati ai numeri 984, 985, 986, 993, 996, 1031, 1032, 1042, 1044, 1052, 1053, 1064, 1108, 1129, 1137, 1138, 1144, 1153, 1155, 35375, 35389, 35401, 35404, 35417 dell'Allegato al provvedi-

mento in titolo; a tale riguardo si invita il Governo a valutare l'esigenza di espungere gli atti di tale natura;

si segnala che nell'Allegato allo schema di decreto in titolo sono presenti i trentuno atti che lo schema di decreto legislativo recante « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore », prevede invece di mantenere in vigore, sottraendoli all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005: si invita pertanto il Governo a espungere tali provvedimenti dall'Allegato al provvedimento in titolo, come peraltro prefigurato dal testo trasmesso a fini collaborativi;

si raccomanda al Governo di corre-dare l'indicazione in merito all'abrogazione del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante « Approvazione del testo unico della legge elettorale politica », di cui al numero 48757 dell'Allegato al provvedimento in titolo, con l'indicazione che tale abrogazione espressa non opera per il suo articolo 86, penultimo e terzultimo comma, la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere; si invita contestualmente il Governo ad assicurare che tali norme siano sottratte all'effetto di abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005, valutando, in particolare, se queste siano da

considerare sottratte *ope legis* alla « ghi-gliottina » in forza del comma 17 del richiamato articolo 14, o provvedendo, in caso contrario, a inserirle nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, attraverso un'integrazione dell'intervento correttivo attualmente in corso di definizione;

si invita a integrare l'Allegato, quando necessario, con l'indicazione del titolo o, quanto meno, dell'oggetto di disciplina per ciascuno degli atti elencati;

si segnala l'esigenza di espungere dall'Allegato il decreto-legge 207 del 1951 (al numero 69921), che è decaduto e di espungere il provvedimento indicato al numero 70292, che non risulta esistente;

si segnala inoltre l'esigenza di inserire nell'Allegato, con riferimento al decreto-legge n. 121 del 1967 (al numero 70942), la relativa legge di conversione 17 febbraio 1968, n. 56 e, con riferimento al decreto-legge n. 947 del 1969 (al numero 71062), la relativa legge di conversione 11 febbraio 1970, n. 23;

si invita, infine, ad apportare le seguenti correzioni:

a) al numero 69727 la qualificazione del provvedimento è decreto legislativo, e non decreto-legge;

b) al numero 69778 occorre indicare il titolo corrispondente alla legge indicata;

c) al numero 70790 occorre riportare il titolo corretto della legge indicata.

## ALLEGATO 3

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 295**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 25 ottobre 2010;

considerato che il 16 dicembre 2010 opererà il meccanismo di abrogazione generalizzata delle disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970 non espressamente indicate come indispensabili dal decreto legislativo n. 179 del 2009, che il provvedimento in titolo è volto a correggere, e considerato che la contestualità dell'entrata in vigore delle integrazioni all'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore e dell'operatività della « ghigliottina » rappresentano un elemento cardine del procedimento « taglia leggi »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si rileva che nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2010, allegata al provvedimento in titolo, sono indicati sette provvedimenti per i quali si chiede il mantenimento in vigore; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'Allegato allo schema di decreto in titolo con tali atti e con gli altri atti di rango primario già presenti nell'Allegato allo schema di decreto legislativo che dispone le abrogazioni espresse, adottato ai sensi

dell'articolo 14, comma 14-*quater* della legge 246 del 2005, che siano stati espunti in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità della loro permanenza in vigore;

si invita a verificare l'esattezza del numero e del titolo dell'atto indicato al numero 21 dell'Allegato al provvedimento in titolo, nonché la sua attuale vigenza;

si invita altresì il Governo a verificare l'opportunità di un'integrazione dell'Allegato al provvedimento in titolo con l'indicazione dell'articolo 86, penultimo e terzo comma, del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante « Approvazione del testo unico della legge elettorale politica », la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere, e in merito al quale è stato formulato uno speculare invito a eccettuare tali norme dall'abrogazione espressa concernente l'intero Regio decreto prevista nello schema di decreto legislativo recante « Abrogazione di disposizioni legislative statali »; nell'osservare che tale integrazione potrebbe non esser necessaria ove si ritenesse che tali norme siano comunque sottratte all'operatività dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005, in quanto riconducibili a uno dei settori esclusi di cui al comma 17 del richiamato articolo 14, si raccomanda al Governo di assicurarne la permanenza in vigore;

si invita il Governo a verificare per quali atti contenuti nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sia necessario integrare l'indicazione delle singole disposizioni da mantenere in vigore, e ad apportare le conseguenti mo-

difiche che si rendessero necessarie con questo o successivo provvedimento correttivo;

si invita il Governo a verificare ed eventualmente espungere dall'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, le disposizioni che nel frattempo siano state oggetto di abrogazione o di declaratoria di illegittimità costituzionale, integrando il provvedimento in titolo ovvero in occasione di successivo decreto legislativo correttivo;

con riferimento, tuttavia, al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, indicato nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore e che il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha proceduto ad abrogare espressamente, tenuto conto, da un lato, del limitato ambito oggettivo dell'intervento di cui allo schema di decreto in esame, attuativo della delega legislativa contenuta nell'arti-

colo 14, comma 18 della legge n. 246 del 2005, nella parte relativa all'emanazione di disposizioni integrative dell'elenco allegato al decreto legislativo n. 179 del 2009 recante individuazione delle norme legislative statali da sottrarre all'effetto della cosiddetta ghigliottina di cui al comma 14-ter della medesima legge che si compirà il 16 dicembre 2010, dall'altro della attuale efficacia, sino al 15 dicembre 2011, della delega legislativa per emanare disposizioni correttive del codice dell'ordinamento militare, si invita il Governo a valutare l'opportunità di uno specifico intervento correttivo del richiamato codice dell'ordinamento militare finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo n. 43 del 1948;

si invita infine il Governo a valutare l'opportunità di modificare, in quella medesima sede, l'articolo 1472 del codice dell'ordinamento militare, ripristinando il testo del soppresso articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 1978, n. 382, in materia di libertà di espressione dei militari.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 novembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.45 alle 16.



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Maggi, sulle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione .....	164
---	-----

*Mercoledì 24 novembre 2010. – Presidenza del presidente Giorgio Jannone.*

**Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Maggi, sulle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione.**

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.35.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

### S O M M A R I O

Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Esame testimoniale dell'ex colonnello del Corpo forestale dello Stato, Rino Martini, dell'ispettore Gianni De Podestà, dell'ispettore Claudio Tassi e di altra persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, accompagnato dall'amministratore delegato di AMA spa, Franco Panzironi.

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (FLI), i deputati Antonio RUGGHIA (PD), Alessandro

BRATTI (PD) e Giovanni FAVA (LNP), nonché il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Franco PANZIRONI, *amministratore delegato di AMA spa*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione

**La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 14.15.**

**Esame testimoniale dell'ex colonnello del Corpo forestale dello Stato, Rino Martini, dell'ispettore Gianni De Podestà, dell'ispettore Claudio Tassi e di altra persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la

Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Il deputato Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione,

fa presente l'opportunità di approfondire la vicenda relativa alla operazione « *Dirty Energy* », coordinata dalla procura della Repubblica di Pavia.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione

**La seduta termina alle 15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola e dell'Assessore alla sanità, Tommaso Fiore ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	167
--	-----

*Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono Nichi Vendola, Presidente della Regione Puglia, e Tommaso Fiore, Assessore alla sanità.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola e dell'Assessore alla sanità, Tommaso Fiore.**  
*(Svolgimento dell'audizione e conclusione).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce Nichi VENDOLA, *Presidente della Regione Puglia*, e Tommaso FIORE, *Assessore alla sanità*, svolgendo ampie conside-

razioni preliminari sui temi oggetto dell'audizione.

In considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, Nichi VENDOLA, *Presidente della Regione Puglia*, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(La Commissione concorda — I lavori proseguono in seduta segreta).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 10.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDICE GENERALE****GIUNTA DELLE ELEZIONI**

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
AVVERTENZA .....	3

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ: Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del dottor Alessandro Nencini) (doc. IV-ter, n. 19) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)**

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI: Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i> ) .....	6
--	---

**COMMISSIONI RIUNITE (I e II)**

SEDE REFERENTE: DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	12

**COMMISSIONI RIUNITE (II e III)**

SEDE REFERENTE: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

AUDIZIONI INFORMALI: Audizione del professor Umberto Veronesi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (nomina n. 75) .....	16
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Emendamenti C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	17
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .	18
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. C. 3827 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266.	
Audizione del dottor Giuseppe Brienza, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
Audizione di rappresentanti di Confindustria-Servizi innovativi e tecnologici e di R.ETE. Imprese Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
AVVERTENZA .....	19

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo ed abbinato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	24
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

## SEDE REFERENTE:

Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di nuovo testo</i> ) .....	31
Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti. C. 3480 Lo Presti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03744 Gidoni: Sulla situazione del Molo Carboni situato nella località di Marola (La Spezia) .....	44
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47

5-03746 Di Stanislao: Sui criteri e le scelte che il Ministero della difesa intende adottare in merito ai tagli di spesa previsti dalla legge di stabilità per l'anno 2011 .....	45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	49
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate (Seguito dell'esame e rinvio) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere dell'Assemblea) (Parere su emendamenti) ...	52
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	71
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Seguito dell'esame e rinvio) .....	57
ALLEGATO 2 (Nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati) .....	72
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) .....	78
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. Nuovo testo C. 3703 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	58
ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	79
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .....	59
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .	61
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione – Parere su emendamenti) .....	63
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti) ....	65
<b>VI Finanze</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03871 Soglia: Accertamenti tributari relativi a quote di emolumenti professionali sui quali è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto da parte del committente ...	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	87
5-03872 Fluvi: Vicende relative al riassetto del Gruppo Premafin .....	83
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	88



5-03873 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di bollettazione, fatturazione e incasso delle tariffe del servizio idrico effettuati sulla base di mandato senza rappresentanza .....	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	91
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	84
ALLEGATO 4 (Proposta di parere formulata dal Relatore) .....	93
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	95
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 ed abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio) .....	85
ALLEGATO 6 (Proposta di parere formulata dal Relatore) .....	97
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate .....	102
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti .....	102
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate .....	102
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 187/2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	103
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio) .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente » .....	105
---	-----

## INTERROGAZIONI:

5-03505 Marco Carra: Finanziamento di progetti volti a migliorare l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale per le persone con disabilità .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	110
5-03753 Iannuzzi: Tempi di effettiva realizzazione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	112
5-03759 Contento: Modalità di rinnovo della patente di guida per i conducenti ultraottantenni ..	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	113
5-03793 Calero Ciman: Modalità di trasmissione della certificazione medica necessaria al rilascio e al rinnovo delle patenti di guida da parte dei medici militari in quiescenza .	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	114

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 284 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. C. 3827 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	108
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ing. Alberto Chiovelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	109
AVVERTENZA .....	109

**X Attività produttive, commercio e turismo**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
---	-----

## INTERROGAZIONI:

5-03248 Bobba: Vicende occupazionali relative ad una cooperativa nel comune di Arborio ....	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-03551 Peluffo: Trattamento di cassa integrazione per i lavoratori della Novaceta SpA ..	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-03637 Bertolini: Attività ispettiva in relazione a fenomeni di lavoro nero nella provincia di Modena .....	117
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	122

**RISOLUZIONI:**

7-00418 Moffa: Liberalizzazione del lavoro subordinato per i cittadini romeni ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00097</i> ) .....	117
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	124
7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00098</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	125
7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	119

**XII Affari sociali****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».	
Audizione del Ministro della salute, prof. Ferruccio Fazio ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	127

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131

**INTERROGAZIONI:**

5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	135
5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini .....	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	137

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	133
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	134
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
AVVERTENZA .....	134

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
SEDE CONSULTIVA:	
DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	142
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	143
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. COM(2010)517 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	145
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento formulata dal relatore)</i> .....	147
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). COM(2010)521 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di documento formulata dal relatore)</i> .....	148
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	149
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	152
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	150
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	153
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Testo unificato C. 3703 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	154
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante: « Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari » (n. 282) (Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	155
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori sull'atto del Governo n. 282)</i> .....	158
Schema di decreto legislativo recante: « Abrogazione di disposizioni legislative statali » (n. 289) (Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 14- <i>quater</i> e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 289)</i> .....	159
Schema di decreto legislativo recante: « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 295) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 295)</i> .....	161
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Maggi, sulle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione .....	164
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Esame testimoniale dell'ex colonnello del Corpo forestale dello Stato, Rino Martini, dell'ispettore Gianni De Podestà, dell'ispettore Claudio Tassi e di altra persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola e dell'Assessore alla sanità, Tommaso Fiore ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	167
--	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,60



\*16SMC0004060\*